

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 974

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia

Vol. II (Artt. 28-85)

Ed. provvisoria

luglio 2013
n. 44/II



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 974

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia

Vol. II (Artt. 28-85)

Ed. provvisoria

luglio 2013

n. 44/II

AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della redazione, effettuando via via, compatibilmente con le circostanze, le opportune verifiche.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è l'A.S. 974 al quale si rinvia. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

Le schede di lettura e le sintesi sono state redatte sulla base dei *dossier* del Servizio Studi Camera n. 36/1 del 22 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia D.L. 69/2013 – A.C. 1248-A” e n. 36/2 del 23 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia D.L. 69/2013 – A.C. 1248-AR” .

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 28 <i>(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 29 <i>(Data unica di efficacia degli obblighi)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 29-bis <i>(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 30, commi 1-5 e comma 6 <i>(Semplificazioni in materia edilizia)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 30, comma 5-bis <i>(Tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 31 <i>(Disposizioni in materia di DURC ed Esercizio dell'attività d'impresa di spedizione)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articoli 32 e 35 <i>(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di appalti pubblici e contributi previdenziali per cooperative e relativi consorzi nel settore dell'agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 33 <i>(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 34 <i>(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)</i>	
Scheda di lettura.....	89

Articolo 36 <i>(Proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 37 <i>(Zone a burocrazia zero)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 38 <i>(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 39 <i>(Beni culturali: uso individuale, autorizzazione paesaggistica, ARCUS)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 40 <i>(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 41 <i>(Disposizioni in materia ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 41-bis <i>(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 41-ter <i>(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 42 <i>(Soppressione di certificazioni sanitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 42-bis <i>(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 42-ter <i>(Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 43 <i>(Disposizioni in materia di trapianti)</i>	
Scheda di lettura.....	159

Articolo 44 <i>(Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche all'estero e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci o</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 45 <i>(Omologazioni delle macchine agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 45-bis <i>(Abilitazione all'uso di macchine agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 46 <i>(Expo Milano 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 46-bis <i>(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 47 <i>(Fondo impianti sportivi)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 47-bis <i>(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 48 <i>(Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 49 <i>(Proroga e differimento di termini in materia di spending review)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 49-bis <i>(Misure per il rafforzamento della spending review)</i>	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 49-ter <i>(Acquisizione della documentazione attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	205

Articolo 49-quater <i>(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 50 <i>(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 50-bis <i>(Semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 51 <i>(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del Modello 770)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 51-bis <i>(Ampliamento assistenza fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	231
Articolo 52 <i>(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 53 <i>(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)</i>	
Scheda di lettura.....	251
Articolo 54, comma 1 <i>(Questionari per la predisposizione dei fabbisogni standard degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 54, comma 1-bis <i>(Svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 54-bis <i>(Modifiche alla legge 'anticorruzione' 6 novembre 2012, n. 190)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 54-ter <i>(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)</i>	
Scheda di lettura.....	261
Articolo 55 <i>(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	265

Articolo 56 <i>(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 56-bis <i>(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 56-ter <i>(Piani di azionariato)</i>	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 57 <i>(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 57-bis <i>(Personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	289
Articolo 58, commi 1, 2, 4-7 <i>(Turn over nelle università e negli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 58, comma 3 <i>(Chiamate dirette nelle università)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 58, comma 7-bis <i>(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)</i>	
Scheda di lettura.....	299
Articolo 59 <i>(Borse per la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 59-bis <i>(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)</i>	
Scheda di lettura.....	309
Articolo 60 <i>(Finanziamento delle università e dell'ANVUR e valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 61 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	325

Articoli 62-72 <i>(Disposizioni in tema di giudici ausiliari)</i>	
Scheda di lettura.....	333
Articolo 73 <i>(Formazione presso gli uffici giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	355
Articolo 74 <i>(Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione)</i>	
Scheda di lettura.....	369
Articolo 75 <i>(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di Cassazione)</i>	
Scheda di lettura.....	375
Articolo 76 <i>(Divisione della comunione)</i>	
Scheda di lettura.....	379
Articolo 77 <i>(Conciliazione giudiziale)</i>	
Scheda di lettura.....	383
Articolo 78 <i>(Misure per la tutela del credito)</i>	
Scheda di lettura.....	387
Articolo 79 <i>(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)</i>	
Scheda di lettura.....	391
Articolo 80 (Soppresso) <i>(Foro delle società con sede all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	393
Articolo 81 <i>(Pubblico ministero presso la Cassazione)</i>	
Scheda di lettura.....	397
Articolo 82 <i>(Concordato preventivo)</i>	
Scheda di lettura.....	399
Articolo 83 <i>(Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato: commissari d'esame)</i>	
Scheda di lettura.....	407

Articoli 84 e 84-bis

(Misure in materia di mediazione civile e commerciale)

Scheda di lettura.....409

Articolo 85

(Copertura finanziaria)

Scheda di lettura.....429

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 28

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

1. La pubblica amministrazione procedente o, **in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni**, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990 nel termine **perentorio** di **venti** giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. **Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.** I soggetti di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine **di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, o non liquidi l'indennizzo maturato **fino alla data della medesima liquidazione** l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 **dello** stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 **del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni**, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, **nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti**, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

successive modificazioni.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

6. *Identico.*

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

7. *Identico.*

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, **e sono** altresì **indicati** il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. All'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

9. All'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e **successive modificazioni**, dopo il comma 1 è **inserito** il seguente: «*1-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente **alla medesima** data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

11. *Identico.*

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, **di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,** sono **stabiliti** la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 **del presente articolo.**

L'articolo prevede - innovativamente - il diritto per l'interessato di chiedere un *indennizzo per il mero ritardo* della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte.

E' fattispecie altra rispetto al risarcimento del danno (ingiusto) da ritardo (per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento), che è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009, aggiungendo un articolo 2-*bis* entro la legge n. 241 del 1990 (quest'ultima recante, com'è noto, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Analoga potrebbe dirsi la *ratio*, intesa a creare un 'deterrente' affinché le amministrazioni rispettino i termini di conclusione dei procedimenti.

L'indennizzo per mero ritardo - dispone il **comma 1** - è ammesso solo per il ritardo nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte.

Pertanto esso non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio.

Inoltre, anche per i procedimenti avviati su iniziativa di parte, è espressamente escluso in via ulteriore: nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi; nelle ipotesi di silenzio qualificato.

L'indennizzo - per i casi in cui è richiedibile - è per il ritardo determinato dalla pubblica amministrazione di esso responsabile (l'amministrazione che ha dato avvio al procedimento ovvero altra amministrazione che intervenga nel corso del procedimento e che abbia causato il ritardo, ad esempio nel rendere un parere) o dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale.

È stabilito anche un tetto massimo, in base al quale l'indennizzo non può essere superiore in ogni caso alla somma di 2.000 euro.

Per ottenere l'indennizzo, il **comma 2** richiede all'istante di azionare (entro il termine di **venti giorni** dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: nella previsione originaria del decreto-legge, era previsto il termine di sette giorni, ampliato con **modifica apportata dalla Camera dei deputati**), a pena di decadenza, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma *9-bis*, della legge n. 241.

Secondo quest'ultima disposizione di legge, l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, cui l'interessato possa rivolgersi.

E l'articolo 2, comma 9-ter della legge n. 241 prevede che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ebbene, si prevede ora che l'interessato possa rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, per ottenere l'indennizzo da ritardo.

Con modifica apportata dalla Camera dei deputati, è stato precisato che per procedimenti in cui intervengano più amministrazioni, l'istanza per l'indennizzo debba essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, la quale provvede a trasmetterla al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Il **comma 3** prevede che qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento (**nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter della legge n. 241**, ha specificato una **modifica apportata dalla Camera dei deputati**) ovvero non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data **della liquidazione** (secondo altra modifica della Camera), l'istante può proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo (ossia il decreto legislativo n. 104 del 2010), che disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione (o ai sensi dell'articolo 118 di quel codice, se ne ricorrano i presupposti: è il ricorso per decreto ingiuntivo, ammesso nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale)

Il ricorso giurisdizionale previsto dal citato articolo 117 del codice del processo amministrativo è volto ad accertare la legittimità o meno del silenzio dell'amministrazione, in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Dell'articolo 117, il comma 6 prevede che, qualora assieme all'azione avverso il silenzio sia proposta l'azione di risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere, il giudice possa definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio, e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria.

Tale previsione è 'ripresa' dal **comma 4** dell'articolo in commento del decreto-legge, il quale specifica possa proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, anche la domanda per ottenere l'indennizzo. In questa ipotesi, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

Il **comma 5** riduce - per i ricorsi per indennizzo da ritardo - della metà il contributo unificato.

Circa l'importo del contributo unificato, si ricorda che in base all'articolo 13, comma 6-bis, del Testo unico spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), sono dovuti per il ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, 300 euro. Conseguentemente, per il ricorso per indennizzo da ritardo, il contributo dovuto è di 150 euro.

Con modifica apportata dalla Camera dei deputati, la riduzione del contributo unificato è stata estesa ai giudizi di opposizione e a quelli di appello conseguenti al ricorso principale.

Al contempo, il comma 5 in commento pone un vincolo di destinazione delle relative risorse, in favore di un capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che lo utilizzerà per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa (*ex* articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Ai sensi del **comma 6**, qualora il giudice dichiari inammissibile il ricorso ovvero lo rigetti in ragione della inammissibilità o della manifesta infondatezza dell'istanza, egli condanna il ricorrente a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente.

Se invece si abbia pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione, questa deve essere comunicata - prevede il **comma 7** - dalla segreteria del giudice ai seguenti soggetti:

- alla Corte dei conti, al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione;
- al Procuratore regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
- al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

Il **comma 8** prevede che sia nella comunicazione di avvio del procedimento (prevista dall'articolo 7 della legge n. 241) sia nelle informazioni sul procedimento (elencate dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") debba essere fatta menzione:

- del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo;
- del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e dei termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Invero, l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013 già prevede (al comma 1, lettera m), la pubblicazione del nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Con il decreto legislativo n. 33 il legislatore ha inteso raccogliere e riordinare tutte le disposizioni relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: la nuova disposizione ora prevista non assume peraltro la forma di novella al medesimo decreto legislativo.

Il **comma 9** novella la legge n. 241 del 1991, inserendo all'articolo 2-bis (che prevede al comma 1 la risarcibilità del danno da ritardo) un nuovo comma 2 (relativo all'indennizzo da ritardo).

La nuova disposizione ribadisce quanto già disposto dal comma 1 dell'articolo in commento, ossia, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussista l'obbligo di pronunziarsi, il diritto dell'istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Al pari di quanto previsto al comma 1, sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici.

Il comma 9 in commento rinviando alla legge (e sarebbe il decreto-legge in esame, quale convertito) o "sulla base della legge" ad un regolamento di delegificazione (*secondo formulazione invero generica, potrebbe rilevarsi in sede di commento: parendo difficilmente riconducibile, tale previsione, ad una autorizzazione alla delegificazione quale prevista dall'articolo 17, comma 2*

della legge n. 400 del 1988: ma sul punto v. infra), la disciplina delle condizioni e modalità del diritto all'indennizzo.

Da ultimo, la novella precisa che in caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento.

In tal modo si fa intendere che la richiesta di indennizzo da ritardo non escluda, ricorrendone i presupposti, la richiesta del risarcimento del danno da ritardo. In tale ipotesi, il risarcimento è però dovuto solo per la misura eccedente la cifra corrisposta o da corrispondere a titolo di indennizzo.

I **commi 10, 11 e 12** dettano disposizioni relative alla *efficacia delle disposizioni sul diritto all'indennizzo da ritardo*.

Si prevede (**comma 10**) l'applicazione in via sperimentale della nuova disciplina ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (con decorrenza da tale data).

La fase sperimentale è prevista (dal **comma 12**) avere una durata di diciotto mesi. Al termine, è prevista l'adozione (sulla base del monitoraggio circa l'applicazione intervenuta) di un regolamento di delegificazione, con il quale stabilire la conferma o la rimodulazione (anche con riferimento ai procedimenti esclusi) o la cessazione di efficacia o la ridefinizione della decorrenza, delle disposizioni sull'indennizzo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo qui in esame.

Il regolamento è adottato su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

A proposito dell'autorizzazione alla delegificazione disposta dal comma 12, la Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2012), sia pure in un obiter dictum, sembra lasciare impregiudicata – cioè non esclude – la possibilità di pronunciarsi sulla «correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge», nonché «ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina le "norme generali regolatrici della materia", né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione».

Il **comma 11** prevede che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'indennizzo rimangano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

Articolo 29
(Data unica di efficacia degli obblighi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. **Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*l-bis*. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno

1. Gli atti normativi del Governo e **gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

4. *Identico.*

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

5. *Identico.*

Il **comma 1** pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore.

L'obbligo vale per gli atti normativi del governo e, **dopo le modifiche apportate dalla Camera**, per gli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici nazionali, di agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (che le definisce quali strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da

ministeri ed enti pubblici; esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche).

Dunque tali atti, qualora introducano nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese, devono prevederne la decorrenza da due momenti determinati: appunto il 1° luglio ovvero il 1° gennaio, successivi alla loro entrata in vigore.

Sono peraltro previste due deroghe: per particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o per necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

L'obbligo così posto *ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013* (dunque successivamente ad una prima possibile 'finestra', il 1° luglio 2013), prevede il **comma 5**.

Quel che debba intendersi per "obbligo amministrativo", ai sensi della disposizione, è puntualizzato dal **comma 2**.

Tale è la "raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione".

Sono, pertanto, escluse altre tipologie di adempimenti e scadenze (ad esempio i pagamenti).

In materia di oneri amministrativi, nel corso della XVI legislatura (anche dietro impulso di iniziative comunitarie) si sono susseguiti diversi interventi normativi, costituiti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, poi modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera *f* del decreto-legge n. 70 del 2011, dall'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese), infine dall'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2012 (c.d. decreto semplificazioni).

Il **comma 3** pone l'obbligo, in capo al responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti, sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti sia di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine *web*.

Anche tali obblighi hanno efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013 (del pari prevede il comma 5).

La previsione di questi obblighi è formulata quale novella, aggiungendo un articolo 12-*bis* al decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale raccoglie le disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni (*e già prevede, invero, all'articolo 34 la pubblicazione degli oneri informativi*).

Le modalità di applicazione sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 4**).

Articolo 29-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

L'articolo - **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - reca una disposizione di interpretazione autentica (*ma più propriamente, parrebbe, disposizione modificativa con effetti retroattivi*) dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011.

L'articolo 13, comma 3 citato ha statuito l'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo (ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo) "con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti".

Di fatto, un sindaco di Comune con più di 5.000 abitanti o un presidente di Provincia (ma per quest'ultima carica, v. *infra*) avrebbe dovuto esercitare

l'opzione tra tale carica e quella di parlamentare (nazionale od europeo) o di membro del Governo.

Il medesimo articolo 13, comma 3 ha disposto altresì che (fermo restando il divieto di cumulo con ogni altro emolumento) non spetti, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

La disposizione, inoltre, prevede che l'incompatibilità si applichi a decorrere dalla data di indizione (è stata il 22 dicembre 2012) delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138.

Ed è su questo riguardo che interviene (senza novellare il decreto-legge n. 138 bensì interpretandolo) l'articolo in esame.

Esso esclude l'applicazione di quella causa di incompatibilità, per gli enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

Tale esclusione è disposta anche per le elezioni che si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 138 (ossia il 17 settembre 2011).

La disposizione in esame sembra avere un effetto modificativo sull'ordinamento vigente, elevando a 15.000 abitanti (da 5.000 abitanti) la soglia sotto la quale non sussista incompatibilità.

La disposizione afferma un obiettivo di contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali.

La disposizione non si sofferma sull'ipotesi in cui già fosse stata esercitata opzione da parte degli interessati.

Può valere rammentare come, in tema di interpretazione autentica e retroattività, sia intervenuta con più pronunzie la Corte costituzionale, rilevando quanto segue: "non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva), ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 Cost. Pertanto, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza, dunque, rilevano la funzione di "interpretazione autentica", che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge dispone soltanto per l'avvenire"

Dunque la retroattività è ammessa, a condizione che essa "trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (così la sentenza n. 257 del 2011; cfr. anche la sentenza n. 93 di quell'anno).

Per quanto riguarda l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione *superiore ai 20.000* abitanti, la Corte costituzionale l'ha ribadita, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del Testo unico enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) nella parte in cui non prevede tale incompatibilità (sent. 120/2013).

Per quanto riguarda le Province, si ricorda che dal 2011 non si svolgono più le consultazioni per il rinnovo dei consigli provinciali né per l'elezione dei presidenti di provincia.

Infatti, l'articolo 23 (commi 16 e 17) del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva previsto la loro elezione di secondo grado, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato, che avrebbe dovuto essere approvata entro il 31 dicembre 2013 (termine così differito, rispetto al termine originario del 31 dicembre 2012, dall'articolo 1, comma 115 della legge di stabilità 2013, ossia la legge n. 228 del 2012).

Nel frattempo, agli organi politici in scadenza si sono sostituiti gestioni commissariali (per effetto di disposizione recata dalla medesima legge di stabilità).

Peraltro le previsioni del decreto-legge n. 201 innanzi ricordate sono tra quelle colpite dalla pronuncia di incostituzionalità, resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013.

Articolo 30, commi 1-5 e comma 6
(Semplificazioni in materia edilizia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

a) *identica;*

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

b) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

c) identica;

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

d) identica;

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) –
1. Nei casi in cui si applica la disciplina

e) *identica*;

f) **nel capo III del titolo II**, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) –
1. *Identico*.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-*bis* del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la

2. Identico.

3. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

4. All'interno delle zone omogenee **A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»;**

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 è **aggiunto il seguente:**

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

«4-bis. *Identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni **relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;**

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate **e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle** parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano **completate e collaudate** le opere strutturali **connesse, siano certificati** gli impianti e siano **completate** le parti comuni e le opere di urbanizzazione **primaria** dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale».

4-ter. Soppresso.

h) *identico:*

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* e per l'effettuazione dei controlli.»

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, **del presente articolo** e all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) *identica*;

b) *identica*.

5-ter. *Identico*.

2. Soppresso.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. **Salva** diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

4. *Identico.*

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. *Identico.*

5-bis. (...)

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. *Identico.*

Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia

Ai sensi del **comma 1, lettera a)**, dell'articolo 30, salvo il comma 6 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001¹ (secondo cui la DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall'autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" - elencati dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto - quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma.

Viene inoltre introdotto, all'art. 3, comma 1, lett. d), un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti.

Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l'intervento - sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti - come "di ristrutturazione edilizia" qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)².

La successiva **lettera c)** reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un'ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva **lettera e)**, che novella l'art. 22, comma 2, del T.U. edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA.

La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 30, integra il citato comma 2 al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma.

Si ricorda che l'art. 22, comma 1, del Testo unico dispone che sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera), purché, ovviamente, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

¹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

² D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.

Si ricorda inoltre che la DIA può essere sostituita dalla più snella SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49, del D.L. 78/2010³, attraverso la sostituzione dell'art. 19 della L. 241/1990⁴.

L'art. 5 (comma 2, lett. b) e c) del D.L. 70/2011⁵ ha infatti chiarito che la SCIA si applica anche all'edilizia in sostituzione della DIA, ma non della superDIA (ovvero la Dia alternativa al permesso di costruire disciplinata dall'art. 22, comma 3), consentendo l'avvio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione (mentre con la DIA occorre attendere 30 giorni).

Riguardo agli immobili vincolati si ricorda che, comunque, l'art. 22, comma 6, prevede che la realizzazione degli interventi assoggettati a DIA o superDIA che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, tra cui rientrano quelle dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004⁶) che ha sostituito il D.Lgs. 490/1999⁷, che ancora viene citato nel testo del comma 6.

Si segnala altresì che sulla questione dei mutamenti di sagoma si è espressa la Corte costituzionale che, con la [sentenza n. 309/2011](#), ha censurato l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall'art. 22 della successiva L.R. 7/2010, che aveva definito come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, in contrasto con l'allora vigente art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001⁸ che, secondo la Corte, rappresenta un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

Con riferimento alle semplificazioni operate dalle lettere c) ed e), che consentono di eseguire con semplice DIA (e quindi, in sostituzione di questa, con la SCIA) interventi di ristrutturazione edilizia o varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma, si segnala altresì la disposizione dettata dal comma 4 del nuovo art. 23-*bis* introdotto nel T.U. edilizia dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo in esame (v. *infra*).

Dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera

Il **comma 1, lettera b)**, dell'articolo 30 novella l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) provvedendo ad abrogare quella parte del comma che prevedeva, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera (indicati dalla lettere a) ed e-*bis*) del comma 2), la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

³ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

⁴ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

⁵ D.L. 13 maggio 2011, n. 70, *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*.

⁶ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*.

⁷ D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352*.

⁸ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

Si ricorda che le citate lettere a) ed e-bis) del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 elencano i seguenti interventi di edilizia libera:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

Rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati

La **lettera d) del comma 1** dell'articolo 30 novella l'art. 20 del T.U. edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La principale innovazione apportata dalla lettera in esame, contemplata dal nuovo testo del comma 9, è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso.

Il testo previgente prevedeva invece l'ipotesi del silenzio-rifiuto.

Nel caso di diniego dell'atto di assenso, viene previsto che il responsabile del procedimento trasmetta al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, cioè del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di una disposizione secondo cui, per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004.

Tale comma 9 disciplina la procedura da seguire nel caso di silenzio del soprintendente in merito al parere obbligatorio e vincolante che egli deve rendere sull'istanza di autorizzazione paesaggistica. La modifica apportata a tale comma dall'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legge in commento, alla cui scheda si rinvia, è stata soppressa nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori

La **lettera f) del comma 1** dell'articolo 30 introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-bis in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori.

Il comma 1 dell'art. 23-bis prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio:

- prima di presentare la SCIA;
- contestualmente alla segnalazione.

Lo stesso comma impone allo sportello unico di comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dall'art. 20, comma 3, del T.U. edilizia.

Relativamente alla SCIA (introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49, del D.L. 78/2010, attraverso la sostituzione dell'art. 19 della L. 241/1990), si ricorda che essa si applica (come confermato dall'art. 5, comma 2, lett. b) e c), del D.L. 70/2011) anche all'edilizia in sostituzione della DIA, ma non della superDIA (ovvero la DIA alternativa al permesso di costruire disciplinata dall'art. 22, comma 3, del T.U. edilizia).

A sua volta la DIA, ai sensi dell'art. 22, comma 1, è ammessa per tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera), purché, ovviamente, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

La presentazione della SCIA consente l'avvio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la DIA occorre attendere 30 giorni.

Il comma 2 dell'art. 23-*bis* prevede che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione di inizio lavori (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera dall'art. 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Il comma 4, **ampiamente modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca una disposizione relativa alla realizzazione – nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali - di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito.

Si ricorda che le citate zone A, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, includono “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, che si limita a prevedere che i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA, il nuovo testo reca una disciplina più articolata che prevede:

- adozione, entro il 31 dicembre 2013, di delibere comunali volte a individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;
- divieto, nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali in cui è applicabile la SCIA, di inizio dei lavori prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA medesima.

Lo stesso comma dispone che, nelle more dell'adozione della deliberazione comunale citata, e comunque in sua assenza fino al 30 giugno 2014 la SCIA non è applicabile agli interventi predetti comportanti modifiche della sagoma nelle zone omogenee A.

Certificato di agibilità

La **lettera g)** integra il disposto dell'art. 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), mediante l'aggiunta di un nuovo comma *4-bis* che consente il rilascio del certificato di agibilità parziale.

Tale comma *4-bis* è stato **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** al fine di pervenire ad una formulazione più precisa.

Si fa notare che la lettera g) nel testo originario del decreto-legge prevede l'inserimento, nell'art. 24 del T.U. edilizia, anche di un comma *4-ter*. **Tale comma tuttavia è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Il citato comma *4-ter* dispone che nei predetti casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, prima della scadenza del termine triennale entro il quale l'opera deve essere completata, lo stesso è prorogato, per una sola volta, di 3 anni. Lo stesso comma *4-ter* dispone, sempre nei predetti casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, che, salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'art. 25, comma *5-bis* - introdotte dalla lettera h) del comma in esame - che semplificano le modalità di presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Il nuovo comma *4-bis*, **come riformulato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente di richiedere il certificato di agibilità anche nei seguenti casi e alle condizioni indicate:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Si fa notare che la disposizione recata dal nuovo comma 4-*bis* consente di recepire nell'ordinamento una pratica, quella del rilascio del certificato di agibilità parziale, già in uso, in modo tacito o regolamentato, nella maggior parte degli enti preposti al suo rilascio.

Ai sensi dell'art. 24 del T.U. edilizia, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni (indicate dal comma 1) di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Tale certificato, che deve essere richiesto dal titolare del permesso di costruire o da colui che ha presentato la DIA, viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

La lettera *h*) integra il disposto dell'art. 25 del T.U. edilizia (che disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità), mediante l'aggiunta di due nuovi commi (5-*bis* e 5-*ter*).

Il nuovo comma 5-*bis* prevede un procedimento alternativo (a quello previsto dai commi 1-5 dell'art. 25) per il rilascio del certificato di agibilità.

Il comma 5-*ter* demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e all'effettuazione dei controlli.

Parcheggi pertinenziali

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso il comma 2, che prevede una novella al comma 5 dell'art. 9 della L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) volta ad ampliare l'ambito di applicazione della disposizione (introdotta dall'art. 10 del D.L. 5/2012) che consente il trasferimento dei c.d. parcheggi pertinenziali, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

Termine di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA

Il **comma 3** dell'articolo 30, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, prevede la proroga di 2 anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'art. 15 del T.U. edilizia.

Lo stesso comma chiarisce che la proroga riguarda i termini come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge.

Il successivo **comma 4** estende l'applicazione delle disposizioni citate del comma 3 anche alle DIA e SCIA presentate entro lo stesso termine.

Il **comma 5** dispone che l'attuazione dei commi 3 e 4 avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla disciplina dettata dall'art. 15 si ricorda che, in base al comma 1, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Ai sensi del comma 2 il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Lo stesso comma 2 disciplina i casi di proroga, che può avvenire con provvedimento motivato e solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La norma fa riferimento esclusivo alla mole dell'opera da realizzare o alle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Relativamente alla DIA si ricorda che l'art. 23, comma 2, dispone che la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni.

La legge non dispone invece esplicitamente sull'efficacia della SCIA, alla quale si applica, quindi, la disciplina del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) e quindi il termine di efficacia di 3 anni previsto dall'art. 23. È questa l'interpretazione data dallo studio del Consiglio nazionale dei notai n. 325-11/C, in seguito alla confermata estensione della SCIA in ambito edilizio operata dal D.L. 70/2011.

Applicazione delle norme dell'articolo in esame

Il **comma 6** dispone, infine, l'applicazione non immediata delle disposizioni dell'articolo in esame, bensì solamente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Articolo 30, comma 5-bis

(Tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, contiene una disposizione che riguarda la tariffazione degli atti amministrativi:

già rilasciati alla data di entrata in vigore del D.M. 267/2012 (Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici), vale a dire del 20 aprile 2013 (essendo stato pubblicato, tale decreto, nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80) e relativi alle seguenti attività (contemplate dall'art. 7, comma 9, della legge [166/2002](#)⁹) svolte dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

⁹ Legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

- attività connesse con l'applicazione del D.P.R. [246/1993](#) (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo;
- attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dal citato Servizio per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;
- attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

Si ricorda che il comma 9 dell'art. 7 della L. 166/2002 ha destinato i proventi delle succitate attività ad apposita U.P.B. nell'ambito del centro di responsabilità "5 - Consiglio superiore dei lavori pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, e demandato la disciplina ad apposito regolamento, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dell'economia. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 26 novembre 2012, n. 267 (pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80).

L'art. 1 di tale decreto elenca una serie di attività, svolte dal Servizio tecnico centrale, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto stesso. Il successivo articolo 2 pone a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle citate attività e rinvia agli importi delle relative tariffe indicati negli allegati I e II del decreto.

La disposizione prevede l'obbligo, per i destinatari degli atti amministrativi citati, del versamento, entro il 30 giugno 2014:

- dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I del D.M. 267/2012, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati;
- dell'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

Si fa notare che la disposizione appare analoga a quella recata dal comma 2 dell'articolo 2 del citato D.M. 267/2012, che dispone che, a copertura dell'attività di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all'articolo 1 (che lo si ricorda elenca tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M.), già rilasciati alla data di entrata in vigore del D.M. medesimo, versano, entro 60 giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validità dell'atto amministrativo stesso. L'allegato I elenca le tariffe da applicare per i servizi resi a pagamento di cui all'articolo 1, lettere da a) ad n), del D.M. 267/2012.

Articolo 31

(Disposizioni in materia di DURC ed Esercizio dell'attività d'impresa di spedizione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

1.*Identico.*

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

2.*Identico.*

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori,

3.*Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letterab), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letterab), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letterab), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letterab), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, letterai), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

4. *Identico:*

a) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) identica;

c) per la stipula del contratto;

c) identica;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

d) per il pagamento degli stati **di** avanzamento **dei** lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

e) identica.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettera *d)* e *e)*, del presente articolo, fatta eccezione per il

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi** giorni dalla data **del rilascio**. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, **nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

ognicentoventigiorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettered)ede), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, letterab), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettered)ede), del presente articolo.

6.Identico.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

7.Identico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato,

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato,

Testo del decreto-legge

mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ~~o~~ degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-*quater* è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.

L'articolo 31, come modificato ed integrato dalla Camera, concerne la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC)¹⁰ - con particolare riferimento agli appalti pubblici, ai benefici economici di fonte

¹⁰ Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. 494/1996 per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. Questa norma è ora riprodotta all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento (articolo 2 del D.L. 210/2002) e, successivamente, per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.

pubblica, alle ammissioni delle imprese ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario, alla durata di validità del DURC - nonché (**comma 8-septies**) la distinta materia dell'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione.

In dettaglio, l'**articolo 31**:

- estende la procedura compensativa (prevista dallo stesso articolo 13-*bis*) in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia (eliminando il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006 contenuto nell'articolo 13-*bis*, comma 5, del D.L. 52/2012) (**comma 1**).

Si ricorda che, il comma 1175 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale sono riservati ai datori di lavoro che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- siano in possesso del DURC;
- rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente (presumibilmente, *ratione materiae*, dalla legislazione lavoristica e previdenziale);
- rispettino gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- conferma che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori è acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e dagli enti aggiudicatori (**commi 2 e 6**)¹¹ e prevede che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico (**comma 7**);
- dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio - 180 giorni nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC non viene più limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto, ma viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni); il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, viene acquisito ogni 120 giorni - 180 giorni nel testo originario, **così modificato dalla Camera** -; infine, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 (**commi 3, 4 e 5**).

¹¹ Si ricorda, infatti, che l'articolo 16-*bis*, comma 10, del D.L. 185/2008 ha già disposto l'obbligo, per le stazioni appaltanti pubbliche, di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge.

Si ricorda che la validità del DURC è in linea generale mensile¹², mentre per il settore degli appalti privati è trimestrale¹³.

I soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. 207/2010, (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) sono le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del D.Lgs. 163/2006;

- prevede che le amministrazioni competenti trasmettano l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro (**comma 8**).

La Camera ha introdotto ulteriori disposizioni:

- secondo il nuovo **comma 8-bis**, la possibilità per la stazione appaltante di trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, può essere esercitata anche da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari, di cui all'articolo 1, comma 553, della L. 266/2005);
- il nuovo **comma 8-ter** dispone che il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale;
- sulla base dei nuovi **commi 8-quater** e **8-quinquies**, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa a condizione che la data del DURC non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio;
- il nuovo **comma 8-sexies** dispone che, fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati;
- il nuovo **comma 8-septies** prevede che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

¹² Si veda a riguardo il DM 24 ottobre 2007.

¹³ In tal senso l'articolo 39-*septies*, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Articoli 32 e 35

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di appalti pubblici e contributi previdenziali per cooperative e relativi consorzi nel settore dell'agricoltura)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione»;

***0b)* all'articolo 6, comma 8, lettera *g)*, la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;**

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

a) identico:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il

Testo del decreto-legge

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali** di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento **sia** all'attività del datore di lavoro committente **sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi**, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, **adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito**, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. **A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.** Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque** uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti **dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o** dalla presenza di agenti cancerogeni, **mutageni o biologici, di amianto o di** atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI **del presente decreto.** Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati *standard* contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 29:

b) identico:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-*ter*,»;

1) *identico;*

2) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

2) *identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, **sulla base delle indicazioni della** Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio **di infortuni e malattie professionali**, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL **e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda**. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono **dimostrare** di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e **al presente articolo**. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 **del presente** articolo.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

6-quater. *Identico*;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

c) *identico*:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e **per gli** addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro»;**

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

d) *identico*:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro »;**

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

e) *identica*;

«Art. 67. – *(Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio)*. –
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. **L'INAIL**, le ASL o l'ARPA hanno

f) *identico*:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. **Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL**, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. **L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato**, il datore di lavoro può avvalersi, **a propria scelta**, delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto con legge regionale, **o di altri** soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, **fornendo adeguata motivazione.** In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;

g) all'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla

13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza. **Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato,** il datore di lavoro può avvalersi, **a propria scelta,** di **altri** soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. **I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.** Le verifiche di cui al presente comma sono **effettuate a titolo oneroso** e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. **Per l'effettuazione delle verifiche** di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati **acquisiscono** la qualifica di incaricati di pubblico servizio **nell'esercizio di tale funzione** »;

g) all'articolo 88, comma 2, **la** lettera *g-bis*) **è sostituita dalla seguente:**

«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi,»;

la cui durata presunta non è superiore a
dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle
infrastrutture per servizi, **che non
espongano i lavoratori ai rischi di cui
all'allegato XI** »;

***g-bis)* all'articolo 88, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:**

**«2-bis. Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano agli
spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle
particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività,
individuare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute,
sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, che deve essere adottato
entro il 31 dicembre 2013»;**

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto,
in fine, il seguente articolo:

h) identico:

«Art. 104-bis. – (*Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei
e mobili*). – 1. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare
sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le

«Art. 104-bis. – (*Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei
o mobili*). – 1. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti **e con il
Ministro della salute**, da adottare
sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, **previa intesa in sede di**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi.»;

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

i) *identica*;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) *identica*;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) *identica*;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

n) *identica*.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-*ter* e 104-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere *b*), ed *h*), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *f*), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e con il Ministro della salute**, sentita la Commissione consultiva permanente

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi».

per la salute e sicurezza sul lavoro, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. *Identico.*

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. *Identico:*

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

a) *identica;*

b) all'articolo 56:

b) *identico:*

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

1) *identico:*

«Le autorità di pubblica sicurezza, le

«**A decorrere dal 1° gennaio 2014,**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;

l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, **alle** aziende sanitarie locali, **alle** autorità portuali, **marittime** e consolari, **alle** direzioni territoriali del lavoro e **ai** corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l'alea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

2) *identico*;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

3) *identico*.

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Testo del decreto-legge

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Le modalità di comunicazione **previste dalle** disposizioni di cui al comma 6 **si applicano** a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la

Testo del decreto-legge

autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**misure di semplificazione degli
adempimenti relativi
all'informazione, formazione,
valutazione dei rischi e sorveglianza
sanitaria per le imprese agricole, con
particolare riferimento a lavoratori a
tempo determinato e stagionali, e per
le imprese di piccole dimensioni».**

I **commi da 1 a 7 dell'articolo 32 e l'articolo 35** recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il **comma 7-bis dell'articolo 32 - inserito dalla Camera** - concerne il criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il successivo **comma 7-ter dell'articolo 32 - anch'esso aggiunto dalla Camera** - riguarda la misura dei contributi previdenziali ed assicurativi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadri, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

La **lettera 0a) - introdotta dalla Camera - dell'articolo 32, comma 1**, estende - con alcune specificazioni - ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. L'estensione riguarda: i volontari, ivi compresi quelli che effettuano servizio civile, i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di: associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali; Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di promozione sportiva; altri organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.

La successiva **lettera 0b) e la lettera a-bis) - anch'esse introdotte dalla Camera** - recano alcune modifiche sulle competenze in ordine alla definizione del "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", sistema previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

La **lettera a)** modifica la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Si ricorda che quest'ultimo è richiesto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

La novella: consente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (individuati dal decreto ministeriale previsto dalla novella di cui alla successiva **lettera b)**), la sostituzione della redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti; esclude dall'ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (dieci uomini-giorno nel testo originario del decreto-legge, **così modificato dalla Camera**), sempre che essi non comportino i rischi ivi menzionati.

La **lettera b)** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanarsi secondo la procedura definita dalla medesima **lettera b)**, **come modificata dalla Camera**, e dal successivo **comma 2)** l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operino in tali settori possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

In base alle novelle di cui alle **lettere c) e d)**, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguardi dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti.

Si prevede, inoltre, che gli istituti di istruzione ed universitari rilascino gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi equiparati ai lavoratori - **tale norma è stata inserita dalla Camera** -.

La **lettera e)** modifica la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza, per i lavori relativi a: costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali; ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti. Rispetto alla disciplina fino ad ora vigente, la novella prevede la definizione di modelli (da impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato secondo la procedura ivi definita.

La **lettera f)** è intesa a porre alcune semplificazioni nelle procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti. Dall'attuazione di tale novella non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come specifica il successivo **comma 3)**).

La **lettera g)** - **modificata dalla Camera** - esclude dall'ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore ai dieci uomini-giorno, intesi alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, sempre che non esponano i lavoratori ad alcuni rischi. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento - già prevista nella disciplina fino ad ora vigente - viene subordinata alla medesima condizione (di assenza di rischi), anziché alla condizione che essi non comportino determinati lavori edili o di ingegneria civile.

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale condizione si intenda soppressa.

La successiva **lettera g-bis)** - **inserita dalla Camera** - prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.

La **lettera h)** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura definita dalla medesima **lettera h)**, **come modificata dalla Camera**, e dal successivo **comma 2**, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri temporanei o mobili (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera).

Le **lettere da i) a n)** introducono la possibilità di invio in forma telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di alcune comunicazioni e notifiche.

I successivi **commi 4 e 5** del presente **articolo 32** demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita, **come modificata dalla Camera**, l'individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale).

I **commi 6 e 7** prevedono, in primo luogo, la soppressione dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro - obbligo che attualmente riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni -; tale soppressione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui devono essere definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati.

In secondo luogo, si modificano le modalità di comunicazione, tra alcune pubbliche amministrazioni, dei dati relativi agli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

*Si rileva che non appaiono univocamente definibili i termini di decorrenza delle nuove modalità, in quanto il **comma 6 - come modificato dalla Camera** - pone la data del 1° gennaio 2014, mentre il **comma 7** fa riferimento al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato; peraltro, l'inserimento della data del 1° gennaio 2014 nel **comma 6**, essendo la norma in forma di novella, potrebbe essere ritenuto tale da determinare un vuoto normativo per il periodo precedente la medesima data.*

In terzo luogo, sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, si limita l'obbligo, per la direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, di procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una relativa istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se resti fermo che la direzione possa procedere anche d'ufficio.*

Il comma 7-bis - inserito dalla Camera - dell'articolo 32 concerne la disciplina del criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La novella prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato nel seguente modo: spetta al bando di gara stabilire se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, sia determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; oppure se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, sia determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

In base alla novella, quindi, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 4, comma 2, lettera *i-bis*), del D.L. n. 70/2011, nello stabilire che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto (con l'aggiunta del comma *3-bis* all'articolo 81 del D.Lgs. n. 163/2006) un'analogha procedura volta ad escludere il costo del personale dai criteri per la scelta

dell'offerta migliore negli appalti pubblici; successivamente, tale norma è stata abrogata dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 201/2011¹⁴.

Il successivo **comma 7-ter - anch'esso inserito dalla Camera** - reca una norma di interpretazione autentica in materia di contributi previdenziali e di premi (relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Si chiarisce che il pagamento dei contributi e dei premi in misura ridotta, previsto per le zone montane e per le zone agricole svantaggiate, compete anche ai soggetti summenzionati non operanti in tali zone, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci (anche mediante contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile) in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

La norma, essendo di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo. Tuttavia, viene escluso il diritto alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il successivo **articolo 35** demanda a decreti interministeriali (emanati secondo le procedure ivi stabilite) la definizione di misure di semplificazione, relativamente a:

- la documentazione, anche ai fini dell'inserimento della stessa nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a prestazioni lavorative (diverse da quelle derivanti dalle ordinarie figure del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato) che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento (**capoverso 13-bis**);
- gli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni (**capoverso 13-ter, introdotto dalla Camera**).

Il decreto interministeriale relativo a questa materia non è esplicitamente qualificato come regolamento, al contrario di quello di cui al precedente capoverso 13-bis.

¹⁴ Al riguardo si segnala che taluni aspetti critici connessi alla concreta applicazione della norma erano già stati evidenziati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel Documento di consultazione del 2 agosto 2011.

Articolo 33

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni **altra** idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, **nel corso dei sei mesi precedenti il** compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

"Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Così recita l'articolo 4, comma 2 della legge n. 91 del 1992 (la quale reca "Nuove norme sulla cittadinanza").

Si tratta dunque di una delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana.

In questo caso, l'attribuzione della cittadinanza è automatica, condizionata tuttavia alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti (*nascita in Italia e*

ininterrotta residenza legale per 18 anni) e previa presentazione della dichiarazione in tempo utile (entro un anno).

Per quanto riguarda il requisito della residenza "senza interruzioni" si ricorda che, con circolare del 5 gennaio 2007, il Ministero dell'interno è intervenuto sull'argomento. Nel passato, infatti, l'interruzione della permanenza in Italia è stata motivo di preclusione alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 (ma lo stesso discorso è valido per l'articolo 4, comma 2) in quanto si riteneva non maturato il presupposto normativo. Ma nel mondo contemporaneo si sono affermate mutate condizioni di vita, le quali possono determinare brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale per motivate ragioni, quali, ad esempio, esigenze lavorative, di studio o di semplice arricchimento e scambio culturale. Sulla base di tali considerazioni – supportate peraltro da pronunce giurisprudenziali – le eventuali assenze temporanee sono oggi considerate non più pregiudizievoli ai fini della concessione dello *status civitatis*, a condizione che l'aspirante cittadino, recandosi all'estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale, vale a dire l'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza e il titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale, nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le ragioni dell'assenza - dovute comunque per lo più a necessità di studio, di lavoro, di assistenza alla famiglia di origine e di cure mediche - devono essere però comprovate da idonea documentazione che lo straniero è tenuto a produrre ad integrazione dell'istanza.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana deve essere resa dall'interessato all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

Alla dichiarazione devono essere allegati l'atto di nascita e la documentazione relativa alla residenza (così il d.P.R. n. 572 del 1993, all'articolo 3, comma 4; è il regolamento di esecuzione della legge del 1992).

Si considera (secondo il regolamento citato) legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.

Dell'articolo in commento, il **comma 1** prevede che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato (straniero nato in Italia e ivi residente per diciotto anni ininterrottamente) non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione (per fare un esempio: attestati di vaccinazione, certificati medici, ecc.).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge presentato al Parlamento, la norma recepisce "un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (Corte di appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia – I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di Lecce – II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013; Tribunale di Firenze – I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in Italia da

genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale”.

Il **comma 2** prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato (**nel corso dei sei mesi precedenti** il compimento del diciottesimo anno di età, **secondo modificazione apportata dalla Camera**), presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età.

In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

Articolo 34

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis.*A decorrere dal termine indicato nel comma *2-ter*, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65.»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-*bis*.

2-*ter*. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-*bis* e 2-*bis* trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-*bis*.

2-*quater*. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-*ter* rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

L'**articolo 34** prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. La norma concerne: il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto; il certificato di parto; il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione opera a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla novella in esame.

Tale decreto interministeriale deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della novella e deve far riferimento al sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010.

Il DM 26 febbraio 2010 disciplina il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Si ricorda che l'obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore pubblico e privato è sancito dall'articolo 7 del D.L. 179/2012 a partire dal 18 dicembre 2012.

Dall'ambito di applicazione della novella *appaiono esclusi* i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (**capoversi 1-bis e 2-bis del comma 1**).

Dalla novella di cui al presente **articolo 34**, ai sensi del **comma 2**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che una previsione analoga a quella di cui alla novella in esame è contenuta nel comma 3 dell'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001, relativamente alla fruizione dei congedi per malattia dei figli.

Articolo 36

(Proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 copertura delle

1. *Identico.*

2. Gli obiettivi di risparmio **rivenienti** dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013. **per la** copertura

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
 apportate dalla Camera dei deputati

spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

L'**articolo 36** dispone la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dei due Istituti sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, ai fini della copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga in oggetto.

La scadenza naturale dei richiamati organi di entrambi gli istituti è stata il 2 gennaio 2013, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 2 gennaio 2009; tale termine è stato già prorogato al 30 aprile 2013 dall'articolo 1, comma 402, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Più in particolare, il **comma 1** del presente **articolo 36** dispone la proroga del richiamato termine di scadenza, nelle more del completamento del processo di riordino degli enti previdenziali (di cui all'articolo 7, commi 1-14, del D.L. 78/2010, che ha portato alla soppressione, dal 31 maggio 2010, di IPSEMA, ISPESL - con relativo trasferimento di funzioni e personale all'INAIL - e IPOST - con relativo trasferimento di funzioni e personale all'INPS, nonché dell'ENAM - con relativo passaggio di funzioni e personale all'INPDAP -, nonché dell'ulteriore processo di riordino di cui all'articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2012 di INPDAP ed ENPALS, con relativo trasferimento di funzioni e personale all'INPS), al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.

Articolo 37
(Zone a burocrazia zero)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.*Identico.*

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

2.*Identico.*

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

3.*Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

4. Identico.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e

5. Identico.

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.*Identico.*

L'articolo 37 interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, nel filone di una normazione che negli ultimi anni è stata particolarmente copiosa; essa ha prodotto una stratificazione di disposizioni, la cui lettura coordinata risulta non sempre agevole, comprovata anche dalla clausola che esplicitamente ribadisce che resta fermo “quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese”.

In particolare l'oggetto dell'intervento sono i percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese, attivati tramite lo strumento delle convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5. La rubrica dell'articolo fa riferimento alla possibilità, prevista dall'art. 37-bis del D.L. 179/2012, di individuare, nell'ambito delle attività sperimentali, “zone a burocrazia zero”, nelle quali provare forme di *deregulation* controllata ed utilizzare le risorse previste per le zone franche urbane disagiate.

Secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.L. 5/2012 le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. Con riguardo all'oggetto delle attività di sperimentazione il citato articolo 37-bis del D.L. 179/2012 ha previsto che nell'ambito di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Tale disciplina non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica.

Va peraltro ricordato che l'articolo 37-*bis* abroga la precedente disciplina in materia di zone a burocrazia zero contenuta nell'articolo 43 del D.L. 31-5-2010 n. 78. L'articolo 43 prevedeva la possibilità che le "zone a burocrazia zero" fossero istituite "nel Meridione d'Italia", con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. In tali zone le nuove iniziative produttive avviate avrebbero goduto di una serie di vantaggi in termini di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi. La Corte costituzionale con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. La legge n. 183 del 2011 aveva peraltro esteso in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Con riguardo alle convenzioni, il **comma 1** prevede che i soggetti sottoscrittori possono stipularle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame; il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava - in proposito - che "ulteriori difetti di coordinamento con l'ordinamento (in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento con le discipline previgenti, oppure introducendo disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, senza, tuttavia, collocarle al loro interno) si riscontrano: (...) all'articolo 37, che, intervenendo in materia di zone a burocrazia zero, fa sistema con l'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012, in particolare fissando un termine per la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste al fine di «attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio»".

Si ricorda peraltro che l'articolo 37-*bis* del D.L. 179/2012 aveva previsto che le sperimentazioni attivate con lo strumento delle convenzioni possono proseguire fino al 31 dicembre 2013.

Il **comma 2** attiene alle attività sperimentali di semplificazione attivate con le convenzioni sopra citate, per le quali si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale. La finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

Secondo i dati forniti nella Relazione che il Governo, allo scadere della XVI legislatura, ha presentato alle Camere in materia di "Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese" (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 1 del 2012) le sperimentazioni in corso alla data del 25 marzo 2013 sono le seguenti: a) Regione Abruzzo, Comuni della Regione e altre amministrazioni: Attuazione SUAP b) Regione Sicilia, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modulistica standardizzata per riforma SUAP c) Regione Toscana, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modello procedurale unificato per la conferenza di servizi telematica; d) Regione Veneto, Comuni della Regione, altre amministrazioni e Unioncamere Veneto: regime SUAP telematico; e) Provincia di Potenza, Comuni della provincia ed altre amministrazioni: informatizzazione del procedimento e "zone a burocrazia zero".

Il **comma 3** prevede che i soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato.

La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha aggiunto un comma 3-bis, in base al quale si intendono non sottoposte a controllo - dall'interpretazione sistematica è dato desumere che ci si riferisca a quelle svolte nelle zone a burocrazia zero - tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni in questione.

I **commi 4 e 5** prevedono nuovi compiti per il Ministero dello sviluppo economico:

- promuovere l'accesso alle informazioni, comprese quelle in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato, tramite il proprio sito istituzionale;
- predisporre, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

Il **comma 6** prevede che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della

Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale. Infine si prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale agli adempimenti di cui al presente articolo, presumibilmente i nuovi compiti assegnati al MISE, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Identico.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Per intendere le disposizioni di questo, vale preliminarmente richiamare, per alcuni suoi salienti profili, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il *regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*.

Secondo tale disciplina, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B e C), in ragione del loro grado di pericolosità.

Le attività sono puntualmente elencate (per ciascuna categoria) nell'allegato I al medesimo regolamento, che le assoggetta ad una disciplina differenziata.

La categoria A annovera le attività poco rischiose; le categorie B e C, le attività con livelli di rischio medio-alti.

Solo per queste ultime categorie B e C, il regolamento del 2011 prevede (all'articolo 3) l'obbligo per gli enti e i privati responsabili delle attività, di

richiedere *con apposita istanza* al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Ne segue una differenziazione degli adempimenti, a seconda della categoria di rischio dell'attività. Essa è schematizzabile nel modo che segue:

Categoria di attività	Istanza preliminare per ottenere il parere di conformità (art. 3 d.P.R. 151/2011)	Istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art. 4 d.P.R. 151/2011)
A	NO	SÌ
B	SÌ	SÌ
C	SÌ	SÌ

Rispetto all'elenco di attività previsto dalla normativa previgente (che era recata dal decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982), il nuovo elenco dell'allegato I del regolamento del 2011 (il d.P.R. n. 151, si è ricordato) prevede l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi ad attività non considerate dalla precedente disciplina.

Le nuove attività introdotte si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri)¹⁵;
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali possono dirsi le 'nuove attività', prevista dal d.P.R. n. 151 del 2011.

Il **comma 1** semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle 'nuove attività' (ossia le attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi perché introdotte dal regolamento del 2011).

La semplificazione consiste nell'esonero dalla presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'istanza preliminare per i progetti di nuovi

¹⁵ L'art. 55, comma 1-*bis*, del D.L. 1/2012 ha disposto che per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, vale a dire "gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri", i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal D.Lgs. 264/2006 e dal D.M. Infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2005.

impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Il medesimo d.P.R. n. 151 del 2011 reca una disposizione transitoria, per gli enti e privati responsabili di 'nuove attività' (introdotte dall'Allegato I di quel regolamento) già in atto alla data di pubblicazione del regolamento (ossia il 22 settembre 2011)

Tali soggetti devono espletare gli adempimenti prescritti dal regolamento entro 2 anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 7 ottobre 2013 (questo termine, inizialmente fissato al 7 ottobre 2012, è stato prorogato di un anno dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012).

Il **comma 2** proroga di un ulteriore anno - vale a dire al 7 ottobre 2014 - il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti responsabili delle c.d. nuove attività (ferma restando l'esclusione disposta dal comma 1 dell'articolo in commento).

I due commi si pongono, sul piano contenutistico, quali modificazioni o integrazioni (dettate con legge) rispetto al d.P.R. n. 151 del 2011 (che è un regolamento), senza tuttavia assumere la forma di novelle a quell'atto normativo.

Articolo 39

(Beni culturali: uso individuale, autorizzazione paesaggistica, ARCUS)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

a) *identica;*

b) all'articolo 146:

b) *identico:*

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, **comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.**»;

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

2) *identico.*

Testo del decreto-legge

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3)soppresso.

1-bis.I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter.Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 39** reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica.

Nel corso dell'esame presso la Camera, inoltre, è stata inserita l'abrogazione delle disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa ed è stata prevista la revisione del DM 182/2008, con il quale sono stati dettati criteri e modalità per l'utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, destinati ai beni e alle attività culturali.

In particolare, il **comma 1, lett. a)**, novella l'art. 106 del d.lgs. 42/2004 affidando al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione - che, in base all'articolo citato, spetta al soprintendente - del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero.

La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di un chiarimento del quadro normativo vigente, poiché, in base all'art. 17, comma 3, lett. l), del DPR 233/2007, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, la competenza a concedere in uso i beni culturali in consegna allo stesso Ministero spetta al direttore regionale e non al soprintendente.

L'art. 106 del d.lgs. 42/2004 dispone che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere a singoli richiedenti l'uso dei beni culturali che hanno in consegna, purché per finalità compatibili con la loro destinazione culturale (ad esempio, un immobile può essere concesso ad una università, purché ne faccia sede di conferenze e di studio). Per i beni in consegna al Ministero, la determinazione del canone (secondo gli indirizzi dettati dall'art. 108) era rimessa dal codice al soprintendente.

La **lettera b)** del comma 1, che novella i commi 4 e 5 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, modifica il termine di efficacia

dell'autorizzazione paesaggistica e incide sul procedimento amministrativo di rilascio della medesima autorizzazione. In particolare, la lettera b):

- aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 146, estendendo l'efficacia quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica - nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione - a tutta la durata dei medesimi lavori. La norma originariamente adottata dal Governo precisa che l'autorizzazione si considera efficace, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi; **tale limitazione temporale è stata soppressa nel corso dell'esame presso la Camera (numero 1)**;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 146, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

- modifica il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 146 dimezzando da 90 a 45 giorni il termine per l'espressione del parere obbligatorio non vincolante del soprintendente, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel caso specifico in cui siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e sia stato positivamente verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle medesime prescrizioni. Decorso tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione (numero 2);

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stata soppressa, infine, la previsione di cui al numero 3) della lettera b) del comma 1, che sostituisce i primi tre periodi del comma 9 dell'articolo 146, stabilendo che, trascorso il termine di 45 giorni senza che il soprintendente abbia reso il parere vincolante, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 146, comma 8, il soprintendente rende il parere vincolante di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

I primi tre periodi del comma 9 dell'art. 146, sostituiti dalla novella di cui al numero 3, prevedevano che, in assenza del parere di cui al comma 8, l'amministrazione competente indicasse una conferenza di servizi - alla quale il soprintendente era tenuto a partecipare o a fare pervenire il parere scritto - che avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente poteva provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Si segnala, da ultimo, che la soppressione del numero 3) della lettera b) del comma 1 era inclusa tra le condizioni formulate dall'VIII Commissione (ambiente) nel parere favorevole approvato nella seduta dell'11 luglio.

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame presso la Camera, abroga le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS

Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al MIBAC della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e alle attività culturali, e prevedono la revisione del DM 182/2008.

In particolare, il predetto **comma 1-bis** abroga i commi 24-30 dell'art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che avevano disposto:

- la messa in liquidazione dal 1° gennaio 2014 di ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività ad essa demandate e con trasferimento al medesimo dicastero – che subentra anche in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società – di tutti i beni residuanti dalla liquidazione (commi 24, 27 e 28);
- la nomina con decreto interministeriale di un commissario liquidatore, con durata in carica fino al 31 dicembre 2014. Al commissario è stata affidata, in particolare, la messa in liquidazione e il completamento esclusivamente delle attività in corso di svolgimento, affidate ad Arcus ai sensi dell'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, per le quali fossero sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o fossero già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e fossero già stati contratti i relativi mutui (commi 25 e 26);
- la novella dell'art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), in base alla quale è stato introdotto il termine finale del 2016 per l'assegnazione di una quota del 3% del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (di cui al co. 1 del medesimo art. 32) alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (comma 29).

Al riguardo, la relazione illustrativa (A.S. 3396), esplicitato che il Fondo in questione era destinato a cessare a tale data ove non rifinanziato per le annualità successive, chiariva che, al termine del 2016, sarebbe tornato ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto dall'art. 60, co. 4, della L. 289/2002 (v. *infra*);

- l'assegnazione della quota del 3% del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali al Mibac per la destinazione alla realizzazione di progetti per i beni e le attività culturali di assoluta rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni (comma 30).

Al riguardo si evidenzia che l'abrogazione disposta dal comma 1-bis in esame non fa venir meno il termine del 2016 per la destinazione della quota suddetta alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, che resta prevista dal testo vigente dell'art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011.

In relazione alle previsioni relative alla liquidazione di Arcus, si vedano le argomentazioni rese dal Ministro per i beni e le attività culturali nel corso di una apposita [audizione](#) svolta presso la 7^a Commissione del Senato il 13 giugno 2012.

Il **comma 1-ter**, pure **inserito durante l'esame presso la Camera**, dispone che - con decreto interministeriale (Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze) - si provveda alla revisione del D.I. 24 settembre 2008, n. 182 (v. *box*), prevedendo la trasmissione dell'atto di indirizzo annuale per ARCUS al Consiglio superiore dei beni culturali, il quale ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione.

Si dispone, inoltre, che lo schema dello stesso atto di indirizzo sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto contenente l'atto di indirizzo può essere adottato.

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se al Consiglio superiore dei beni culturali si intenda trasmettere l'atto di indirizzo o lo schema dello stesso, anche in relazione alla possibilità che il parere delle Camere possa essere reso alla luce delle eventuali osservazioni del Consiglio superiore dei beni culturali.

Il comma contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

ARCUS Spa è stata istituita dall'art. 2 della L. 291/2003 (che ha sostituito l'art. 10 della L. 352/1997, con il quale il Ministro era stato autorizzato alla costituzione della SIBEC Spa -Società italiana per i beni culturali-, mai divenuta operativa) per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La medesima disposizione ha previsto che annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società (si veda, da ultimo, con riferimento all'anno 2012, il [Doc. CLXVI, n. 4](#)). Il controllo sulla gestione finanziaria della società è esercitato dalla Corte dei conti.

Sempre ai sensi dell'art. 10, L. 352/1997, per lo svolgimento delle sue funzioni la società può contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, co. 4, della L. 289/2002 (L. finanziaria 2003), nei limiti delle quote già preordinate come limiti d'impegno, secondo criteri definiti da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 60, co. 4, della L. 289/2002 ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, per la definizione dei criteri di utilizzo e destinazione di tale quota, ad un regolamento interministeriale che è stato adottato - dopo una fase transitoria - con il D.I. 24 settembre 2008, n. 182, entrato in vigore il 3 dicembre 2008.

Ai sensi del D.I. 182/2008, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, individua gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali va calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali; a sua volta, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolato il 3% per interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e trasporti, sono indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità (sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale per un importo non inferiore al 50% delle risorse disponibili; interventi di tutela paesaggistica per un importo non inferiore al 30% delle risorse disponibili; interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo per un importo non superiore al 20% delle risorse disponibili; assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie). Le proposte di intervento devono pervenire ad ARCUS Spa. Il programma degli interventi finanziabili è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il MIBAC presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati.

In seguito, l'art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3% del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie - istituito dal co. 1 dello stesso articolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016 -, disponendo che l'assegnazione è disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al CIPE medesimo viene trasmessa annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Il comma 16 ha, altresì, previsto che, a partire dal 2012, il citato 3% è definito esclusivamente nei nuovi termini previsti.

Articolo 40

(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,» e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del turismo** » e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, **ai fini della loro riassegnazione**, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero **dei** beni e **delle** attività culturali e **del turismo** per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento **all'**entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

L'articolo 40 - al quale la Camera dei deputati ha apportato **modifiche puramente formali** - prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

In particolare, l'art. 40 novella l'art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (convertito dalla L. 75/2011), - che aveva consentito al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, in deroga al regime ordinario (di cui all'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003), con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale (individuate dall'art. 15, co. 3, lett. a-f), del D.P.R. 233/2007), al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, comunque garantendo l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette - disponendo che il Ministro possa anche versare le stesse risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Per tali versamenti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, affinché gli stessi introiti siano riassegnati, a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del MIBAC per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'ultimo periodo dell'articolo in esame mantiene fermi, in ogni caso, gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti dall'art. 4, co. 85, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), come modificato dall'art. 1, co. 78, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Articolo 41
(Disposizioni in materia ambientale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. *(Gestione delle acque sotterranee emunte)* 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda

1. *Identico:*

«Art. 243. *(Gestione delle acque sotterranee emunte)* 1. **Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.**

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio *in loco*, che risultino tecnicamente idonei.

3. *Identico.*

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

4. *Identico.*

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

2. All'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro

della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. **A tal fine** il progetto **di cui** all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche **qualitative e** quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di **controllo e monitoraggio** della porzione di acquifero **interessata**; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, **trattamento** e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze **ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.**

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricevente, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».

2. *Identico:*

«2-*bis*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del **presente** decreto».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identico:*

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e **utilizzate** per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

b) *identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a *test* di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del *test* di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

«2. *Identico.*

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al *test* di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi **ai limiti del test** di cessione tramite operazioni di trattamento che **rimuovano** i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che **consentano** di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

3-bis. Identico».

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del *test* di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per il territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano **installati**, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. *Identico.*

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e **all'**avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

6-bis. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari *ad acta* di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo

7. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:

«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II, dopo le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

parole: «le risorse geotermiche», sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento *offshore* di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».

Comma 1 (Disciplina delle acque di falda emunte)

Il **comma 1** provvede a riscrivere l'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale)¹⁶ al fine di semplificare la disciplina, in esso recata, delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti.

Prima dell'emanazione del d.lgs. 152/2006, in assenza di una chiara indicazione da parte della normativa previgente, la tesi prevalente (sostenuta, dallo stesso Ministero dell'ambiente) prevedeva che le acque di falda emunte dovessero essere considerate sempre e comunque quali rifiuti liquidi, con il conseguente appesantimento delle procedure autorizzative; rendendo quindi più laboriose le procedure di bonifica. Con l'adozione dell'articolo 243 del Codice si è invece chiarito che i limiti di emissione applicabili alla fase dello scarico delle acque emunte sono quelli previsti per le acque

¹⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

reflue industriali. Tuttavia, la disposizione non ha chiarito in modo esplicito il regime applicabile a dette acque al momento dell'emungimento.

La principale finalità della disposizione in commento è quindi quella di chiarire la non applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti.

E' questa infatti la sostanza del nuovo comma 4 dell'art. 243, secondo cui le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l'altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici (artt. 100-108).

I *commi 1 e 2* dell'art. 243, **riscritti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevedono una serie di interventi finalizzati ad impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, che prevede una disciplina che deve essere applicata nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, la nuova formulazione adottata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sembra estendere il campo di applicazione a tutte le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.

Un'ulteriore differenza rispetto al testo iniziale del decreto-legge, risiede nel fatto che il nuovo testo del **comma 1** disciplina in maniera più dettagliata gli interventi da mettere in atto per le indicate finalità. Viene infatti previsto, al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati:

- l'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite terminazione idraulica con emungimento e trattamento;
- l'individuazione e l'adozione delle migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento.

Si fa notare che rispetto al testo iniziale del decreto-legge, ove gli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi in via residuale (solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse), nel nuovo testo l'emungimento compare sia tra le misure di messa in sicurezza, sia tra quelle di eliminazione delle fonti di contaminazione. Solo in questo secondo caso l'emungimento pare configurarsi come opzione residuale.

Con riferimento a tale opzione (bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento), da perseguire "in subordine", il nuovo testo del comma 1 dispone che in tale evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica

di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del d.lgs. 152/2006.

Il nuovo testo del *comma 2* limita il ricorso al barrieramento fisico nei soli casi in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al precedente comma 1 e secondo le modalità dallo stesso previste.

Il *comma 3*, relativamente allo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, chiarisce che esso deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

Il *comma 5* riproduce nella sostanza quanto disposto dal previgente comma 2 relativamente alla possibilità - in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del Codice -, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, di reimmettere, previo trattamento, le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.

L'unica modifica che appare di rilievo rispetto al testo previgente appare la disposizione integrativa che consente "reiterati cicli di emungimento e reimmissione".

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il *comma 5* è stato modificato. Le principali modifiche sono volte:

- a chiarire che i citati cicli reiterati possono comprendere non solo le fasi di emungimento e reimmissione, ma anche la fase intermedia di trattamento;
- ad introdurre una eccezione al divieto, per le acque emunte che vengono reimmesse nell'acquifero, di contenere altre acque di scarico o altre sostanze.

L'eccezione introdotta riguarda le sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

Il *comma 6* è stato oggetto di una riscrittura nel corso dell'esame in prima lettura che ha chiarito che il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

Commi 2, 3, 3-bis e 3-ter (materiali di scavo)

Il **comma 2** reca una disciplina, in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, derogatoria delle disposizioni dettate dal regolamento di cui al D.M. 161/2012¹⁷.

¹⁷ D.M. 10 agosto 2012, n. 161, *Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*.

In particolare, la disposizione novella l'art. 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevedendo l'aggiunta di un comma 2-*bis* che limita l'applicazione del D.M. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Viene altresì disposto che il D.M. 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del Codice.

Relativamente alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del Codice, per le quali viene stabilita la non applicazione, in ogni caso, del D.M. 161/2012, si ricorda che tali ipotesi riguardano i seguenti materiali (ai sensi dei commi 1 e 5 del citato art. 109):

- materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- inerti, materiali geologici inorganici e manufatti;
- materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri;
- fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Si ricorda che l'art. 49 del D.L. 1/2012¹⁸ ha demandato ad apposito decreto la regolamentazione per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Lo stesso articolo ha previsto l'abrogazione della disciplina delle terre e rocce da scavo dettata dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 161/2012 che ha dettato le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti (e pertanto escluse dall'applicazione della normativa sui rifiuti) ai sensi dell'articolo 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006, e stabilito l'abrogazione dell'art. 186.

Relativamente all'applicazione del D.M. 161/2012 si segnala altresì che tale decreto non si applica, per quanto disposto dall'art. 17-*bis* del D.L. 74/2012¹⁹, nelle zone di Emilia, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Il **comma 3** novella le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto introdotte dall'art. 3 del D.L. 2/2012²⁰ utilizzati per vari scopi, tra i quali la realizzazione di riempimenti e livellamenti del terreno.

Le modifiche apportate al testo previgente consistono innanzitutto in una modifica nella definizione delle citate matrici materiali di riporto, articolata in particolare:

¹⁸ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*.

¹⁹ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122.

²⁰ D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, *Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 28.

- nell'esplicitazione, nella definizione, del riferimento ai materiali di origine antropica in cui si intendono compresi "residui e scarti di produzione e di consumo";
- nell'introduzione del test di cessione volto a verificare l'eventuale contaminazione.

Relativamente all'utilizzo dei materiali di riporto, il nuovo testo dell'art. 3 prevede un netto cambiamento.

Il testo previgente disponeva infatti l'applicazione ai riporti del D.M. 161/2012 e, nelle more della sua adozione, prevedeva che tali riporti venissero considerati sottoprodotti solo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (origine delle sostanze o degli oggetti da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante; utilizzo della sostanza o dell'oggetto, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; utilizzo della sostanza o dell'oggetto direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; legalità dell'ulteriore utilizzo).

Il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 152/2006, la sottoposizione delle matrici materiali di riporto a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. ambiente 5 febbraio 1998²¹, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Si ricorda che ai sensi delle citate lettere b) e c) sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 2/2012, i citati riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto.

Il citato articolo 9 del D.M. 5 febbraio 1998 reca una serie di norme tecniche, anche con rinvii alle opportune norme UNI, per l'effettuazione del test di cessione.

Le nuove disposizioni dettate dal comma in esame prevedono, a seconda della conformità o meno ai limiti del citato test di cessione, gli interventi da effettuare. Viene altresì previsto che i costi connessi alle attività per consentire l'utilizzo dei riporti (nuovo comma 3-*bis* dell'art. 3 del D.L. 2/2012) siano posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.

²¹ Recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

Il **comma 3-bis**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina speciale che (ferma restando quella dettata dall'art. 49 del D.L. 1/2012²²) è finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie dei seguenti interventi:

- reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari;
- altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

Gli utilizzi citati sono consentiti al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- la caratterizzazione dei materiali citati, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori alle soglie di cui all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in funzione della destinazione d'uso;
Si ricorda che nell'Allegato 5 sono elencate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso (a verde pubblico, privato e residenziale oppure ad uso commerciale e industriale) dei siti da bonificare, nonché le CSC nelle acque sotterranee.
- vi sia conformità al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Il **comma 3-ter** consente la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i predetti materiali.

Si consente la citata restituzione:

- qualora ricorrano, per le citate aree, le medesime condizioni previste dalla precedente disposizione per i suoli e per le acque sotterranee (cioè valori inferiori alle CSC di cui all'allegato 5);
Si ricorda che ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) viene definito "sito non contaminato".
- previa comunicazione al Ministero dell'ambiente, da parte del soggetto interessato, dei risultati della caratterizzazione, validati dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

Comma 4 (interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti)

²² Si veda, riguardo ai contenuti dell'art. 49, quanto detto nel commento al comma 2 dell'articolo in commento.

Il **comma 4** dell'articolo 41, *nel contesto delle disposizioni di carattere ambientale*, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'art. 3 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001)²³, attraverso una modifica alla lettera e.5) del comma 1 del medesimo articolo. La finalità è quella di far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, sia non necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili.

Ai sensi della citata lettera e.5) è da considerare come intervento di nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Comma 5 (Situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nel Lazio)

Il **comma 5** novella il comma 359 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013)²⁴ al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma.

Commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 7 (Situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania)

Il **comma 6** detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria:

- alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati;
- alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

I decreti, adottati sentiti gli enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, le disposizioni relative ai commissari *ad acta* per la Campania sono state integrate con l'aggiunta di tre nuovi commi.

²³ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

²⁴ L. 24 dicembre 2012, n. 228, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*.

Il **comma 6-bis** prevede che tali commissari possano avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-*bis* dell'art. 1 del D.L. 196/2010²⁵.

Il comma 2 richiamato ha previsto la nomina da parte del Presidente della Regione Campania, per la durata di 36 mesi, di commissari straordinari a cui lo stesso comma ha attribuito una serie di poteri finalizzati a garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella medesima regione. Il successivo comma 2-*bis* ha attribuito ai medesimi commissari ulteriori poteri, finalizzati a garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti.

Ai sensi del **comma 6-ter**, i commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990²⁶, al fine di assicurare:

- l'efficace coordinamento e accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi;
- l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi;
- la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete;
- il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti;
- le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006.

Il citato comma 7 dispone che le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato.

Il **comma 6-quater** introduce il divieto di importazione in Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Tale divieto:

- viene disposto nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

²⁵ D.L. 26 novembre 2010, n. 196, *Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 gennaio 2011, n. 1.

²⁶ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

- viene giustificato in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella medesima regione.

Il **comma 7** pone a carico degli enti e dei soggetti inadempienti, secondo le modalità da stabilirsi con i decreti di nomina dei commissari *ad acta*, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6.

Comma 6-quinquies (Commissariato Bonifiche e tutela delle acque in Campania)

Il **comma 6-quinquies**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una disposizione volta principalmente alla definizione del contenzioso ancora in atto derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania ai sensi dell'O.P.C.M. 3849/2010, cessato il 31 dicembre 2012.

In particolare la norma prevede l'assegnazione al Commissario Delegato di cui all'art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010 (prorogato con l'art. 2 del D.L. 1/2013²⁷), in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di:

- definire entro il 31 dicembre 2013 il valore economico del contenzioso predetto e gli enti legittimati al subentro;
- garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere.

Lo stesso comma dispone che alle citate attività si procede con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato e anche dell'Avvocatura della Regione Campania.

Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

L'ultima proroga relativa alla gestione commissariale per le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e tutela delle acque superficiali della regione Campania è stata disposta, fino al 31 dicembre 2012, con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012 (G.U. 25 settembre 2012, n. 224). Tale data coincideva infatti con il termine ultimo di durata delle gestioni commissariali esistenti previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 (recante disposizioni di riordino della protezione civile).

I due riferimenti normativi citati dal comma in esame fanno entrambi riferimento allo stesso commissario. L'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 3849/2010 ha infatti nominato Mario Pasquale De Biase quale Commissario delegato per il completamento, entro il 31 dicembre 2011, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei

²⁷ D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, *Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° febbraio 2013, n. 11.

comuni di Ischia (Napoli), frazione Pilastrì, Montaguto (Avellino) e Nocera Inferiore (Salerno), di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006, n. 3532/2006 e n. 3484/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Il successivo comma 6 ha altresì nominato lo stesso De Biase quale commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale precedente, di cui all'O.P.C.M. 3654/2008.

L'art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010 ha attribuito al medesimo Commissario De Biase, delegato ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'O.P.C.M. n. 3849, il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta).

In deroga al citato divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012, l'art. 2 del D.L. 1/2013 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni, di cui all'art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010.

Commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (Impianti geotermici pilota)

Il **comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, novella l'art. 1 del D.Lgs. 22/2010²⁸ - che disciplina l'ambito di applicazione della medesima legge, la quale ha disciplinato il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – al fine di chiarire (mediante l'aggiunta di un comma 3-ter) che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

Conseguentemente il **comma 7-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca una serie di novelle agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 al fine di chiarire gli impianti geotermici pilota di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 22/2010 sono (sempre) assoggettati a VIA statale.

Tali impianti vengono infatti inseriti nell'allegato II che elenca i progetti sottoposti a VIA statale, mentre vengono esclusi dagli allegati III e IV che elencano i progetti sottoposti, rispettivamente, a VIA regionale e verifica di assoggettabilità (alla VIA) di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il citato comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 22/2010 dispone che sono “di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW”.

Il **comma 7-quater introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, integra il disposto della lettera e-bis) dell'art. 4 del D.Lgs. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti

²⁸ D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, *Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)²⁹ al fine di escludere dalla c.d. normativa Seveso da esso recata, gli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 22/2010.

²⁹ D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*.

Articolo 41-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

***c)* che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;**

***d)* che ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.**

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

L'articolo 41-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, disciplina l'uso dei materiali da scavo.

Il **comma 1** dell'articolo reca, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale)³⁰, norme volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012³¹. La norma fa riferimento ai materiali da scavo definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato D.M. 161 prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti.

Si fa notare che il richiamo all'art. 266, comma 7, sembra finalizzato a restringere l'applicazione della disposizione ai piccoli cantieri (dato che a tali cantieri si riferisce il citato comma 7).

La precisazione del fatto che tali disposizioni operano in deroga al D.M. 161 non sarebbe necessaria dato che, come ha avuto modo di chiarire il Ministero dell'ambiente con nota del 14 novembre 2012, tale decreto non si applica ai "piccoli cantieri", dato che per essi viene prevista dall'art. 266, comma 7, del Codice, una specifica regolamentazione. Lo diventa però nel momento in cui il successivo comma 5 estende l'applicabilità del comma 1 ai cantieri più grandi purché non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o valutazione di impatto ambientale (VIA).

Relativamente al disposto dell'art. 266, comma 7, si ricorda che esso ha demandato ad apposito decreto interministeriale la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Si fa altresì notare che i commi 1-4 dell'articolo in commento riproducono in maniera quasi fedele le disposizioni dell'art. 27 dell'[A.S. 3162-B](#) della XVI legislatura.

³⁰ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

³¹ D.M. 10 agosto 2012, n. 161, *Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*.

Ciò premesso, il comma 1 prevede che l'assoggettamento al regime dei sottoprodotti (di cui all'art. 184-*bis* del Codice), possa avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del Codice, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Si fa notare che le condizioni a), c) e d) sono analoghe alle condizioni previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 184-*bis*³² del D.Lgs. 152/2006 per l'applicazione del regime dei sottoprodotti in luogo della disciplina sui rifiuti.

Il **comma 2** prevede che il rispetto delle condizioni citate dal comma 1 sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi del D.P.R. 445/2000³³, precisando:

- le quantità destinate all'utilizzo;
- i tempi previsti per l'utilizzo;
- il sito di deposito.

³² È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

³³ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*

Viene altresì specificato che il deposito non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa all'ARPA sono comunicate entro 30 giorni al comune del luogo di produzione.

Il **comma 3** prevede che il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo utilizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.

Il **comma 4** prevede che il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti sia accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-*bis* del D.Lgs. 286/2005³⁴.

Il **comma 5** estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1-4 anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette a AIA o VIA.

La norma consente di colmare un vuoto normativo venutosi a creare nel settore delle terre e rocce da scavo in seguito alla conversione in legge del D.L. 43/2013³⁵, il cui art. 8-*bis* ha introdotto una disposizione, poi ripresa dal comma 2 dell'art. 41 del presente decreto-legge (che ha introdotto un comma 2-*bis* all'art. 184-*bis* del Codice) che esclude l'applicazione del D.M. 161/2012 per le terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di attività ed opere non soggette ad AIA o VIA.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione dell'art. 8-*bis* del D.L. 43/2013, dato che esso contiene disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dall'articolo in commento e dal comma 2 dell'art. 41.

³⁴ D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, *Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*.

³⁵ D.L. 26 aprile 2013, n. 43, *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2013, n. 71.

Articolo 41-ter

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;

c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;

d) dopo la lettera k) sono aggiunte le seguenti:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«kk-bis)Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettoltri per i distillati e di 1.000 ettoltri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;

kk-ter)Frantoi».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis)Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;

b)dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

«oo-bis)Stabilimenti di produzione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».

L'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice ambientale)³⁶, e segnatamente dall'articolo 269, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato.

Il **comma 1** modifica la parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, contenente l'elenco degli impianti e delle attività non sottoposti all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche (art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006). L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. In tal caso si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi di qualità dell'aria e dalle normative regionali. In particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti ed attività:

- i silos per i materiali vegetali (lettera a del comma 1, che modifica la lettera m della parte I dell'Allegato IV);
- gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas (lettera b del comma 1, che aggiunge la lettera v-bis nella parte I dell'Allegato IV);
- le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva e gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. La norma precisa che sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e

³⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*

stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate nei predetti stabilimenti (lettera d del comma 1, che aggiunge la lettera *kk-bis* nella parte I dell'Allegato IV);

- i frantoi (lettera e del comma 1, che aggiunge la lettera *kk-ter* nella parte I dell'Allegato IV);

Un'ulteriore modifica (lettera c del comma 1) all'elenco di cui alla parte I dell'Allegato IV è volta a modificare la lettera z) dell'elenco medesimo al fine di considerare non sottoposti all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche gli allevamenti effettuati in ambienti confinati³⁷ in cui il numero di capi effettivamente presenti, e non potenzialmente presenti (come previsto nel testo vigente), è inferiore a quello indicato per le diverse categorie di animali nella tabella dell'allegato.

Il **comma 2** modifica la parte II dell'Allegato IV alla parte V del Codice, contenente l'elenco di specifiche categorie di stabilimenti, per le quali l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni in forma semplificata (autorizzazioni di carattere generale - nelle quali sono stabiliti tra l'altro i valori limite di emissione - riferite ad intere categorie di stabilimenti, inclusi, in particolare, quelli elencati nella parte II dell'Allegato IV) e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi (art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006). In particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti e stabilimenti:

- gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'Allegato IV (lettera a del comma 2, che inserisce la lettera *v-bis* nella parte II dell'Allegato IV);
- gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'Allegato IV (lettera b del comma 2, che inserisce la lettera *oo-bis* nella parte II dell'Allegato IV).

³⁷ Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Articolo 42
(Soppressione di certificazioni sanitarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo **decreto legislativo** 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

a) *identica*;

1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

3) all'articolo 3, secondo comma, letteraf), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per

b) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all'articolo 4, primo comma, letterae), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all'articolo 11, secondo comma, letterac), del decreto del Presidente della

c) identica;

d) identica;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

4) all'articolo 1, comma 1, letterab), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all'articolo 2, comma 1, letterab), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, letterac), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

e) *identica.*

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. All'articolo **32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

a) *identica;*

b) al terzo comma, le parole: «Le

b) *identica.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sudette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239,

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, **non si applicano** le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

è abrogata.

L'articolo 42 - di cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali - sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro](#).

In particolare, tra i certificati abrogati, si ricorda il certificato di sana e robusta costituzione in relazione all'ammissione ad istituti scolastici ed alle scuole convitto professionali per infermiere, quello per il servizio farmaceutico e per l'assunzione nel pubblico impiego, quello per la nomina a giudice di pace o a giudice onorario aggregato.

Viene poi stabilito che, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al suddetto D.Lgs. 81/2008, non trovano applicazione, in virtù delle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4, del regolamento di cui al R.D. 147/1927.

Articolo 42-bis

(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o inaggravate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

L'**articolo 42-bis** è stato **introdotto dalla Camera**. Esso concerne la disciplina che già esclude³⁸, per alcune patologie, dopo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, ogni visita medica intesa all'accertamento della permanenza dello stato invalidante da parte dell'INPS.

L'**articolo 42-bis** prevede, in merito, che la verifica possa essere svolta limitatamente alle situazioni incerte (**comma 2**) e che il soggetto interessato non perda il diritto a percepire la provvidenza (di cui è titolare) qualora i verbali di visita non siano immediatamente vidimati dal responsabile preposto (**comma 3**).

³⁸ Disciplina di cui all'[art. 97, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, e al [D.M. 2 agosto 2007](#).

Articolo 42-ter

(Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

«14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

L'articolo 42-ter - introdotto dalla Camera - interviene in materia di benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

La novella prevede che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, per i lavoratori che risultino, alla data del 22

giugno 2013 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), cessati dal lavoro per mobilità oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Si dispone, di conseguenza, che i provvedimenti di revoca delle certificazioni siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Si ricorda che l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 257/1992, ha concesso un beneficio previdenziale per determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa siano stati esposti all'amianto.

Tale beneficio consiste nell'applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

- ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);
- al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall'INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);
- all'intero periodo di esposizione all'amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all'entrata in vigore del D.L. 269/2003), era invece previsto un coefficiente pari all'1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

E' inoltre opportuno ricordare che l'articolo 1, comma 20, della L. 247/2007 ha previsto che ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della L. 257/1992, fossero valide le certificazioni rilasciate dall'I.N.A.I.L. ai lavoratori che avessero presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In attuazione della suddetta disciplina legislativa è intervenuto il DM 12 marzo 2008, che all'articolo 2, comma 4, ha in particolare stabilito che la certificazione da parte dell'I.N.A.I.L. è rilasciata previa acquisizione:

- della domanda del lavoratore, che attesta il possesso dei requisiti richiesti;
- della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
- del *curriculum* professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti

successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

Infine, si segnala che l'articolo 7-ter, comma 14, del D.L. 5/2009 ha inoltre disposto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. 5/2009, a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previsti all'articolo 13, comma 8, della più volte citata L. 257/1992.

Tali benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Articolo 43
(Disposizioni in materia di trapianti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

1. **Alterzo** comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. *Identico.*

L'**articolo 43** prevede che i comuni trasmettano al [Sistema Informativo Trapianti](#) (SIT) i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione dei propri organi (in caso di morte), qualora i medesimi dati siano stati inseriti nelle carte di identità. **La Camera** ha operato correzioni formali nella norma suddetta ed ha specificato che tali dati confluiscono altresì nel fascicolo sanitario elettronico (riguardo a quest'ultimo, cfr. il precedente **articolo 17** del decreto-legge).

Articolo 44

*(Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche all'estero e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali **nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica e proroga del termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie)***

Testo del decreto-legge

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente **al personale delle** aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla

Testo del decreto-legge

base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati

base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti **tra** lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati

novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».

4-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'AIFA valuta, ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, i farmaci di cui al comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata della necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati

domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».

4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alea del medesimo comma 5».

I commi 1 e 2 dell'articolo 44 - dei quali la Camera ha operato modifiche solo formali - concernono il riconoscimento del servizio svolto presso strutture

sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

La novella prevede che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica³⁹ di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Tale novella intesa a risolvere la questione oggetto della procedura di infrazione 2009/4686. Quest'ultima concerne la circostanza che i contratti collettivi applicabili alla suddetta area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria subordinano alcuni trattamenti economici e professionali - tra cui l'indennità di esclusività - alla condizione del possesso di una determinata anzianità di servizio, priva di soluzione di continuità. Dal momento che il trasferimento del soggetto da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dà luogo, per definizione, ad una soluzione di continuità (del primo rapporto), la Commissione europea ravvisa nelle clausole contrattuali in oggetto un effetto di discriminazione indiretta⁴⁰ nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi.

Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla novella in esame, si provvede mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

I successivi **commi 3 e 4** recano una nuova disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali.

In base alla nuova normativa transitoria, la disciplina a regime in materia - che avrebbe altrimenti trovato applicazione dal 3 luglio 2013 e che richiede, per le materie prime in esame (anche importate da Stati terzi), un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di

³⁹ In particolare, la norma richiama le strutture di cui alla L. 10 luglio 1960, n. 735, la quale fa riferimento agli "Enti pubblici sanitari" e agli "Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico".

⁴⁰ Nell'ordinamento comunitario, la discriminazione indiretta deriva da una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, che mettano o possano mettere alcuni lavoratori in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altri. Nel caso in oggetto, la natura solo indiretta della discriminazione - rilevata dalla Commissione europea - risiede nella considerazione che la condizione della continuità del rapporto può escludere anche cittadini italiani (qualora abbiano prestato servizio presso strutture pubbliche di altri Stati membri) dai trattamenti economici e professionali in oggetto.

produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea - è sospesa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della [direttiva 2011/62/UE](#)⁴¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011. Fino a tale data, continua ad applicarsi la normativa transitoria già in vigore fino al 2 luglio 2013. Quest'ultima consente che, per le materie prime in oggetto (anche importate da Stati terzi), la certificazione di conformità sia rilasciata da parte della persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente)⁴².

I commi 4-bis e 4-ter - aggiunti dalla Camera - introducono una procedura d'urgenza per l'esame, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (e della contestuale richiesta di avvio della procedura di contrattazione del prezzo), relativamente ai [farmaci orfani](#), ai farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale (previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA⁴³) e ai medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili. Si ricorda che, per i farmaci suddetti, la disciplina vigente già consente che la domanda di classificazione e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo sia presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione (comunitaria o nazionale) all'immissione in commercio. Le norme speciali di procedura, di cui alla presente novella, pongono termini e modalità di urgenza per l'esame della domanda da parte dell'AIFA e prevedono che, qualora la medesima domanda non sia stata presentata (sempre per i farmaci in oggetto) entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'AIFA solleciti l'azienda titolare dell'autorizzazione alla presentazione medesima; qualora quest'ultima non avvenga entro i successivi trenta giorni, viene data informativa sul sito istituzionale dell'AIFA e viene meno anche la provvisoria collocazione tra i farmaci erogabili a pagamento.

L'articolo 12 del [decreto legge 158/2012](#) reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati a carico del SSN. In particolare, si stabilisce che l'AIFA possa istruire la domanda di classificazione di un medicinale fra quelli erogabili a carico del SSN contestualmente alla [contrattazione](#) del relativo prezzo (comma 1). D'altra parte, le aziende farmaceutiche possono presentare domande di concedibilità soltanto dopo aver ottenuto l'[autorizzazione all'immissione in commercio \(AIC\)](#) dello stesso medicinale (comma 2). Ai sensi del comma 3, dell'articolo 12, derogano da tale procedura i farmaci orfani, quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della [Commissione consultiva tecnico-scientifica](#), o riguardanti medicinali utilizzabili esclusivamente in

⁴¹ Direttiva "che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale".

⁴² Resta ferma la possibilità, per l'Agenzia Italiana del Farmaco, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

⁴³ Deliberazione adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica.

ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili. Esclusivamente per tali categorie di farmaci, le aziende produttrici possono presentare domanda di classificazione e di avvio della procedura di contrattazione prima di aver ottenuto l'AIC. Per tutti gli altri farmaci, in attesa di una eventuale domanda di diversa classificazione da parte dell'azienda interessata, i medicinali che ottengono un'AIC comunitaria o nazionale⁴⁴ sono automaticamente collocati in una apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità e classificati nei medicinali di Fascia C, interamente a carico dell'assistito. Per i medicinali autorizzati con procedura nazionale, le indicazioni della classificazione sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo *ex factory* e il prezzo al pubblico del medicinale.

La [lista dei farmaci](#) collocati in classe C nelle more della negoziazione del prezzo di rimborso fra AIFA ed azienda produttrice, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ha riguardato fra gli altri farmaci antitumorali, vaccini e antivirali, determinando di fatto una situazione di forte discriminazione anche all'accesso di farmaci salvavita, soprattutto in assenza di termini massimi per la conclusione della procedura relativa alla domanda di classificazione, come d'altra parte illustrato dall'interrogazione a risposta immediata in commissione [5/00514](#). Nel corso del [CdM n. 14 del 12 luglio 2013](#), è stata pertanto condivisa la proposta del Ministro della Salute di intervenire in materia, al fine di garantire tempi rapidi alla dispensazione a carico del SSN di speciali categorie di farmaci.

Il comma 4-*quater* - anch'esso introdotto dalla Camera - proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014⁴⁵ la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

In proposito va ricordato che il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 158/2012 prevede l'adozione di un provvedimento regolamentare allo scopo di agevolare l'accesso alle polizze assicurative da parte degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 138/2011⁴⁶ che statuisce il principio dell'obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Viene quindi demandato ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi del comma 1 della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi

⁴⁴ Attualmente, in Italia, per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei medicinali è prevista, oltre alla modalità di registrazione nazionale ai sensi del D.Lgs. 219/2006, quella comunitaria. Quest'ultima prevede l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei medicinali secondo procedure che coinvolgono tutti i Paesi membri (procedura centralizzata) o parte di essi (procedura di mutuo riconoscimento e decentrata).

⁴⁵ Cioè, due anni - anziché un anno - dalla data di entrata in vigore (15 agosto 2012) del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

⁴⁶ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l' idoneità dei relativi contratti di assicurazione, nel rispetto di alcuni criteri. Ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato.

Articolo 45
(Omologazioni delle macchine agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Identico.

Il **comma 1**, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Rimane fermo che le modalità di accertamento siano stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

Si ricorda che il codice della strada definisce (art. 58) le macchine agricole come “macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali”. L'articolo 107, comma 1, del codice della Strada prevede che le macchine agricole siano soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge, rinviando al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice (DPR n. 495/1992) l'individuazione delle categorie di macchine

agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra (il regolamento prevede, all'articolo 292, l'esclusione degli aratri, delle seminatrici e degli erpici). Il comma 2 dell'articolo 107, nel testo previgente alla modifica in commento prevedeva che l'accertamento di cui al comma 1 avesse luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la norma estende ad altri soggetti, diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, la competenza alla omologazione delle macchine agricole consentendo da un lato, il recupero dei diritti e delle imposte, che verrebbero versati allo Stato italiano, dall'altro alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni.

Articolo 45-bis
(Abilitazione all'uso di macchine agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha introdotto l'articolo aggiuntivo, che al comma 1 giustappone alla disciplina antinfortunistica (per la quale sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli

indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione) la possibilità che la medesima sede (Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) individui anche "le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

L'articolo 73 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Il comma 5, in particolare, dispone che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. A tale disposizione è stata data attuazione con l'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53.

Si tratta di una nuova disciplina che è indirettamente richiamata al **comma 2**, dove si differisce al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano⁴⁷: esso concerne l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione: Pertanto è presumibile che le condizioni di equivalenza di cui al comma 1 coprano quanto meno questo periodo transitorio.

⁴⁷ Il termine attualmente previsto è quello dell'entrata in vigore del citato Accordo, ossia il 12 marzo 2013. Infatti l'Accordo prevede esplicitamente che l'entrata in vigore avvenga dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 12 marzo 2012 (G.U. 12 marzo 2012, n. 60, S.O.).

Articolo 46
(Expo Milano 2015)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «*City Operations*», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.

Il **comma 1** prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Invero, la disposizione richiama gli enti locali (coinvolti nell'organizzazione dell'Expo) "indicati" dal d.P.C.m 6 maggio 2013 (recante "Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015"), il quale non parrebbe "indicare" enti locali particolari.

In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2015, non si applichino le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle spese connesse con l'organizzazione dell'evento.

Il citato comma 8 stabilisce, a decorrere dal 2011, limiti annuali di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza⁴⁸. Le

⁴⁸ Il comma 8 non si applica, tra l'altro, ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per tali voci per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Il citato comma 12 stabilisce, a decorrere dal 2011, limiti annuali di spesa per le missioni, anche all'estero, delle pubbliche amministrazioni⁴⁹. Esse non possono effettuare spese per tali voci per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1-sexies.

Il **comma 1-bis** assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare.

La norma fa esplicito riferimento alla legge n. 49 del 1987 (recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), nell'ambito della quale il contributo viene erogato.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede tramite riduzione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012, riguardante il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito, a decorrere dal 2013, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (la dotazione del Fondo è pari a 846,5 milioni per l'anno 2014; 590 milioni per l'anno 2015; 640 milioni a decorrere dal 2016).

Il **comma 1-ter** obbliga il Comune di Milano nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento (di cui al comma 1), al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

I **commi 1-quater ed 1-quinquies** prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'ottanta per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento

⁴⁹ Dal comma 12 sono escluse: le missioni internazionali di pace e delle Forze armate; le missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco; le missioni del personale di magistratura; le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico; lo svolgimento di compiti ispettivi.

"Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013.

I progetti di "Milano 2015 City Operations" riguardano undici azioni "obbligatorie" e sette "qualificanti e strategiche".

I progetti obbligatori, cioè progetti fondamentali per la riuscita della manifestazione, che l'Amministrazione intende realizzare in quanto considerati necessari perché la città possa accogliere i numerosi visitatori previsti, per il riguardo della sicurezza, mobilità, turismo, eventi culturali. Si tratta di: Accessibilità, mobilità, trasporti, percorribilità; Accoglienza e turismo; Ambiente, gestione rifiuti, igiene del suolo; Autorizzazioni amministrative e gestione operativa dei siti di servizio per Expo 2015 Spa; Centro di coordinamento cittadino—City Commander Center; Formazione operatori sul territorio, programmi educativi e promozione sociale; Eventi culturali, sportivi e di intrattenimento; Giovani e Programma volontari; Immagine, comunicazione e supporto delle attività di marketing; Sicurezza e protezione civile; Servizi medici.

I progetti "qualificanti" sono: Brand Milano; Darsena e Vie d'Acqua; Distretto Agricolo Milano, Cascine, Orti Urbani; Scuole di Milano per Expo; Nuove imprese per i giovani; Forum Città Mondo; Progetti tecnologici.

E' altresì previsto che le azioni indicate nel programma "City Operations" e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, non siano sottoposte ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (*in assenza di maggiore specificazione, dovrebbe intendersi valga quale richiamo all'insieme di previsioni di quell'articolo, poste in una ventina di commi*), e non siano contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Infine il **comma 1-sexies** prevede che anche i Comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Anche a tali Comuni sono estese le facoltà previste per il Comune di Milano nei due commi precedentemente illustrati, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possano istituire (con deliberazione del Consiglio) un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 46-bis
(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 46-bis, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e la partecipazione ad Expo Milano 2015, assicurando la realizzazione delle connesse iniziative in campo agroalimentare.

Nella sola rubrica dell'articolo - *e non nella disposizione normativa* - si fa riferimento al rifinanziamento della legge n.499 del 1999.

Si tratta della legge che assicura una programmazione economico-finanziaria agli interventi in ambito agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale prevedendo l'approvazione del documento programmatico agroalimentare e l'individuazione delle risorse finanziarie statali, regionali ed europee destinate agli interventi pubblici nel settore, destinati ad accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano e a promuovere politiche di sviluppo e di tutela del mondo rurale. All'articolo 4, in particolare, si definiscono le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali è previsto un finanziamento, peraltro, limitato ai soli anni compresi nel periodo 1999-2002.

Articolo 47
(Fondo impianti sportivi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata»;

b) il comma 15 è abrogato.

1. *Identico:*

a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, ~~o dell'Autorità di Governo delegato~~ per lo sport, ove nominata»;

b) *identica.*

L'articolo 47 - oggetto di modifiche solo formali nel corso dell'esame presso la Camera - reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 90 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), al comma 12 – nel testo previgente - ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica. Ai sensi del comma 13 con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI, si sarebbe provveduto alla disciplina del Fondo, in particolar modo relativamente

alle forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto. Si dispone, inoltre che il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo (comma 14), mentre al comma 15 si ribadisce che la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

I commi 12 e 13 sono stati sostituiti dall'articolo 64, comma 3-ter del D.L. n. 78 del 2012: in particolare il comma 12 ha eliminato la specifica che la garanzia del fondo sia sussidiaria a quella ipotecaria (specifica che, tuttavia, è contenuta nel successivo comma 15) e ha ampliato il novero dei soggetti che potranno usufruire della stessa garanzia, ricomprendendo anche "ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive". Con la nuova formulazione del comma 13 il regolamento che avrebbe dovuto disciplinare il Fondo è stato sostituito dalla previsione di criteri di gestione approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

Con la modifica recata dalla **lettera a)**, novellando il comma 13 – come sostituito dall'articolo 64, comma 3-ter, del D.L. 78 del 2012 – si dispone che i criteri di gestione del Fondo siano approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, in luogo del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Tale disposizione, di carattere più generale, si ricollega alla luce delle continue modifiche della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dovute al conferimento delle deleghe ai Ministri senza portafoglio nelle successive compagini governative. L'attuale formulazione "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport" è stata infatti introdotta nel 2012 quando la delega per lo sport era stata ad esso attribuita.

La successiva **lettera b)** abroga il comma 15 dell'articolo 90 ai sensi del quale la garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

La soppressione della garanzia sussidiaria (già eliminata in sede di modifica del comma 12 ad opera del D.L. n. 78 del 2012) avrebbe lo scopo di rendere più fruibile l'accesso al fondo di garanzia per il finanziamento per la costruzione di impianti sportivi, per cui continuano a sussistere le ordinarie forme di garanzia.

Articolo 47-bis

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «è composta da dieci membri»;

2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;

3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;

4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.

3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è soppresso.

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, incide sulla disciplina della *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*, quanto a composizione e quorum di deliberazione.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni di diniego o differimento concernenti il diritto di accesso.

Essa è prevista dall'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). E' dunque su tale articolo che si incide qui con più novelle.

Della Commissione (la quale è istituita presso la Presidenza del Consiglio), il **comma 1, lettera a)** riduce il numero dei componenti: da dodici a dieci.

La riduzione è operata sul numero dei professori di ruolo in materie giuridiche (da due a uno) e dei dirigenti dello Stato (da uno a zero).

Resta fermo il numero dei deputati (due) e senatori (due) e dei membri (quattro) scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 (magistrati ordinari e amministrativi, magistrati della giustizia militare e avvocati dello Stato). La novella specifica che per quest'ultima categoria, possono essere nominati anche soggetti in quiescenza.

Il **comma 2** pone un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la ricostituzione della Commissione nella composizione così ridotta (fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione).

Viene inoltre introdotta - ancora dal **comma 1, lettera b)** - una duplice previsione.

Si prevede che la Commissione deliberi a maggioranza dei presenti (è *quorum* già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, recante il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi; si legifera in tal modo norma regolamentare: cfr. articolo 12, comma 6, primo periodo del citato d.P.R. n. 184 - periodo che viene qui contestualmente soppresso).

E si prevede che l'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determini la decadenza.

Articolo 48

(Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:

1. **Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui** al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-*bis*, è **aggiunto** il seguente:

a) dopo l'articolo 537-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 537-*ter* (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo **ovvero contrattuale**, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

«Art. 537-*ter* (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi

2. Con regolamento adottato, ai sensi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.».

3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.».

L'articolo 48, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), inserendo il nuovo articolo 537-ter in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Nello specifico, il nuovo articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare - introdotto è finalizzato (con il comma 1) a consentire la partecipazione del Ministero della difesa, tramite le sue articolazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, alle attività di supporto tecnico-amministrativo e logistico, nonché di assistenza tecnica (**una modifica approvata alla Camera** ha soppresso il riferimento alle attività contrattuali) con altri Stati esteri, per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane.

La disposizione in esame pone come condizione di operatività l'esistenza di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l'Italia e il Paese con il quale si intende procedere a talune delle richiamate operazioni ed il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

Il comma 2 dell'articolo così introdotto demanda, poi, ad un apposito regolamento adottato su proposta del ministro della Difesa, (che, **dopo le modifiche approvate alla Camera** è definito) previo parere delle Commissioni competenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 il

compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame.

Il comma 3 dell'articolo neo introdotto prevede i rimborsi dei costi sostenuti **(e non più - come nel testo originario - i proventi)** per le citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

In relazione al tema della cooperazione internazionale nel settore della difesa, si ricorda che l'Italia nel corso dei decenni ha stipulato accordi di cooperazione militare, e più in generale nel settore della difesa, con una molteplicità di Paesi, anche in ossequio alle direttrici fondamentali della propria politica estera e di sicurezza – al proposito vanno notati ad esempio i numerosi accordi bilaterali firmati con i Paesi emersi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e del blocco orientale.

Nell'ambito di tali accordi sono ricorrenti clausole che riguardano il commercio di armamenti, sovente con il riferimento a più ampi quadri di cooperazione internazionale che ne assicurano la praticabilità in relazione alla sicurezza. Si ricorda a tal proposito che le Nazioni Unite il 3 giugno 2013 hanno aperto alla firma il Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – Arms Trade Treaty), la cui futura entrata in vigore aggiungerà certamente un'ulteriore cornice di regolazione nella materia. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 12 luglio, ha approvato, su proposta dei ministri degli Affari Esteri Emma Bonino e della Difesa Mario Mauro, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato, adottato nel marzo 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite e firmato a New York il 2 aprile 2013.

Il Trattato, frutto di un lungo e complesso impegno negoziale avviato in ambito ONU dal 2006, rappresenta un punto di svolta nella trattazione di una delicata problematica nell'ambito delle relazioni internazionali. Il commercio illecito e non regolamentato delle armi ha conseguenze dirette, non solo sulla sicurezza delle Nazioni, ma soprattutto sul piano umanitario, sociale, ed economico. Il commercio illegale, o scarsamente regolamentato di armi non convenzionali, reca un pesantissimo costo in vite umane: stime internazionali fissano in più di 740.000 le persone che ogni anno muoiono a causa delle violenze armate.

L'ATT risponde alla urgente necessità di colmare le lacune del commercio non regolamentato di armi convenzionali e di intensificare gli sforzi volti al consolidamento della pace e dell'assistenza umanitaria, perseguendo l'obiettivo di rendere il commercio, l'esportazione e il trasferimento delle predette armi più responsabili e trasparenti.

L'Italia, pur disponendo in materia di una delle normative più avanzate a livello mondiale, ha svolto un ruolo importante in ogni fase del negoziato per raggiungere, sul piano legislativo, il migliore risultato possibile.

Con riferimento alla compatibilità del Trattato con la normativa europea, l'Italia, come gli altri Paesi membri, ha firmato l'ATT previa autorizzazione del Consiglio europeo, il quale sta ora procedendo all'elaborazione della decisione che autorizzerà gli Stati al deposito dello strumento di ratifica presso il Segretariato generale delle Nazioni unite.

Articolo 49

(Proroga e differimento di termini in materia di spending review)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) al comma 1, letterab), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
_____**controllate.**

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera *d*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005».

All'articolo 49 il comma 01, introdotto dalla Camera, differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono recedere dai contratti di locazione in essere alla data del 7 luglio 2012.

Si evidenzia che tale facoltà di recesso, concessa agli enti territoriali dall'[articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012](#) - norma che il comma in esame intende novellare - è da mettere in correlazione con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato e che allo Stato, per i medesimi fini istituzionali, possa essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.L. n. 95 del 2012 reca talune disposizioni in materia di riduzione dei costi per locazioni passive sostenuti dalla pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato, e reciprocamente, che allo Stato possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali. Al fine di agevolare l'utilizzabilità di tale disposizione, il successivo comma 3 dispone che - per i contratti in corso alla data del 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012), le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012 (31 dicembre 2013, a seguito della modifica in commento), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto medesimo.

Il **comma 1** reca la proroga dei termini relativi alla *spending review* sulle società pubbliche cd. "strumentali".

Si tratta, in particolare, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001⁵⁰ che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% del loro intero fatturato.

Per tali società, l'[articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012](#) ha previsto che si proceda, alternativamente, allo scioglimento ovvero all'alienazione, dettando, per l'una e all'altra di queste operazioni, una tempistica differente:

- a) lo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013;
- b) in alternativa allo scioglimento, l'alienazione con procedure ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013, delle partecipazioni detenute alla data del 7 luglio 2012⁵¹. In tale caso, il servizio è contestualmente assegnato alla società privatizzata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il provvedimento in esame proroga di sei mesi, dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale procedere alla alienazione delle partecipazioni, e di sei mesi, dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014, il termine a decorrere dal quale il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata.

Il **comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, contiene una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'[articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012](#), il quale, a decorrere dal 2013, pone un limite alla spesa pubblica per l'acquisto, la

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per "amministrazioni pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

⁵¹ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012.

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Si ricorda che il citato articolo 5, comma 2, pone un limite - con alcune esclusioni che qui non si dettagliano - pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, prevedendo che tale soglia sia derogabile, solo nell'anno 2013⁵², esclusivamente in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere.

I contratti di locazione o noleggio in essere alla data del 7 luglio 2012 possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie fino alla scadenza del contratto. Si prevede, infine, la revoca delle gare espletate (da Consip S.p.A.) nel 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi del medesimo comma 2, il limite si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica, alle Autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob e alle società dalle stesse amministrazioni controllate.

La norma in esame stabilisce che il menzionato comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 95 del 2012 si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

Il **comma 2** differisce al 31 dicembre 2013 il termine, invero già scaduto il 7 aprile 2013, decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'[articolo 9, commi 1 e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012](#).

La medesima norma fa salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il 7 aprile 2013.

Si ricorda che l'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 95/2012 ha imposto alle regioni, alle province e ai comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 7 luglio 2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione) o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane.

In alternativa alla soppressione o all'accorpamento, il legislatore ha consentito la riduzione in misura non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari dei predetti enti.

⁵² L'articolo 1, comma 423 della legge n. 228/2012 ha prorogato all'anno 2014 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.

In caso di mancato intervento in tal senso da parte degli enti territoriali interessati entro il 7 aprile 2013⁵³, il comma 4 dell'articolo 9 ha disposto la soppressione automatica degli enti e la nullità di tutti gli atti adottati successivamente a tale data.

Con riferimento alla norma in commento, si osserva che poiché il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del D.L. n. 95/2012 è ormai scaduto, gli enti, le agenzie e gli organismi interessati dalla norma risulterebbero già soppressi ope legis e nulli gli eventuali atti da essi posti in essere successivamente.

La norma in esame, più che di un differimento, sembrerebbe, pertanto, avere l'effetto di una riviviscenza di norme che hanno già esplicato i propri effetti, rendendo ancora vigenti gli enti ed organismi che, alla data del 7 aprile 2013 dovrebbero essere stati già automaticamente soppressi, nonché di farne salvi gli atti di quegli enti che hanno comunque proseguito l'attività.

Il comma 2-bis - inserito dalla Camera - concerne il monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai fini della verifica del rispetto del relativo limite di spesa da parte di ciascuna regione. La novella prevede che, ai fini del monitoraggio, si faccia riferimento, anziché ai modelli del Conto economico (CE), ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del [D.M. 15 luglio 2004](#) ("Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo"). Si ricorda, peraltro, che i dati dei medesimi modelli CE (relativi al Conto economico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale o della regione o provincia autonoma) confluiscono nel nuovo sistema informativo sanitario⁵⁴.

⁵³ Cioè 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012.

⁵⁴ Cfr. il [D.M. 15 giugno 2012](#).

Articolo 49-bis

(Misure per il rafforzamento della spending review)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Consiglio dei ministri di cui al
comma 2 stabilisce:**

***a)* la durata dell'incarico, che non
può comunque eccedere i tre anni;**

***b)* l'indennità del Commissario
straordinario, nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;**

***c)* le risorse umane e strumentali
del Ministero dell'economia e delle
finanze delle quali il Commissario
straordinario può avvalersi
nell'esercizio delle sue funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.**

**5. Il Commissario straordinario ha
diritto di corrispondere con tutti i
soggetti di cui al comma 1, terzo
periodo, e di chiedere ad essi, oltre a
informazioni e documenti, la
collaborazione per l'adempimento
delle sue funzioni. In particolare, il
Commissario straordinario ha il
potere di chiedere alle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, l'accesso a
tutte le banche di dati da esse
costituite o alimentate. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il Commissario
straordinario può disporre lo
svolgimento di ispezioni e verifiche a**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

L'articolo 49-bis, inserito dalla Camera, reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce - semplificandola e rifondendola in un unico articolo - quella attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 52 del 2012⁵⁵. La nuova disciplina tra l'altro conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal decreto-legge citato, vale a dire il Comitato interministeriale (nel quale peraltro, rispetto alla attuale composizione, viene inserito anche il Ministro dell'interno) ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente⁵⁶, viene ora estesa a tre anni.

Il Comitato svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (vale a dire società per azioni ed altre). Tale attività dovrà concernere in particolare i trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per

⁵⁵ D.L. 7 maggio 2012, n. 52, recante “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 6 luglio 2012, n. 94](#).

⁵⁶ Periodo ormai decorso, per cui l'organo (cui sono stati preposti prima il dott. Bondi e poi il dott. Canzio) ha ora cessato l'attività.

acquisto di beni e servizi, l'ottimizzazione dell'uso degli immobili e delle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012⁵⁷, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato può altresì istituire un Commissario straordinario, con durata dell'incarico fino a tre anni: esso ha poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché poteri ispettivi, a mezzo degli organi della Ragioneria generale dello Stato. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario dovrà presentare al Comitato il proprio programma di lavoro, che va trasmesso anche alle Camere.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'indennità da corrisponderci al Commissario, essi non potranno superare 150 mila euro per l'anno 2013, 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016⁵⁸, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004).

A seguito delle nuove norme dettate dall'articolo 49-bis in esame vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che attualmente regolano la materia, costituite dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 52 del 2012, e dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione dello stesso (legge n. 94 del 2012), che di seguito si richiamano brevemente.

L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili.

I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge nell'ambito del processo di *spending review*, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.

L'articolo 2 prevede la nomina - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento - di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle

⁵⁷ Direttiva recante "Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica" pubblicata sulla G.U. n. 170 del 23 luglio 2012.

⁵⁸ L'indennità prevista dall'articolo 15 del D.L. n. 52/2012 è pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013.

amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltretutto le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.

L'articolo 1, comma 2 della legge di conversione n. 94 del 2012 dispone che le norme contenute nel Capo I del decreto-legge (vale a dire gli articoli da 1 a 6) hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

Articolo 49-ter

(Acquisizione della documentazione attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo 49-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 6-bis del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

L'articolo 6-bis del codice dispone, al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, sia acquisita presso la Banca Dati, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'art. 62-bis

del D.lgs. n. 82/2005⁵⁹ (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare il possesso dei predetti requisiti.

L'AVCP, con la [deliberazione 111/2012](#) ha introdotto l'AVCPASS, (*Authority Virtual Company Passport*), che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione degli operatori economici a cui devono obbligatoriamente registrarsi:

- dal 1° luglio 2013, per tutti gli appalti di lavori in procedura aperta di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000 nei settori ordinari, ad eccezione di quelli interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico, nonché di quelli nei settori speciali;
- dal 1° gennaio 2014, per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 nei settori ordinari e speciali, interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico.

Successivamente, l'AVCP, con il [Comunicato del 12 giugno 2013](#), ha rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le pubbliche gare d'appalto d'importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica⁶⁰. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, nonché per i settori speciali, l'obbligo, prima stabilito a partire dal 1° gennaio 2014, di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

⁵⁹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

⁶⁰ Il regime transitorio previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 (che doveva concludersi il 30 giugno 2013) è stato prorogato per consentire alle Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese attraverso l'accesso on line alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'AVCP.

Articolo 49-quater

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del presidente e del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

L'articolo 49-quater, introdotto dalla Camera, consente alla Associazione italiana della Croce rossa (CRI) - nelle more dello svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 178 del 2012⁶¹, volte alla ricognizione della

⁶¹ D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, “*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*”.

massa patrimoniale dell'ente e al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale - di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013 (legge n. 64 del 2013).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la CRI possa presentare - entro il 30 settembre 2013 - con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

L'anticipazione è concessa - previa presentazione da parte della C.R.I. di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli Comuni territoriali - a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo anticipazioni liquidità, di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013.

La norma non specifica il termine entro il quale presentare il Piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, sebbene sia presumibile che tale presentazione debba avvenire contestualmente all'istanza di accesso all'anticipazione, e comunque entro il 30 settembre 2013.

Il **comma 2** dispone che all'erogazione della suddetta somma si provvede a seguito della:

- a) predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, le quali devono essere verificate da apposito Tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – RGS;
- b) sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e l'Associazione italiana della Croce Rossa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e l'applicazione di interessi moratori.
Il tasso di interesse a carico dell'ente deve essere pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Si ricorda che articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, dotandolo di 9,328 miliardi di euro per il 2013 e di 14,528 miliardi per il 2014.

Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio):

- “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, dotata di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
- “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”, dotata di 2.528 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3.728 milioni di euro per l'anno 2014;
- “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, dotata di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014.

L'articolo 3 del medesimo decreto disciplina la concessione delle anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Le anticipazioni sono dunque ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro per il biennio 2013-2014, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari. Le anticipazioni in oggetto devono essere restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni (ai sensi del comma 5, lettera c))⁶².

Si rammenta, inoltre, che il D.Lgs. n. 178 del 2012 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) ha profondamente modificato l'Associazione, fino a trasferirne le funzioni, dal 1° gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana che diverrà persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile. Fino al 1° gennaio 2014, la C.R.I. assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, e mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con l'obiettivo di concorrere allo sviluppo della nuova Associazione. L'Ente svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI.

Si ricorda che Associazione italiana della Croce rossa (CRI) è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nel settore relativo agli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Cfr. Comunicato ISTAT pubblicato in G.U. n. 227 del 28 settembre 2012) e non nel settore delle amministrazioni locali. Peraltro, si ricorda che le amministrazioni facenti parte del conto economico consolidato della P.A. (ulteriori rispetto a quelle tenute alla certificazione dei crediti)

⁶² La quota di anticipazioni relativa al 2013 è stata già ripartita tra le regioni e le province autonome (nella misura massima prevista di 5 miliardi) con i [decreti direttoriali del 16 aprile 2013](#), e del 2 luglio 2013.

sono state obbligate - ai sensi dell'articolo 7, comma 7-ter del D.L. n. 35 del 2013 - a registrarsi sulla piattaforma elettronica dei crediti entro il 28 giugno 2013, ai soli fini della comunicazione, entro il 15 settembre 2013, dell'elenco completo dei propri debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.

La Croce Rossa Italiana- e, nella specie, i comitati regionali - risulta tra gli enti che si sono accreditati sulla piattaforma elettronica.

Articolo 50

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

Testo del decreto-legge

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. **All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

tributaria di cui al secondo periodo.»;

b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;

c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, numero 2), *b)* e *c)* del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'**articolo 50** reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La norma è stata ulteriormente **modificata e integrata dalla Camera** prevedendo che, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, la responsabilità solidale è esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore. L'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo.

Attualmente per non incorrere nella responsabilità solidale l'appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso una asseverazione rilasciata da professionisti (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) e dai Caf ovvero attraverso l'autocertificazione del prestatore (come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 40/E](#) del 2012).

Il nuovo DURT, che dovrà essere rilasciato dagli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate per via digitale e certificata, attesta l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

A tal fine si assegna al Direttore dell'Agenzia delle entrate, di intesa con l'INPS, il compito di stabilire le modalità organizzative e attuative con la predisposizione di un portale attraverso il quale i soggetti interessati dovranno trasmettere i dati contabili e i documenti relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. L'avvio del nuovo sistema di rilascio

deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si ricorda che la precedente formulazione della disciplina in questione è stata disposta dall'articolo 13-*ter* del D.L. n. 83 del 2012, il quale ha aggiunto i commi 28-*bis* e 28-*ter* all'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sempre in tema di soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi.

La previgente disciplina, in sintesi, prevedeva la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. La responsabilità è esclusa se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore; tale documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti prescritti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.

E' infine prevista l'applicazione delle predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

L'Agenzia delle entrate con la [circolare 2/E](#) del 1° marzo 2013 ha fornito, dopo la precedente circolare n. 40/E del 2012, ulteriori chiarimenti sulle problematiche interpretative sorte sull'articolo 13-*ter* del D.L. n. 83 del 2012. In particolare, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione, è stato escluso che l'articolo 13-*ter* trovi applicazione soltanto in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, avendo invece una portata generale. Non rientrano nel campo applicativo della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi (gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura, le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile)⁶³.

⁶³ Si segnala che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia (*complaint*) alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano.

Più in dettaglio la **lettera a)** del **comma 1** reca modifiche all'articolo 35, comma 28, del D.L. n. 223 del 2006. In primo luogo, come detto, viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore.

Inoltre, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera** è stato ulteriormente previsto che la responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, acquisendo il Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del DURT.

La **lettera b)** del comma 1 sostituisce il comma 28-*bis* conservando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 nel caso in cui il committente non osservi le modalità di pagamento previste, ferma restando la responsabilità solidale prevista dal comma 28.

Si segnala, al riguardo, che non è stata riprodotta la disposizione che prevede le modalità di pagamento da parte del committente, ovvero previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

La **lettera c)** del comma 1, inserendo i nuovi commi 28-*quater*, 28-*quinquies* e 28-*sexies* all'articolo 35, prevede che l'Agenzia delle entrate predisponga un portale idoneo per l'acquisizione dei dati informativi ai fini del rilascio, in forma telematica debitamente certificata, del DURT, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'INPS (comma 28-*quater*).

UNIEMENS è un sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS. Si tratta di una progressiva trasformazione in un unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante i due separati flussi (modelli DM10/2 ed EMENS) con i quali venivano comunicati i dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica) e i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore, in forma individuale e nominale.

Si ricorda, su un altro versante, che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. È stato introdotto dal D.Lgs. n. 494 del 1996 per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento

dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. Questa norma è ora riprodotta all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento (articolo 2 del D.L. n. 210 del 2002) e, successivamente, per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.

Si ricorda, inoltre, che con il D.M. 13 marzo 2013 sono state disciplinate le modalità di rilascio e di utilizzazione del DURC in presenza della specifica certificazione, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del S.S.N., di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Il nuovo comma 28-*quinquies* prevede la registrazione volontaria da parte dei soggetti d'imposta al suddetto portale per il rilascio del DURC. In attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, i soggetti iscritti trasmettono, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

Il nuovo comma 28-*sexies* consente ai contribuenti tenuti al versamento dell'Iva trimestrale che si registrano nel suddetto portale di eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, ovvero utilizzando il criterio con il quale i contribuenti con liquidazione mensile determinano l'Iva a debito o a credito di ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile ed all'imposta annotata nei registri relativi a beni e servizi acquistati, nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Le modalità per il rilascio del DURC, così come novellato dal presente articolo al comma 1, lettera a), numero 2), sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* dell'Agenzia stessa, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il suddetto provvedimento stabilisce anche la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del DURC, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto **(comma 2)**.

L'Agenzia delle entrate deve dare notizia con un comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia, della data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del DURC. Fino al momento della pubblicazione del suddetto comunicato l'esclusione della responsabilità solidale negli appalti potrà essere assicurata attraverso il sistema

attualmente vigente, ovvero mediante le asseverazioni e le autocertificazioni precedentemente descritte (**comma 3**).

Articolo 50-bis

(Semplificazione della comunicazione telematica all' Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all' Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

***a)* l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;**

***b)* l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;**

***c)* l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;**

***d)* l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;**

***e)* l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

L'**articolo 50-bis**, **introdotto dalla Camera**, reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.

Si tratta, ai sensi del **comma 1**, di un regime facoltativo, in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (prevista dall'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972).

Il **comma 2** prevede che la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 sia effettuata quotidianamente, mentre il **comma 3** dispone che dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal successivo comma 5 - con cui si ridefiniscono le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA - ai soggetti che optano per l'invio in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi non si applicano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, come attuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia 22 dicembre 2010;
- l'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40 del 2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010;
- l'articolo 60-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
- l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 605 del 1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ultimo periodo, del D.L. n. 746 del 1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2005;
- l'articolo 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter*, del D.L. n. 223 del 2006, relativi alla responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Analogamente, il **comma 4** dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal successivo comma 5, la soppressione di alcune disposizioni contenute all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, relative alla presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché di

talune prestazioni di servizi, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

Il già richiamato **comma 5** prevede l'emanazione di un regolamento *ex* articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto di tali registri alle segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.

Infine il **comma 6** rinvia ad un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 5, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Si ricorda che un regime premiale per favorire la trasparenza fiscale era stato introdotto dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, commi 1-8) a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'agevolazione è rivolta alle imprese (non soggette a Ires) ed ai professionisti che "collaborano" con l'amministrazione finanziaria fornendole i propri dati rilevanti ai fini fiscali, prevedendo per essi una serie di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, oltre che l'assistenza fiscale direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate per molti adempimenti Iva e dei sostituti d'imposta.

Tale regime opzionale riguarda i soggetti che svolgono: attività artistica o professionale; attività di impresa individuale; attività di impresa nella forma delle società di persone. I benefici riconosciuti consistono:

- a) nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- b) nell'assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- c) nell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
- d) per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore, nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette.

Per poter accedere ai predetti benefici il contribuente deve provvedere all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; egli deve altresì istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (ancora non emanato) è affidato il compito di individuare i benefici relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, l'assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'accelerazione di rimborso e compensazione dei crediti IVA, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

Articolo 51

(Suppressione dell'obbligo di presentazione mensile del Modello 770)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Identico.

L'**articolo 51** abroga il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del D.L. n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati.

Poiché l'articolo 44-bis del D.L. n. 269 del 2003 è composto di un unico comma, potrebbe essere ritenuto preferibile disporre l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis.

Si ricorda che l'articolo 44-*bis* è stato inserito nel D.L. n. 269 del 2003 dall'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e successivamente modificato dall'articolo 42, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008, dall'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 194 del 2009 e dall'articolo 29, comma 7, del D.L. n. 216 del 2011.

Le disposizioni introdotte dal citato articolo 44-*bis* avrebbero lo scopo di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del D.P.R. n. 322 del 1998, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996⁶⁴.

⁶⁴ In base a queste ultime disposizioni, i sostituti di imposta rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

L'articolo 44-*bis* dispone pertanto che - *originariamente* - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento *al mese di gennaio 2009* - i sostituti di imposta dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. I sopra illustrati obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Un primo intervento modificativo del testo è stato disposto dall'articolo 42, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008, che ha differito il termine di riferimento al gennaio 2010. Successivamente l'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 194 del 2009, oltre a differire tale termine al gennaio 2011, ha previsto altresì un periodo di sperimentazione a partire dal 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS. I termini sono stati quindi differiti dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 225 del 2010 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011.

Conseguentemente la formulazione vigente del comma 2 dell'articolo 42 risulta essere la seguente: “Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-*bis* del D.L. n. 269 del 2003, è prorogato al mese di gennaio 2014 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 51-bis
(Ampliamento assistenza fiscale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

L'articolo 51-bis, introdotto dalla Camera, prevede al comma 1 la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

In sostanza viene estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell'anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore

dipendente, ma nell'anno successivo non risultano più tali e quindi non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta.

Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell'anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali rimborsi (credito) da parte dell'Amministrazione finanziaria; in caso contrario, effettuando la dichiarazione tramite modello UNICO il rimborso si sarebbe ottenuto dopo alcuni anni.

La disposizione in esame richiama i redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (comprese le pensioni), nonché quelli assimilati (art. 50 del TUIR), limitatamente alle seguenti lettere del comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del TUIR.

Il **comma 2** specifica che, se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termini di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del D.Lgs n. 241 del 1997.

Il **comma 3** specifica che eventuali rimborsi sono, tuttavia, effettuati dall'Amministrazione finanziaria dopo aver verificato la correttezza della dichiarazione (risultato finale delle dichiarazioni).

Il **comma 4** reca una disposizione transitoria relativamente al **2013**, prevedendo la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi ai sensi del comma 1 dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative di tale disposizione transitoria.

Articolo 52

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico:*

1) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinqüies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) *identico:*

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

a) accertata impossibilità per il contribuente di **eseguire** il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

b) solvibilità del contribuente, **valutata** in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive».

2) *identico*;

b) all'articolo 52

b) *identica*;

1) al comma 2-*bis* le parole: « e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, letterab),»;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-*bis*, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, letterab).

2-*quater*. Se la vendita di cui al comma 2-*ter* non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-*bis* al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle

c) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguenti: «duecento»;

d)all'articolo 62:

d) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I.I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I.I beni di cui all'articolo 515, **terzo** comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

2) *identico*;

e)all'articolo 72-*bis*, comma 1, lett.a)la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

e) *identica*;

f)all'articolo 72-*ter*dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis*. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1

f)all'articolo 72-*ter*dopo il comma 2 è **aggiunto** il seguente: «*2-bis*. Nel caso di accredito delle somme di cui ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

g)all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

g)all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo **499** del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a)non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a) *identica*;

b)nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

b) *identica*»;

h)all'articolo 77, comma 1-*bis*, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per

h) all'articolo 77, comma 1-*bis*, dopo le parole «comma 1, » sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «*2-bis*. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera *d*) del presente articolo.»;

i) *identica*;

l) all'articolo 80:

l) *identico*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*l-bis*. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito *internet* dell'agente della riscossione.»;

1) *identico*;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «*2*. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

2) *identico*:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

a) *identica*;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.»;

bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che **riferisca** sulle caratteristiche e **sulle** condizioni del bene pignorato, e può **assegnare ad esso** la funzione di **custode del bene.**»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis*Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

3) dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente: «*2-bis*Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

m) identica;

***m-bis)* all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13-*quines* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

2. All'articolo 10, comma 13-*quines* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data **di entrata in vigore della legge** di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera *a*).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

L'**articolo 52** modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, prevedendo in sintesi quanto segue:

- è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:
 - l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
 - la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.
- è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
- viene stabilita l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);
- i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;
- si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l'adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre;

- in relazione alla vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, questa deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;
- sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

La **Camera ha inserito** una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l'agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. Ha altresì introdotto la previsione che il Governo riferisca alle Camere sugli effetti di ognuna delle misure recate dal presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia.

Rateazione

La **lettera a)** del **comma 1** prevede l'estensione fino a dieci anni della possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

- l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
- la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (in luogo delle previgenti due rate consecutive). In tal caso il comma 3 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato.

Si evidenzia che Equitalia, con una nota interna del 1° luglio 2013, ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso. In particolare, la nota afferma la decorrenza immediata della norma che estende da due ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, per la

decadenza dal beneficio della rateazione. La nota di Equitalia, con riferimento ai contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento di due rate, ipotizza una disciplina di favore per i debitori che eviti loro di essere esclusi dalla fruizione dell'agevolazione introdotta. In attesa dei possibili chiarimenti, pertanto, nella nota si ritiene opportuno che le strutture preposte si astengano dall'attivare iniziative di riscossione nei confronti di coloro che risultino dovessero versare nella situazione anzidetta.

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione inserito con la norma in commento.

La fattispecie prevista dalla norma in esame si aggiunge all'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevista dal comma 1, per il quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, e all'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, per il quale il comma 1-*bis* consente un ulteriore periodo di dilazione del pagamento fino a 72 mesi. Si rammenta che il comma 1-*ter* (inserito dal D.L. n. 16 del 2012) consente un piano di rateazione con rate di importo crescente (l'importo minimo della rata è di 100 euro).

Vendita in proprio dei beni pignorati

La **lettera b)** del **comma 1** modifica e integra con due nuovi commi l'articolo 52 del D.P.R. 602/1973, in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari. Tale articolo è stato in precedenza modificato dal D.L. n. 201 del 2011 (articolo 10, comma 13-*terdecies*) il quale ha consentito al contribuente sottoposto a esecuzione forzata – in luogo dell'agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all'erario l'intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione. L'eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.

In particolare, la lettera *b)* al **n. 1)**, per la determinazione del valore del bene oggetto di vendita, aggiunge ai rimandi agli articoli 68 e 79 del D.P.R. 602/1973, l'articolo 80, comma 2, il quale prevede per la vendita di un immobile la stima di un esperto nel caso in cui il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell'articolo 79 sia manifestamente inadeguato (l'articolo 80 è stato così modificato dalla lettera *l)*, si veda oltre).

La lettera *b)* al **n. 2)** introduce i commi 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 52 con i quali viene precisato che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, inoltre, che qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la

vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto.

La **lettera c)**, modificando il comma 1 dell'articolo 53, prolunga il termine di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio.

Limite al pignoramento dei beni strumentali

La **lettera d)**, modificando l'articolo 62 del D.P.R. n. 602/73, estende alle imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, e può essere effettuato solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore (nuovo comma 1).

Si prevede, inoltre, che nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode. La vendita all'asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni e non dopo i successivi sessanta giorni (comma 1-*bis*).

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 515 del codice di procedura civile, richiamato dalla norma in esame, prevede che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Il secondo periodo del comma 3 prevede, inoltre, che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pignoramento presso terzi (stipendi e pensioni)

Con le lettere *e)* e *f)* sono adottate misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi, in particolar modo nel caso di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, al fine di evitare che vengano meno i limiti alla relativa pignorabilità.

La **lettera e)** modificando l'articolo 72-*bis* (pignoramento dei crediti verso terzi) eleva da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all'agente della riscossione.

Ciò consentirebbe al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate.

La **lettera f)** aggiunge il comma *2-bis* all'articolo *72-ter* del D.P.R. 602/1973, inserito dal D.L. n. 16 del 2012 al fine di graduare i limiti di pignorabilità degli stipendi (ovvero di altre indennità relative al rapporto di lavoro).

L'articolo *72-ter* prevede la misura del quinto dello stipendio (prevista dall'articolo 545 del c.p.c.) come intaccabile dal pignoramento nel caso di salario avente un importo superiore a 5.000. Per gli importi fino a 2.500 euro si prevede il limite di pignorabilità da parte dell'agente della riscossione in misura pari a un decimo. Per gli importi tra 2.500 e 5.000 euro la misura è di un settimo.

Con il comma *2-bis* in commento sono escluse dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

Tale norma è volta ad ovviare al rischio del venir meno dei limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, tenuto conto che il D.L. n. 201 del 2011 ha imposto l'accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 euro sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto

Si evidenzia al riguardo che Equitalia, con nota interna del 22 aprile 2013, aveva stabilito di non procedere al pignoramento sui conti correnti di banche e poste dove affluiscono i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di importo inferiore a 5 mila euro. Si tratta di un'iniziativa interna di Equitalia per tutelare le fasce più deboli dei cittadini in attesa dell'intervento normativo.

Con la successiva nota interna del 1° luglio 2013 **Equitalia** ha diramato le proprie istruzioni volte ad adeguare la propria azione alla nuova normativa, anche alle procedure in corso.

Limiti alla espropriazione immobiliare

Le successive lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* intervengono in materia di espropriazione immobiliare. In primo luogo si prevede la impignorabilità dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.

In particolare la **lettera g)** sostituisce il primo comma dell'articolo 76 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. n. 602 del 1973, facendo salva, in primo luogo, la facoltà di intervento dell'agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.

La norma in esame prevede che l'agente della riscossione non può dare corso all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca la sua casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi

da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). Si prevede, inoltre, che in tal caso l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca (di cui all'articolo 77) e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Si evidenzia che ai sensi del comma 1 dell'articolo 77 l'iscrizione dell'ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

La **lettera h)**, con una modifica dell'articolo 77, precisa che l'ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a centoventimila euro), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

La finalità di garanzia dell'ipoteca immobiliare non è necessariamente preordinata all'esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione comporta, inoltre, il diritto di sequela. Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

Le **lettere i) e l)** integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell'immobile pignorato.

In particolare si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).

Il giudice, su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima. L'agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2).

Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-*bis*).

Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopradette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-*bis*). In tal caso, l'agente della riscossione ha l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-*bis*).

La **lettera m)** modifica il comma 1 dell'articolo 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l'immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità della precedente versione della norma in questione, imponendo al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione dell'immobile invenduto, in quanto l'importo del credito per il quale si procede non ha alcuna relazione con il valore dell'immobile. La Corte ha pertanto suggerito di far riferimento al prezzo del terzo incanto, salvo diversa valutazione del legislatore che però sia in ragionevole rapporto con il valore del bene pignorato.

Procedura di fermo di beni mobili registrati

La **lettera m-bis)**, **introdotta dalla Camera**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 86 (*Fermo di beni mobili registrati*).

La formulazione attualmente vigente prevede che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Con decreto del Ministro delle finanze n. 503 del 1998 è stato adottato il regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi.

La nuova formulazione provvede a dettagliare ulteriormente tale procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati:

- l'agente della riscossione, prima dell'esecuzione del fermo, non provvede automaticamente all'iscrizione nei registri mobiliari, ma avvia la procedura provvedendo a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri comunicazione preventiva, con la quale di avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il

fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari;

- entro tale termine di 30 giorni tuttavia il debitore o i coobbligati possono dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.

Remunerazione degli agenti della riscossione

Il **comma 2**, modificando l'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del D.L. n. 201 del 2011, anticipa al 30 settembre (in luogo del 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze che calcolano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e in materia di rimborso spese, propedeutici all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione.

Si ricorda che l'articolo 10, ai commi da 13-*quater* a 13-*septies* del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto la riforma del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina resta ferma l'antecedente disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, recata dall'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 nella sua antecedente formulazione. In attesa dell'entrata in vigore di detta riforma, il D.L. n. 95 del 2012 ha previsto (articolo 5, comma 1) una riduzione dell'aggio di un punto percentuale sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (che dunque passa dal nove all'otto per cento a decorrere dalla predetta data).

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito da un rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi ad elementi di fatto come l'andamento della riscossione, ma anche in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione.

Il rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo (entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento). La parte rimanente rimane a carico dell'ente creditore. Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso è interamente a carico del contribuente.

Relazione del Governo alle Camere

Il **comma 3-bis, inserito dalla Camera**, prevede che il Governo riferisca alle Camere, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia.

La relazione del Governo, in particolare, deve dar conto degli effetti derivanti:

- dall'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;
- dall'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;

- dall'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Articolo 53

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, letteragg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Identico.

L'**articolo 53** proroga - al 31 dicembre 2013 - l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

La norma interviene modificando il comma *2-ter* dell'articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consentiva quindi - solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il citato decreto-legge n. 174 del 2012 conteneva anche la proroga - sempre al 30 giugno 2013 - dell'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e *25-bis* del decreto-legge n. 203 del 2005, riguardanti le società concessionarie diverse da Equitalia. Tale termine non è stato peraltro prorogato dal D.L. 35 del 2013, restando confermata la scadenza, per le predette società, al 30 giugno 2013.

La norma in commento allinea quindi tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

Si ricorda che la disciplina dei consorzi tra enti locali è contenuta nell'articolo 31 del TUEL ed è stata integrata dal comma 28 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).

L'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

Infine, l'art. 19, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunità montane) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali elencate nel medesimo articolo 19, ad esclusione di quelle relative allo stato civile.

Articolo 54, comma 1

(Questionari per la predisposizione dei fabbisogni standard degli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

1. *Identico.*

L'articolo 54, al comma 1, reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico)⁶⁵ Spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, sulla base di quanto dispone l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010⁶⁶, prevedendo che:

- i questionari sono resi disponibili sul sito della SOSE e con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare sulla G.U. viene data notizia della data di tale disponibilità;

⁶⁵ La SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. è una Società per azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'88% e della Banca d'Italia per il 12%, in base all'art. 10, comma 12 della legge n. 146 del 1998, con l'affidamento in concessione di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore.

⁶⁶ Decreto legislativo 26 novembre 2010, recante "*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, province e città metropolitane, emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009*".

- dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni, previsto dal comma 1, lettera c) del sopracitato articolo 5, entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

Si ricorda che la procedura di determinazione dei fabbisogni standard – che, si rammenta, secondo la legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale costituiscono i nuovi parametri in base ai quali individuare il finanziamento delle spese degli enti locali al fini di un graduale superamento del criterio della spesa storica – viene affidata dal decreto legislativo n. 216 del 2010 alla SOSE spa che, avvalendosi anche dell'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) e dell'Istat, predispone le metodologie occorrenti alla determinazione dei fabbisogni medesimi, che dovranno far riferimento ai criteri ed alle indicazioni recate dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, i valori dei fabbisogni andranno individuati con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; considerando altresì una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti.

Ai fini della predisposizione delle metodologie in questione, la SOSE predispone appositi questionari, funzionali alla raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e province, cui andranno inviati con un termine di compilazione e restituzione stabilito in sessanta giorni. L'inosservanza di tale termine comporta il blocco, fino all'avvenuto invio del questionario, dei trasferimenti a qualunque titolo da erogare all'ente locale inadempiente.

L'articolo in commento sembra pertanto finalizzato a disciplinare con norma primaria la procedura relativa ai questionari inviati (*rectius*, somministrati, come recita l'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 216/2010) agli enti locali, soprattutto ai fini della individuazione del termine di decorrenza dei sessanta giorni per la restituzione degli stessi.

Si tratta di una procedura di fatto già seguita, atteso che la stessa risulta attuata, nei termini ora stabiliti in norma, ad opera dei Decreti Direttoriali del Direttore generale delle finanze 21 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. 25 febbraio 2012, n. 47, 16 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. 20 novembre 2012, n. 271 e 7 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. 12 dicembre 2012, n. 289. Ciascuno di tali decreti, nel comunicare la disponibilità di questionari relativi ad alcune funzioni di comuni e province, precisa che il termine di sessanta giorni per la restituzione degli stessi decorre dalla data di pubblicazione dei decreti medesimi.

Articolo 54, comma 1-bis

(Svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

Il **comma 1-bis** dell'**articolo 54**, **introdotto dalla Camera**, reca una norma interpretativa dell'articolo 208 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali

di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), relativo all'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria⁶⁷ nei confronti degli enti locali.

- In particolare, l'articolo 208 prevede che il servizio di tesoreria possa essere affidato:
- ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane;
 - a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516,5 milioni di euro (1 miliardo di lire), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo. L'affidamento del servizio di tesoreria a società per azioni è riservato ai comuni non capoluoghi di provincia, alle comunità montane e alle unioni di comuni;
 - altri soggetti abilitati per legge (ad esempio, i concessionari del servizio nazionale di riscossione, Poste Italiane Spa, gli istituti di crediti autorizzati a svolgere attività bancaria).

In base all'articolo 210 del TUEL, l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Il rapporto tra l'ente locale e il tesoriere è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente, nella quale devono essere indicate le condizioni, i tassi di interesse da applicare ai depositi fruttiferi e alle anticipazioni di cassa e tutte le eventuali modalità operative.

Dal 1° gennaio 2012, la convenzione di tesoreria può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185 del 2008.

Infine, si ricorda che l'articolo 210 del TUEL stabilisce che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

La norma interpretativa è volta a precisare che il tesoriere dell'ente locale - indipendentemente dal fatto che si tratti di una banca ovvero di una società per azioni ovvero di altro soggetto comunque abilitato, senza distinzione, cioè, tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* - laddove rivesta la qualifica di società per azioni, ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria

⁶⁷ Ai sensi dell'articolo 209 del TUEL, il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle attività e delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente locale, in particolare finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il tesoriere esegue le operazioni indicate nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa al sistema di tesoreria unica.

ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile.

Ai sensi della citata disposizione del codice civile, sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria deve comunque garantire che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nel rispetto delle modalità previste dalla convenzione. Esso mantiene, inoltre, la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata.

In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

Articolo 54-bis

(Modifiche alla legge 'anticorruzione' 6 novembre 2012, n. 190)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» sono inserite le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e)»;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

L'articolo in esame, **introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica la disciplina sui poteri consultivi e sulla pubblicità degli atti della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione* (CIVIT) in materia di anticorruzione, introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. 'legge anticorruzione').

Analogamente all'articolo 54-ter (v. *infra*), la disposizione è finalizzata a limitare (oltre che agli organi dello Stato, com'è attualmente previsto) al solo Dipartimento della funzione pubblica (anziché tutte le amministrazioni pubbliche) il potere di richiedere pareri alla CIVIT, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico, nonché in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Inoltre, prevede la trasmissione da parte della Commissione di detti pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Sulla base di questi pareri, il ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, emana proprie direttive in tali materie.

Infine, qualora la Commissione faccia richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, od ordini l'adozione di atti o provvedimenti, richiesti dai piani anticorruzione (di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 190) o dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, o ancora ordini la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza menzionati, la Commissione stessa, ed anche le amministrazioni interessate, devono darne notizia nei rispettivi siti *web*, e li devono comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 54-ter

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica»;

b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.».

L'articolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, quale recata dal decreto legislativo n. 39 del 2013 (il quale appunto disciplina tale materia).

In particolare, la disposizione incide su profili relativi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CiVIT).

Ossia:

- attribuisce al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) ai fini della sospensione della procedura di conferimento dell'incarico in caso di violazione delle norme in materia (la disposizione previgente invece non precisa la fonte della segnalazione). Resta salva la possibilità per l'Autorità di agire d'ufficio;
- attribuisce al solo Dipartimento della funzione pubblica (anziché "le amministrazioni e gli enti interessati", come recita la disposizione previgente) il potere di richiesta di parere all'Autorità nazionale anticorruzione sulla interpretazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- prevede che il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione, emani direttive sull'interpretazione delle disposizioni del decreto.

In breve, l'articolo in esame interviene su un duplice versante (di *input* e di *output*, potrebbe dirsi): circoscrive al solo Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio la possibilità di rivolgersi all'Autorità per sollecitare pareri interpretativi; prevede che i pareri siano resi al ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione (ossia l'organo politico che si avvale del Dipartimento della funzione pubblica) che a sua volta emanerà direttive interpretative.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2013, n. 92, attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (la cd. 'legge anticorruzione') in materia di dell'inconferibilità e dell'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico. La norma di delega non prevedeva il parere parlamentare e sullo schema di decreto non è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto legislativo 39/2013 prevede fattispecie di:

- *inconferibilità*, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- *incompatibilità*, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

L'Autorità finora ha reso alcuni pareri, in particolare con le delibere n. 46, 47, 48, 57 e 58 del 2013 (consultabili sul sito della CiVIT: www.civit.it).

Articolo 55

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Identico.

L'articolo 55 reca una norma interpretativa relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta all'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale recepisce quanto disposto all'articolo 26 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

Si ricorda che l'articolo 74-ter citato prevede un regime speciale per l'attività svolta dagli operatori turistici in nome e per conto proprio - anche tramite mandatari - con particolare riferimento all'offerta, all'interno ed all'esterno del territorio nazionale in cui ha sede l'operatore, di "pacchetti turistici" costituiti ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 111/1995.

In tal modo i servizi forniti durante il viaggio direttamente ai clienti sono assoggettati all'imposta nei diversi Paesi in cui gli stessi vengono erogati, mentre il margine destinato all'agenzia di viaggio è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza di quest'ultima. In caso di applicazione del descritto regime speciale, come disposto al successivo terzo comma dell'articolo 74-ter, inoltre, "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi" sostenuti dalle predette agenzie per l'acquisizione presso terzi dei beni e dei servizi destinati ad essere forniti a diretto vantaggio dei viaggiatori. Con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 340, sono state definite particolari modalità di applicazione per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

Tuttavia l'applicazione del terzo comma dell'art. 74-ter ha generato nel tempo notevoli incertezze con riferimento all'imposta assoluta sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea e da queste inglobati in pacchetti turistici venduti al pubblico, anche alla luce degli indirizzi interpretativi di orientamento diverso ad opera dell'Amministrazione finanziaria (risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 62 del 7 aprile 1999, risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 141 del 26 novembre 2004).

La disposizione in esame richiama peraltro quanto disposto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Sistema comune IVA) disciplinano il regime speciale per le agenzie di viaggio. In particolare l'articolo 310 stabilisce che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni effettuate per la realizzazione del viaggio effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.

Conseguentemente, un'interpretazione dell'articolo 74-ter, comma 3, con la quale si accordasse il rimborso dell'imposta in questione, produrrebbe vantaggi competitivi a favore delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea, Ciò sarebbe in aperto contrasto con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di rimborsi ai soggetti stabiliti fuori dell'Unione europea, che prevede che il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.

Pertanto, l'articolo in esame provvede ad interpretare l'articolo 74-ter, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che l'imposta assoluta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo,

effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile⁶⁸.

In considerazione dell'incertezza interpretativa che ha regnato sulla materia, il secondo periodo dell'articolo 55 provvede a fare salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

⁶⁸ Secondo la relazione tecnica tale interpretazione della norma dovrebbe generare a regime dal 2014 maggiori entrate per 12 milioni di euro (2,4 milioni nel 2013).

Articolo 56

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

«497.L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1°marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini

1.*Identico:*

«497.L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1°marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella **di cui al** sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 **dell'articolo 1** della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

L'**articolo 56 al comma 1** - con una modifica all'articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) - proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati (di cui al comma 492) e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari (di cui al comma 495).

Per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi (di cui al comma 491) e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013.

Si ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500) ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie sulle seguenti operazioni:

- trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, con un'aliquota pari allo 0,2 per cento del valore della transazione se le operazioni di acquisto sono effettuate fuori dai mercati regolamentati (*over the counter*); l'aliquota è dell'0,1 per cento per le operazioni concluse in mercati regolamentati o con sistemi multilaterali di negoziazione; per il 2013, considerata anche la partenza a esercizio già iniziato, la percentuale è fissata nella misura dello 0,22 per cento (per le operazioni *over the counter*) e dello 0,12 (per le operazioni concluse nei mercati regolamentati);
- operazioni sui cosiddetti strumenti derivati, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità;
- negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni, ad altri strumenti partecipativi e derivati su *equity*.

Con il D.M. 21 febbraio 2013 sono state previste le norme attuative dell'imposta. L'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato con capitale superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese di provenienza dell'ordine. Al

decreto ministeriale è allegato l'elenco degli emittenti italiani con capitalizzazione attualmente inferiore alla predetta soglia.

Per quanto riguarda le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni sui valori mobiliari, si fissa un prelievo massimo di 200 euro.

Il **comma 2** stabilisce che la società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini sopra citati, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Ciò in quanto il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, all'articolo 19, comma 5, dispone che la società di Gestione Accentrata provvede al versamento dell'imposta - in forza delle deleghe conferitegli dai responsabili dell'imposta stessa - entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione eccetto che per le operazioni del mese di novembre per le quali il versamento è effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e possono svolgere attività connesse e strumentali.

Articolo 56-bis

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-*bis* e 222-*ter*, della legge 23 dicembre 2009,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il quinto periodo è soppresso;

b)al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.

L'articolo 56-bis, inserito dalla Camera, interviene in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 (attuativo

della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, non espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso⁶⁹.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 85 del 2010 ha delineato un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo sub statale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura dei beni trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione ovvero un decreto di previa individuazione dei beni, da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento. Peraltro la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *ex* articolo 5, comma 1, lettera e), previsto dal decreto legislativo in commento (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza, non ha finora registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta. Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3), ha riportato il parere negativo della Conferenza.

Su tale situazione ha certamente influito il fatto che il processo di individuazione e di attribuzione comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni (in particolare, il Ministero della difesa per i beni militari, il Ministero delle infrastrutture e l'Enac per i beni aeroportuali, il Ministero dello sviluppo economico e dell'Ambiente per le miniere e i beni del demanio idrico, ecc.).

Di fronte a tale *impasse* il legislatore ha in taluni casi emanato, nell'ambito di provvedimenti di urgenza, norme che hanno interessato singole tipologie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali), al fine di accelerarne il trasferimento.

Più in dettaglio, il **comma 1** esclude dal trasferimento:

- i beni in uso per finalità dello Stato (come già previsto dal D.Lgs. n. 85 del 2010) o per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (immobili da assegnare alle Amministrazioni in luogo di contratti di locazione con terzi);
- i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità,
- quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del D.L. n. 98 del 2011.

⁶⁹ L'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 85 del 2010 esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie fiscali; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali.

Il **comma 2** definisce la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento:

- dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
- nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato;
- in caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio;
- in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

Tale nuova procedura appare sostituire quella prevista dal D.Lgs n. 85 del 2010, la quale dispone che le amministrazioni statali indichino i beni da escludere dall'eventuale trasferimento, l'Agenzia del demanio definisca gli elenchi dei beni disponibili, gli enti presentino la richiesta di trasferimento, ed infine con DPCM venga disposto il trasferimento.

Ai sensi del **comma 3** qualora la richiesta di trasferimento riguardi immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche⁷⁰, l'Agenzia del demanio interpella l'amministrazione interessata, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile.

Qualora l'Amministrazione non confermi, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio, previsti all'articolo 2, commi da 222, a 222-ter, della legge n. 191 del 2009. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso, invece di conferma da parte dell'Amministrazione utilizzatrice delle esigenze di istituto, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

⁷⁰ Immobili che ovviamente non sono tra quelli in uso per finalità dello Stato, in quanto questi sono esclusi dall'elenco dei beni trasferibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 4** disciplina il caso di richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più livelli di governo territoriale, disponendone l'attribuzione in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

I **commi da 5 a 7** dispongono che:

- all'Agenzia del demanio è assegnata una attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni trasferiti, prevedendo che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione;
- i beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni⁷¹.

Il **comma 8** dispone che, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

Ai sensi del **comma 9** le disposizioni del presente articolo - come già previsto nella legge n. 42 del 2009⁷² - non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 10** rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010 in merito all'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti.

La norma richiamata prevede che le risorse nette derivanti a ciascun ente dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, siano acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75 per cento delle stesse, al fine di essere destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento.

⁷¹ Analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 85 del 2010.

⁷² L'articolo 1, comma 2, della legge delega sul federalismo fiscale non ricomprende infatti le disposizioni previste dall'articolo 19 in merito all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale) tra quelle che si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

La quota residua del 25 per cento è invece destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato⁷³.

Il **comma 11** specifica che le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 85 del 2010 si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

Infine il **comma 12** novella il comma 8-ter dell'articolo 33, del D.L. n. 98 del 2011, recante "*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*", abrogando o sopprimendo i riferimenti ivi presenti alla possibilità di trasferire o conferire agli appositi fondi di investimento immobiliare i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010 (ossia gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento, che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni).

⁷³ La norma, ai fini della definizione delle modalità applicative di tale disciplina, rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che al momento non risulta ancora emanato.

Articolo 56-ter
(Piani di azionariato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

L'**articolo 56-ter, inserito dalla Camera**, esonera dal pagamento del bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, a decorrere dall'anno 2014, i piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, qualora siano stati costituiti prima del 7 dicembre 2011.

Si ricorda che l'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 è intervenuto sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

In particolare è stato modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 192 (Disciplina dell'imposta di bollo) prevedendo che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, sono assoggettate ad una imposta proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Per effetto delle precisazioni operate dal decreto-legge n. 16 del 2012, l'imposta di bollo proporzionale colpisce anche i c.d. "conto deposito", bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81.

Il comma 509 della legge di stabilità 2013 ha introdotto un limite di 4.500 euro all'imposta, a decorrere dall'anno 2013, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala che l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti al riguardo con la circolare 48/E del 21 dicembre 2012.

La norma in commento prevede al **comma 1** che ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, costituiti prima del 7 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011), non si applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari.

Il **comma 2** quantifica l'onere derivante dal suddetto esonero in 3 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si affida, inoltre, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di determinare le modalità e i criteri per l'applicazione della norma in esame.

Articolo 57

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo **per le agevolazioni alla ricerca** (FAR), con particolare riferimento:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca **post-doc**;

favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e **di** assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'**ambito del programma europeo** *Horizon 2020*;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

g) *identica*;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

h) *identica*;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino **assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati** a carico dei fondi **per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)**;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

l) *identica*;

l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel **fondo FAR** da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale⁷⁴ e di ricerca industriale⁷⁵ che il Ministero

⁷⁴ Secondo la comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca si intendono per «ricerca fondamentale» i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

⁷⁵ Secondo la comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca si intende per «ricerca industriale» la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa (**comma 1**).

Gli interventi elencati dalla norma mirano in particolare:

- a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
- b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;
- c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;
- d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding* (ovvero al finanziamento dei progetti effettuato da una molteplicità di soggetti);
- e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca *post-doc*;
- f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;
- g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;
- h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;
- i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori assegnatari di borse di studio o simili dell'Unione europea, ovvero di progetti finanziati a carico dei fondi PRIN o FIRB (questa lettera è stata **reformulata dalla Camera dei deputati**);
- j) *l)* al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

A seguito dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata aggiunta la lettera l-bis) che estende il sostegno del contributo alla spesa del MIUR anche ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

Secondo il **comma 2**, le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi elencati sono individuate con decreto del MIUR, di concerto con il MEF.

acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende tale definizione la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

Articolo 57-bis

(Personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, letterab), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

L'articolo 57-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia

scolastica adottati per l'a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

In particolare, il **comma 1**, novellando l'art. 1, co. 58, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) – che, in relazione alla riduzione dei contingenti di collocamenti fuori ruolo disposti dal comma 57 aveva fatto salvi i provvedimenti già adottati per l'a.s. 2012/2013 sulla base del testo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998 vigente prima della data della sua entrata in vigore - fa salvi anche quelli adottati per l'a.s. 2013/2014, ma limitatamente a quelli disposti per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (e non anche, dunque, per quelli disposti per le associazioni professionali del personale direttivo e docente e per gli enti cooperativi da esse promossi, nonché per gli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica).

Al riguardo si ricorda che l'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, nel testo come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, della L. 228/2012 dispone, al primo periodo, che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è di 150 unità. Prima di tale, ultima, modifica, il contingente era di 300 unità, ai sensi dall'art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

Si ricorda, altresì, che, a seguito di quanto disposto dalla L. 228/2012, il MIUR, con [Nota prot. n. 2980 del 25 marzo 2013](#) aveva comunicato che tutte le posizioni di comando in essere sarebbero cessate a decorrere dal 31 agosto 2013 e che, a partire dall'a.s. 2013/2014, il personale comandato doveva riprendere servizio nella propria sede di titolarità oppure, nel caso di collocamenti fuori ruolo per periodi superiori a 5 anni, presso la sede determinata in accordo con l'U.S.R. competente, fatta salva la possibilità di partecipare alla nuova procedura di selezione indetta dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale e periferica e di collocarsi in posizione utile all'ottenimento del rinnovo del comando.

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1,1 milioni di euro per il 2013 e 2,6 milioni di euro per il 2014, si provvede:

- per il 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel Programma Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio della Missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del MIUR;
- per il 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, co. 5 (alla cui scheda si rinvia).

Articolo 58, commi 1, 2, 4-7
(Turn over nelle università e negli enti di ricerca)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) al comma 13-*bis*, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Il Fondo per il **finanziamento ordinario** delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario **per gli** enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. *Omissis*

3. *Omissis*

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

4. *Identico.*

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

5. *Identico.*

6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59

6. Eventuali risparmi di spesa **ulteriori** rispetto a quelli indicati al comma 5 **del presente articolo**, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. *Identico.*

L'articolo 58, co. 1, 2 e da 4 a 7, ai quali la Camera dei deputati ha apportato **modifiche meramente formali**, anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole.

In particolare, il **comma 1**, apportando alcune modifiche all'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), concernente la disciplina sulla limitazione del *turn-over* nelle Amministrazioni pubbliche – che disponeva, ai co. 13-*bis* e 14, che università ed enti di ricerca potessero procedere ad assunzioni nella misura del 20% della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016 – prevede che i richiamati enti possano procedere ad assunzioni nella misura del 50% della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente per gli anni 2014 e 2015.

In base al [comunicato stampa presente sul sito del Governo](#), in tal modo “si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “*tenure track*” (di cui all'art. 24, L. 240/2010).

In materia di limiti alle assunzioni per le università, si ricorda che l'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) è stato da ultimo novellato dall'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che, in particolare, con il co. 13-*bis*, ha definito una nuova disciplina per

il *turn over*. In base alla nuova disciplina, le misure percentuali fissate valgono con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso, mentre all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 49/2012 (che ha individuato le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato).

A tal fine, il **comma 2** incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il personale dei rispettivi comparti, prevedendo che:

- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di euro annui dal 2015;
- il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è incrementato di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro annui dal 2015.

La relazione tecnica chiarisce che l’importo stimato per il 2014 è pari al 50 per cento (circa) di quello a regime, ipotesi strutturata sull’assunto che nel 2014 le nuove assunzioni siano equidistribuite in corso d’anno.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), previsto dall’art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537 del 1993, è allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del MIUR.

Il [DM 111878 del 31 dicembre 2012](#), di ripartizione in capitoli, reca in corrispondenza del cap. 1694 una previsione di stanziamento di 6.574,3 milioni di euro per il 2014 e di 6.544,7 milioni di euro per il 2015, a fronte di 6.694,7 milioni di euro stanziati per il 2013.

Il Fondo ordinario per gli [enti di ricerca vigilati dal MIUR](#), previsto dall’art. 7 del d.lgs. 204/1998, è determinato nella tab. C della legge di stabilità ed è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR.

Il DM di ripartizione in capitoli sopra citato reca, in corrispondenza del cap. 7236, una previsione di spesa di 1.766,2 milioni di euro per il 2014 e di 1.759,5 milioni di euro per il 2015, a fronte di 1.768,5 milioni di euro stanziati per il 2013.

Ai sensi del **comma 4**, ai maggiori oneri derivanti dall’aumento della facoltà di assunzione si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, di cui al **comma 5**.

Quest’ultimo fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell’a.s. 2012/2013.

Si ricorda che l'art. 1, co. 449, della L. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

In relazione all'esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l'art. 4 del DPR 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

In particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica chiariscono che l'importo a base di gara previsto per "la stipulanda convenzione Consip" per i servizi esternalizzati – che si prevede divenga attiva per il mese di settembre 2013 – sarà pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere un numero di collaboratori scolastici pari a quanti sono i posti accantonati in organico.

Il limite di spesa annuale è stimato in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa attuale di 390 milioni di euro.

Pertanto, il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal comma 5 ammonta, in base alla relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e di 36,6 milioni di euro già nel 2013.

In base al **comma 6**, le eventuali risorse recuperate attraverso quanto disposto dal comma 5, ulteriori rispetto agli importi indicati al comma 4 (25 milioni di euro per il 2014 e 49,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2015), e al netto di quanto necessario per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'art. 59, co. 9 – che dispone il riutilizzo per nuove finalità, tramite il versamento all'entrata del bilancio, delle somme impegnate e non pagate nel 2011 e 2012 del Fondo per il merito (v. *infra*) - sono destinate al funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

Articolo 58, comma 3
(Chiamate dirette nelle università)

Testo del decreto-legge

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «**Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo** nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

Il comma 3 - al quale la Camera dei deputati ha apportato correzioni formali - dell'art. 58 modifica, con apposita novella all'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, escludendo la necessità del parere dell'apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

La relazione illustrativa evidenzia che nel caso specifico il parere della commissione non appare necessario perché la valutazione tecnica è stata già fatta in sede di selezione dei programmi da parte del MIUR.

L'istituto della chiamata diretta per la copertura di posti da professore ordinario e associato, e da ricercatore presso le università è disciplinato dall'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, come modificato dall'art. 29, co. 7, della L. 240/2010: quest'ultimo ha aggiunto alle due possibilità di chiamata diretta già previste dall'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 (studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell'ambito del "programma di rientro dei cervelli" - si veda [dossier del Servizio Studi Camera n. 387/3](#) dell'8 febbraio 2011 - un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici

congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata), una terza possibilità, riferita a studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dallo stesso MIUR.

I programmi in questione sono stati individuati con DM MIUR 1 luglio 2011 (GU n. 256 del 3 novembre 2011). In particolare, l'art. 2 del DM ha disposto che i programmi devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata, da più di tre anni.

Una ulteriore modifica introdotta dall'art. 29, co. 7, della L. 240/2010 ha riguardato la procedura. In particolare, è stato previsto che, per tutte le ipotesi di chiamata diretta, la concessione o il rifiuto del nulla osta da parte del Ministro, sulla base delle proposte formulate dalle università, siano preceduti dal parere di una commissione, nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata (in precedenza, il parere era richiesto solo per la chiamata di studiosi di chiara fama, ulteriore ipotesi disciplinata dall'art. 1, co. 9, della L. 230/2005).

Articolo 58, comma 7-bis
(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

Il comma 7-bis, aggiunto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, per far fronte alle esigenze straordinarie delle aziende agricole, possa assumere operai agricoli per l'esecuzione di lavori di breve durata.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, istituito dal decreto legislativo 454/99 e posto sotto la vigilanza del Dicastero agricolo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria, e si configura quale ente di programmazione generale della ricerca del comparto agroindustriale. L'attività del settore si deve quindi svolgere sulla base un piano triennale di

attività (che può annualmente essere rivisto) che, approvato dal Dicastero agricolo, è predisposto dal Consiglio in modo da essere coerente con la programmazione scientifica nazionale definita nel Piano nazionale delle Ricerche (PNR) del MIUR, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'attività attribuita al Consiglio, e svolta dagli istituti diffusi sul territorio, deve essere diretta a:

- svolgere la ricerca scientifica e applicata; (la norma specifica che tra le finalità della ricerca vanno inclusi lo *sviluppo sostenibile* agricolo e rurale, nonché *l'utilizzo* delle *aree svantaggiate* e colpite da marginalità e dei *sistemi acquei* - sia a scopi produttivi che di tutela);
- individuare processi produttivi e tecniche gestionali innovative, anche attraverso miglioramenti genetici e applicazione delle biotecnologie;
- fornire consulenza ai ministeri, alle regioni e province autonome, anche con accordi di programma con tali enti;
- favorire il trasferimento alle imprese dei risultati ottenuti;
- eseguire ricerche a favore delle imprese del settore primario e dell'agroindustria.

Le fonti di finanziamento del CRA sono costituite dalle seguenti entrate:

- il contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale (iscritto nella tabella del Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), per i compiti d'istituto e per le spese per personale;
- i contributi, tratti dal Fondo integrativo speciale per la ricerca (di cui al D.lgs. n. 204/1999), per progetti e interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel PNR (si tratta dei cosiddetti PRIN finanziati dal MIUR);
- i compensi per l'attività di ricerca e consulenza richiesta da soggetti pubblici o privati;
- le eventuali risorse assegnate dal Mipaaf, o da altre amministrazioni, a progetti speciali;
- contributi dell'Unione europea;
- i proventi conseguenti ai brevetti ottenuti nelle strutture di ricerca;
- ogni altra risorsa derivanti da lasciti, donazioni o altri contributi, nonché dalle rendite dal patrimonio del Consiglio costituito dall'insieme dei beni degli istituti e delle strutture inseriti nel Consiglio.

Articolo 59

(Borse per la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», **di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270**, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

(Vedi comma 5)

1. **Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario**, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, **il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, **intendono** iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. **Il bando stabilisce** l'importo delle borse di mobilità, **nonché** le modalità **per la** presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria **nazionale di merito tra i candidati**. **L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

2. Le risorse di cui al comma 1 sono

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

***c)* distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera *b)*, quindi nei requisiti di cui alle lettere *c)* e *a)*. Le graduatorie sono comunicate al

3. Identico:

a) identica;

b) identica.

c) soppressa.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria **nazionale nella quale sono inseriti i** soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse **di cui al presente articolo**. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera *b)* **del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a) del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai fini del
trasferimento delle risorse alle
università interessate.

effettuate dal Ministero
dell'istruzione,

**dell'università e della ricerca entro il
3 settembre 2013. La predetta
assegnazione diviene efficace all'atto
dell'immatricolazione dello studente
presso un'università situata in una
regione differente da quella di
residenza della famiglia di origine,
con esclusione delle università
telematiche.**

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro il 30 luglio 2013**, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. **Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.**

(Vedi comma 2)

6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

5. Identico:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

a) *identica*;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

b) *identica*;

c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

c) non aver riportato **alcun** voto inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

6. *Identico*.

8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

7. *Identico*.

(Vedi comma 1)

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi **da 3 a 14**, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, **convertito, con**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. *Identico.*

L'articolo 59, modificato durante l'esame presso la Camera, disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti universitari.

In particolare è stato modificato il meccanismo per l'assegnazione delle borse per la mobilità previsto dal decreto-legge, disponendo l'emanazione di un bando da parte del MIUR e la costituzione, al termine del procedimento, di una graduatoria nazionale (invece che di graduatorie adottate da ciascuna regione).

Il **comma 1** dispone che, "nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario" (**così nella formulazione risultante dalle modifiche approvate**), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il MIUR emana un bando per l'erogazione di borse per la mobilità a favore di studenti meritevoli (v. *infra*) che, per l'a.a. 2013/2014, intendano iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso università statali o non statali italiane.

Le università devono avere sede in regioni diverse da quelle di residenza e sono escluse le università telematiche.

Non si prevede più, come nel testo originario (**di cui al soppresso comma 2**), la suddivisione tra le regioni delle risorse disponibili con d.m., sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Della locuzione “nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario” non appare agevole definire univocamente la portata, alla luce dell’effettuato esercizio della delega conferita dall’art. 5 della L. 240/2010 con il d.lgs. 68/2012, con cui si è proceduto - tra l’altro - alla “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”.

Inoltre, anche alla luce dei profili di potestà legislativa delle regioni in materia di diritto allo studio universitario, potrebbe essere ritenute da valutare forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini della definizione del bando pur se configurato - dopo le modifiche apportate al testo originario - a livello nazionale.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si vedano l’art. 6, co. 3, del DM 270/2004, il DM 249/2010 e il DM 2 marzo 2011.

In base al **comma 3**, l’ammissione al beneficio è disposta sulla base di criteri di merito ed economici, identici a quelli già previsti dal decreto-legge) e consistenti, con riferimento al criterio di merito, nel possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia nell’a.s. 2012/2013, con votazione almeno pari a 95/100 (valori superiori, come si vedrà *infra*, rilevano ai fini della graduatoria di ammissione al beneficio) e con riferimento alle condizioni economiche dello studente, a quanto individuato sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 2 - introdotto durante l’esame presso la Camera** - dispone che il bando definisce l’importo delle borse di mobilità (eventualmente differenziato in base alla distanza fra residenza dello studente e sede dell’università prescelta), le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione di una graduatoria divenuta (**dopo le modifiche**) **nazionale**, che, in base al **comma 4 (nel testo modificato)**, è formata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 3, fino ad esaurimento delle risorse.

Sempre il comma 4 dispone che, ai fini della formazione della graduatoria nazionale, in caso di parità di punteggio prevale il candidato che presenta il valore più basso relativamente alla condizione economica, quindi quello che ha conseguito il voto più alto nel diploma.

Infine, lo stesso comma 4 dispone che la comunicazione della graduatoria e l’assegnazione delle borse è effettuata dal MIUR entro il 3 settembre 2013. L’assegnazione diventa efficace all’atto dell’effettiva immatricolazione dello studente, momento nel quale, ai sensi del **comma 7**, il MIUR assegna le risorse all’università di riferimento, che provvede alla conseguente erogazione.

Si osserva che al comma 4 si fa riferimento alla residenza della famiglia dello studente, mentre al comma 1 tale specificazione non è prevista (il riferimento è,

genericamente, alla regione di residenza, facendo peraltro presumere che la stessa riguardi lo studente).

Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo è subordinato, in base al **comma 5** (la cui sostanza non registra delle **modifiche rispetto a quanto disposto dal decreto-legge**), oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito. In particolare, occorre aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per l'anno di riferimento, aver riportato negli esami una media pari almeno a 28/30 e nessun voto inferiore a 26/30.

In ogni caso, è necessario presentare ogni anno una apposita domanda.

Il **comma 6** (che **nella sostanza non registra modifiche** rispetto al testo del decreto-legge) dispone che le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012.

Il **comma 8** – il cui contenuto, **nel corso dell'esame presso la Camera, è stato modificato rispetto a quanto stabilito nel comma 1** del testo originario del decreto-legge – reca un'autorizzazione di spesa (**sostitutiva di quella prevista dal citato comma 1** del testo originario, di pari importo, ma da iscriverne sul FFO) per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e per 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscriverne sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (che, tuttavia, in base all'art. 60, co. 1, del D.L. - alla cui scheda si rinvia - confluisce, a decorrere dal 2014, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale per le università non statali legalmente riconosciute).

Potrebbe essere, dunque, ritenuto opportuno raccordare tale previsione con quella recata dall'art. 60, co. 1, del D.L.

Il **comma 9 (oggetto di modifiche solo formali)** dispone il mantenimento in bilancio, nel conto dei residui, delle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito - istituito dall'art. 4 della L. 240/2010 (il cui decreto attuativo, come evidenzia anche la relazione tecnica, non è stato adottato) e destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale, per la cui gestione l'art. 9, co. 3-14, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha istituito la Fondazione per il merito – ai fini del loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Le suddette somme, indicate nel limite di 17 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni per l'anno 2015.

L'[art. 9, co. 15, del D.L. 70/2011](#) ha autorizzato per il 2011 la spesa di 9 milioni di euro a favore del Fondo per il merito e di 1 milione di euro per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per il merito, nonché di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2012 a favore della stessa Fondazione.**

Dal [DM 16 aprile 2012, n. 71](#), recante i criteri di ripartizione del FFO per il 2012, sono stati altresì destinati a sostegno del Fondo 9 milioni di euro, nell'ambito degli interventi a favore degli studenti.

Il Governo, intervenendo nella seduta delle Commissioni riunite I e V dell'8 luglio 2013 in risposta ai chiarimenti dalle stesse richieste, [ha confermato che si fa riferimento proprio a queste risorse.](#)

Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla rifinalizzazione delle somme destinate al Fondo, si provvede a valere su quota parte delle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 58, per effetto della riduzione degli stanziamenti destinati alle convenzioni per i servizi esternalizzati.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 59-bis

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1° marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

bando;

***i)* le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;**

***l)* alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.**

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

L'articolo 59-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, finalizzato, in particolare, alla concessione di borse di studio in favore degli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, per l'iscrizione e la frequenza, relative, rispettivamente, a un corso di laurea, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca.

Al riguardo, si ricorda che la normativa di principio in materia di [diritto allo studio](#) è recata principalmente dal d.lgs. 68/2012, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della L. 240/2010.

Con riferimento ai profili di competenza legislativa in materia di diritto allo studio, si rinvia a quanto osservato nella scheda relativa all'art. 59.

Ai sensi del **comma 1**, il Programma è suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca, mentre ai sensi del **comma 2** esso è adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – *per la cui emanazione non è previsto né un termine, né una cadenza temporale* –, sulla base di alcuni indirizzi ivi previsti. In particolare:

- l'accesso alle borse è consentito unicamente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare risulta inferiore al valore preventivamente fissato dal bando (**lett. a**);
Al riguardo, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il bando si identifichi con il Programma adottato con DM, anche con riferimento alla formulazione della lett. c).
- gli studenti il cui ISEE familiare risulta superiore al valore fissato dal bando possono richiedere l'attribuzione di prestiti d'onore, da rimborsare nel corso della vita lavorativa (**lett. d**).
Al riguardo, si ricorda che la concessione di prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito è disciplinata dall'art. 3 del d.lgs. 68/2012.
- gli studenti che concorrono per la borsa di studio sono inseriti in un'unica graduatoria nazionale, suddivisa per tipologia, in base a criteri di merito relativi alla carriera scolastica o universitaria, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica (o dei voti universitari) rapportata alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto (o allo stesso corso di studi) (**lett. b**);
- *con riguardo ai termini di assegnazione delle borse di studio, il testo reca due diverse previsioni: entro il 31 marzo di ogni anno ((lett. a)), ovvero entro il 31 agosto di ogni anno ((lett. f)).*
- l'importo della borsa di studio è graduato in base alla situazione economica familiare dello studente (**lett. c**) e maggiorato qualora l'ateneo prescelto abbia sede in una regione diversa da quella di residenza dello studente (**lett. e**); al

contempo, la **lett. h)** dispone che il numero e l'importo delle borse è stabilito nel bando.

Al riguardo, potrebbe essere ritenuta opportuna una specificazione dei profili derivanti dal concorso di tali disposizioni.

- le borse sono confermate negli anni successivi – per un numero massimo di rate differente a seconda che si tratti di corsi di laurea e corsi di dottorato (sette), ovvero di corsi di laurea magistrale (cinque) – per gli studenti che rispettano criteri di merito indicati (**lett. f)**).

Non si prevede un numero di rate specifico per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

- lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza (**lett. g)**); si prevede, inoltre, che lo studente “può optare” per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

La norma non si sofferma sulla circostanza se l'opzione per i servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio – sebbene non senza oneri per lo studente – sia da considerarsi alternativa alla concessione della borsa di studio.

- le borse sono incompatibili con altre borse di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere lo studente per soggiorni di studio o di ricerca all'estero (**lett. i)**);
- in materia fiscale, alle borse si applicano le esenzioni di cui all'art. 4 della L. 476/1984 (**lett. l)**).

Il Programma nazionale è realizzato attraverso la Fondazione istituita dall'art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che, a tal fine, assume la denominazione di Fondazione per il merito e il diritto allo studio – ed è finanziato utilizzando il 20% della “quota premiale” del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), destinata dall'art. 2 del D.L. 180/2008 all'incremento qualitativo delle università statali. Su tale “quota premiale”, peraltro, interviene il co. 01 dell'art. 60 (introdotto durante l'esame del decreto-legge presso la Camera dei deputati).

Da ultimo, il [DM 16 aprile 2012, n. 71](#), recante i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2012, ha destinato alle finalità premiali di cui all'art. 2 del D.L. 180/2008 € 910 milioni di euro (pari al 13% del totale del Fondo).

La disposizione in commento non sembra soffermarsi sui profili relativi al rapporto tra le borse di studio erogate attraverso il Programma nazionale di cui l'articolo in esame prevede l'istituzione e le borse di studio di cui al d.lgs. 68/2012, concesse anch'esse sulla base di requisiti economici e di merito, nè in relazione ai prestiti di onore.

Articolo 60

(Finanziamento delle università e dell'ANVUR e valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, letterac), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, letterac), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ~~e alla~~ legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione ~~delle~~ attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ~~e della ricerca~~ **(ANVUR)** nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Commissione di cui al comma 5.».

conformità ai poteri di indirizzo della
Commissione di cui al comma 5.».

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, letterad), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 60 dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

Dispone, altresì, che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Durante l'esame presso la Camera sono state, inoltre, introdotte disposizioni per l'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul FFO, dettando nuovi criteri per la sua ripartizione, e disposizioni che attribuiscono ulteriori risorse all'ANVUR e apportano modifiche al regolamento di organizzazione della stessa (DPR 76/2010).

Il comma 01, introdotto durante l'esame presso la Camera, dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) destinata, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009), alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, è determinata, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20%, con incrementi annuali non inferiori all'1% e fino ad un massimo del 30%.

Si modificano, dunque, implicitamente, le disposizioni recate dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 2 citato, in base ai quali gli incrementi annuali della originaria quota del 7% del FFO destinata al finanziamento premiale sono disposti in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%.

Con riferimento ai criteri di ripartizione, il comma dispone che almeno tre quinti della quota premiale sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall'ANVUR.

In tal caso, si modifica, anzitutto, il meccanismo di individuazione delle modalità di ripartizione delle risorse definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.L. 180/2008 – che ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nei fatti, tale ripartizione è stata, poi, operata con il decreto con cui annualmente è ripartito il FFO: per il 2012, si veda l'[all. 1 del DM 71/2012](#)) – procedendo a tale individuazione con la norma primaria.

Sembrerebbe, inoltre, che si intervenga sui parametri di riferimento per la ripartizione come definiti dal già citato co. 1 dell'art. 2 del D.L. 180/2008.

Si ricorda infatti, che il co. 1 dell'art. 2 del D.L. 180/2008 dispone che la quota premiale è ripartita prendendo in considerazione: la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; la qualità della ricerca scientifica; la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. A questo riguardo, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

Sul punto, pertanto, potrebbe ritenersi opportuno un chiarimento, anche in riferimento alla previsione di cui all'art. 59-bis, alla cui scheda si rinvia, secondo cui il previsto Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli è finanziato utilizzando il 20% della quota premiale del Fondo.

Al riguardo, si rammenta, peraltro, che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2011 – in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. 49/2012 (v. *infra*) – ha

previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO **correlata alla** valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR.

Ulteriori novità sembrerebbero essere costituite dalla previsione di un intervento quinquennale della VQR e della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei e dall'affidamento esplicito di quest'ultima all'ANVUR.

Si ricorda, infatti, che l'introduzione di un sistema di **valutazione delle politiche di reclutamento** degli atenei è stata operata dall'**art. 9 del d.lgs. 49/2012**, - secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 – che, tuttavia, non ha definito né la cadenza temporale, né il soggetto al quale la stessa è affidata. Peraltro, in attesa del completamento della disciplina (in particolare, l'art. 9 prevede che la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per la valutazione è stabilita con decreto di natura non regolamentare emanato dal MIUR, sentita l'ANVUR), continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 29, co. 14, della L. 240/2010 le disposizioni vigenti, recate dal [DM 345/2011](#).

Per quanto concerne la valutazione della qualità della ricerca, il 16 luglio 2013 è stato pubblicato il [rapporto sulla VQR 2004-2010](#).

Da ultimo, il comma 01 dispone che l'applicazione delle previsioni da esso recate non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all'anno precedente.

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, non vi è novella dell'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009).

Il **comma 1** dispone che, al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dal 2014 confluiscono nel Fondo di finanziamento ordinario (cap. 1694, relativo alle università statali) e nel contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute, ai sensi della L. 243 del 1991 (cap. 1692) – per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012 e indicata nella relazione tecnica – le risorse relative a:

- fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), della L. 537/1993 e alla L. 245/1990 (cap. 1690 dello stato di previsione del MIUR, esposto in tabella C della legge di stabilità). Nel [Decreto 111878 del 31 dicembre 2012](#), di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, lo stanziamento previsto in corrispondenza del 2014 è pari a 43,6 milioni di euro. Rispetto a tale importo, la relazione tecnica indica un importo inferiore, pari a 43,0 milioni di euro, probabile conseguenza di tagli o accantonamenti disposti in applicazione di previsioni legislative.

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento.

Con riferimento all'assegnazione delle risorse del fondo, si ricorda che l'art. 3, co. 4 e 5, del [DM 23 dicembre 2010, n. 50](#) – recante le linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012 – ha previsto che esse sono suddivise tra le università statali (compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le università non statali “in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario”. In attuazione di tale disposto, sono intervenuti, rispettivamente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, i decreti direttoriali nn. [656/2010](#), [594/2011](#) e [32/2012](#).

- fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713 dello stato di previsione del MIUR. Il capitolo è diviso in 3 piani di gestione, di cui in questa sede rileverebbero, in base alla lettera dell'art. 60, co. 1 – che fa riferimento solo all'art. 1, co. 1, del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) – il pg. 1-*Fondo mobilità* e il pg. 2-*Assegni di ricerca*.

In base alla relazione tecnica, peraltro, confluirà nel FFO anche il pg. 5-*Contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà*, per il quale l'autorizzazione di spesa è stata disposta dall'art. 1, co. 278, della L. 311/2004, che contestualmente ha trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli.

Non è presente, nel testo dell'art. 60, un riferimento anche alle finalità di cui all'art. 1, co. 278, della L. 311/2004.

Per l'anno 2014, il citato DM di ripartizione in capitoli reca, in corrispondenza del cap. 1713, uno stanziamento di 72,2 milioni di euro. Anche in questo caso, la relazione tecnica indica un importo inferiore, pari a 71,3 milioni di euro.

Si rinvia a quanto osservato ante.

- borse di studio post laurea (cap. 1686 dello stato di previsione del MIUR. Il capitolo è suddiviso in due piani di gestione, dei quali, in base alla relazione tecnica, rileva in questa sede solo il pg. 2-*Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati*. Il pg. 1 riguarda, invece, *Borse di studio agli specializzandi medici periodo 1983-1991*).

Per l'anno 2014, il citato DM di ripartizione in capitoli reca, in corrispondenza del pg. 2 del cap. 1686, uno stanziamento di 159,2 milioni di euro. Anche in tal caso la relazione tecnica indica un importo inferiore, pari a 157,2 milioni di euro.

Si rinvia a quanto osservato ante.

Il **comma 2**, integrando il comma 12 dell'art. 13 del d.lgs. 150/2009 – che concerne la [Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche](#) (CIVIT) – dispone che “il sistema di valutazione” delle attività amministrative delle università e di [12 enti di ricerca vigilati dal MIUR](#), riordinati ai sensi del Capo I del d.lgs. 213/2009, “è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”.

A tal fine, l'ANVUR deve rispettare i principi generali indicati dall'art. 3 del d.lgs. 150/2009 e attenersi agli indirizzi che la Commissione è chiamata a dare in base al comma 5 dell'art. 13.

In relazione alla formulazione testuale utilizzata, appare opportuno chiarire se restano ferme le attività di valutazione della gestione amministrativa affidate ai nuclei di valutazione interna degli atenei (v. infra).

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l'art. 2, co. 138-142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), istituendo l'ANVUR, le ha attribuito, tra le altre, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca.

A loro volta, i nuclei di valutazione interna degli atenei sono stati istituiti, secondo le prescrizioni dell'art. 5, co. 22, della L. 537/1993, con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che la corretta gestione delle risorse pubbliche e la produttività della ricerca e della didattica. Il ruolo e le funzioni di tali organismi sono stati successivamente rafforzati con le disposizioni della L. 370/1999, il cui art. 1 ha previsto, fra l'altro, che il nucleo di valutazione di ateneo esplica funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa.

Da ultimo, l'art. 2, co. 1, lett. r), della L. 240/2010 ha disposto che i nuclei svolgono anche, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni dell'organismo di valutazione della *performance* di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009 al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.

Le funzioni di indirizzo dell'ANVUR nei confronti dei nuclei di valutazione degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle istituzioni di appartenenza, sono state ribadite, da ultimo, dall'art. 3, co. 1, lett. c), del DPR 76/2010, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia.

Sul tema specifico dell'applicabilità del d.lgs. 150/2009 alle università, si vedano la [delibera n. 09/2010](#) dell'11 marzo 2010 e la [delibera n. 23/2013](#) del 16 aprile 2013 della CIVIT.

Il comma 3, è stato ampiamente modificato durante l'esame presso la Camera. Nella sua versione modificata, esso dispone che, a decorrere dal 2014, le risorse destinate all'ANVUR ai sensi dell'art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) sono incrementate di 1 milione di euro.

Il decreto legge prevede invece che l'ANVUR provveda alle funzioni assegnate con le risorse esistenti.

In base alla disposizione citata, per la copertura degli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'ANVUR (art. 2, co. 138-141, D.L. 262/2006 - L. 286/2006) è stato previsto un limite di spesa di 5 milioni di euro annui, utilizzando le risorse riguardanti il funzionamento del soppresso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Alla copertura dell'onere si provvede, a decorrere dal 2014, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione del FFO e, quanto a lire 500.000 euro annui, mediante riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (art. 7, co. 1, d.lgs. 204/1998).

Al contempo si dispone che le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sugli stessi due Fondi, ai sensi dell'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, non possono superare, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun Fondo.

Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, recante il Regolamento sulla struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, ha previsto che, a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca e sul FFO, sentita la CRUI, possono essere riservate risorse per l'ANVUR, in relazione alle esigenze connesse alle sue attività di valutazione.

Su questa base, ad es., il già citato [DM 71/2012](#), ha destinato all'ANVUR 2 milioni di euro per il 2012; altrettanti ne ha destinati lo schema di DM per il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per il 2013 ([Atto n. 5](#)).

Durante l'esame presso la Camera, inoltre, è stato introdotto il comma 3-bis, che modifica l'art. 12, co. 4, lett. d), del già citato DPR 76/2010, in materia di contratti che possono essere stipulati dall'ANVUR con esperti della valutazione.

In particolare, mentre il testo vigente prevede che il numero di tali contratti non può eccedere, complessivamente, 50 unità, il testo in esame elimina il limite massimo e dispone che gli stessi contratti sono conferiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio dell'ANVUR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La finalità dichiarata è quella di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti.

La modifica parziale - effettuata con atto legislativo - di atti non aventi forza di legge può avere come conseguenza che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi.

Il comma 3-ter - come modificato alla Camera - reca la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis.

Articolo 61
(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, **32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter**, pari a **40,8** milioni di euro per l'anno 2013, a **105,9** milioni di euro per l'anno 2014, a **64,4** milioni di euro per l'anno 2015, a **78,4** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a **60,4** milioni di euro per l'anno 2020, a **49,4** milioni di euro per l'anno 2021 e a **43,4** milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) *identica*;

b) quanto a **7,65** milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;

parzialmente utilizzando, **quanto a 2,65 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, **quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) **quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;**

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

d) *identica;*

d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo

Testo del decreto-legge

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. **Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,** nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane **e dei monopoli** da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. *Identico.*

L'**articolo 61**, come **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcuni articoli del provvedimento, quantificati complessivamente pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Gli oneri sono derivanti dalle seguenti disposizioni:

- articolo 2, comma 8, che stanziava un contributo alle imprese per il periodo dal 2014 al 2021 per coprire quota parte degli interessi derivanti dall'accensione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari ad uso produttivo;
- articolo 11, che estende al 2014 il credito imposta nel settore cinematografico nel limite massimo di spesa di 45 milioni;
- articolo 17, che reca misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico;
- articolo 22, comma 3, che reca l'incremento di 20 milioni di euro annui del Fondo adeguamento porti;
- articolo 23, che riduce la tassa sulle unità da diporto per favorire il rilancio del settore;
- articolo 32, comma 7-ter, che riconosce il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell'agricoltura;
- articolo 42-ter, che interviene in materia di benefici previdenziali per i soggetti esposti all'amianto;
- articolo 46-bis, che reca un rifinanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2013-2014 per il rilancio del settore agricolo;
- articolo 56, che prevede lo slittamento del versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- articolo 56-ter, che esonera dal pagamento del bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, a decorrere dal 2014, i piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 (Robin tax), e 55 (rimborsi IVA agenzie di viaggio con sede extra UE);
- b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2013, allo scopo utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

- c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 179/2012, che reca il rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2013 del Piano nazionale banda larga;

si ricorda che l'art. 14, comma 1, citato ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico e autorizzato dalla Commissione europea. Le risorse dovranno essere utilizzate nelle aree dell'intero territorio nazionale individuate come in *digital divide* ai sensi del Piano;

- d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

- d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro nell'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di persone fisiche, istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

Si ricorda che il comma 515 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 188 milioni di euro per il 2014, di 252 milioni di euro per il 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dal 2016, volto a esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si segnala che il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in corso di esame al Senato - A.S. 890) dispone, all'articolo 12, comma 1, lettera e), a copertura degli oneri da esso recati, una riduzione di 150 milioni nel 2014 e di 120 milioni nel 2015 del Fondo IRAP in questione;

- e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota

dell'accisa sul gasolio usato come carburante (di cui all'allegato I del testo unico accise), in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera.

La misura dell'aumento - tale da determinare maggiori entrate per 75 milioni nel 2014 - è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

Viene disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio, nei confronti di:

- soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate⁷⁶;
- enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422⁷⁷, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall'articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);
- imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822⁷⁸, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992⁷⁹, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall'articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);
- enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

Da ultimo, la disposizione in esame conferma quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

Ai sensi di tale norma le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali (*finanziate attraverso l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui taluni prodotti petroliferi*), in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico, ai sensi dell'art. 1, commi da 325 a 337 della legge n. 244/2007 e

⁷⁶ Il richiamato comma 1 indica veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

⁷⁷ Recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁷⁸ Recante la disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

⁷⁹ Relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus.

successivamente prorogate (*tax credit* esterno e interno, ovvero credito d'imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema; credito d'imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana), individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2004).

Il **comma 2** autorizza infine il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articoli 62-72

(Disposizioni in tema di giudici ausiliari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

Identico.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Articolo 63.

(Giudici ausiliari).

Articolo 63.

(Giudici ausiliari).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

1. Identico.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,

2. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *d*), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera *e*), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

3. *Identico:*

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;**

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;**

c) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d) gli avvocati, anche se a riposo;

d) gli avvocati anche se **cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;**

e) i notai, anche se a riposo.

e) i notai anche se a riposo **da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.**

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina).

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono **necessari** i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

a) *identica;*

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) *identica;*

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

c) *identica;*

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

d) *identica;*

e) avere idoneità fisica e psichica;

e) *identica;*

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista **dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere *a)* e *b)*, al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

2. *Identico.*

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

3. *Identico.*

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle **lingue** italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

5. *Identico.*

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Articolo 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la

Articolo 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del **Ministro** della giustizia, **sentiti** il Consiglio superiore della magistratura **e i consigli degli ordini distrettuali**, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. **La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.**

2. Con il decreto **di cui al comma 1** sono **determinati** le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che **hanno minore età**

Testo del decreto-legge

maggior anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

Articolo 66.

(Presenza di possesso).

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio).

1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti **nella** pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. *Identico.*

Articolo 66.

(Presenza di possesso).

Identico.

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio).

1. **Il giudice ausiliario è nominato per la** durata di cinque anni, **prorogabili** per non più di cinque anni.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

2. *Identico.*

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

3. *Identico.*

Articolo 68.

*(Collegi e provvedimenti.
Monitoraggio).*

Articolo 68.

*(Collegi e provvedimenti.
Monitoraggio).*

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

1. *Identico.*

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

2. *Identico.*

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli *standard* produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto **dei parametri di operosità** ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati

1. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *d*), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Articolo 70.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma

2. *Identico.*

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere **le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure** nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. **Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.**

Articolo 70.

(Astensione e ricusazione).

Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla **data della** nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario **abbia** definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, **e** propone al Consiglio superiore della magistratura la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

3. *Identico.*

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

4. *Identico.*

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

5. *Identico.*

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità).

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità).

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

Identico.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Il **Capo I** del titolo III del decreto legge in conversione - comprendente gli articoli **da 62 a 72** - reca disposizioni in tema di giudici ausiliari presso le Corti di Appello. Tali disposizioni introducono, in via temporanea e straordinaria, una nuova figura di magistrato onorario esclusivamente a supporto dell'attività della corte d'appello e per contribuire alla realizzazione del programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, previsto dall'articolo 37, comma 1⁸⁰, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione evidenzia peraltro come dal novero dei procedimenti che possono essere assegnati al giudice ausiliario è previsto che siano esclusi quelli che la corte d'appello tratta in unico grado. In questi casi, la mancanza di una sentenza impugnata è apparsa - secondo quanto rilevato nella medesima relazione di accompagnamento - argomento decisivo per escludere l'opportunità di assegnare la causa ad un giudice onorario.

Le previsioni del Capo I impongono, nell'esame delle medesime, la considerazione di un problema pregiudiziale.

⁸⁰ L'art. 37 del D.L. 98/2111 (L. 111/2011) ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno debbano redigere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti con cui determinare: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Come è noto, [l'articolo 106](#) della Costituzione, stabilisce, al primo comma, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, prevedendo quindi, al secondo comma, che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Sulla portata di tali previsioni - il rispetto delle quali condiziona ovviamente la legittimità costituzionale della complessiva normativa qui considerata - la Corte costituzionale si è pronunciata in due occasioni.

Con la [sentenza n. 99 del 1964](#), la Corte ebbe a pronunciarsi sulla conformità al secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione dell'allora vigente articolo 105 dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, per il quale, in caso di mancanza od impedimento di un giudice, il Presidente del Tribunale poteva costituire il collegio, chiamando, quando non poteva provvedere altrimenti, un vice pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario)⁸¹.

La Corte - dopo aver evidenziato che la frase: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" deve intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie (e quindi, con riferimento alla normativa all'epoca vigente, gli uffici del giudice conciliatore e della pretura) - ritenne che, "anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase "tutte le funzioni" comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza), per decidere la questione, è sufficiente rilevare che risolvendosi 'la nomina' nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, **la possibilità di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non può essere confusa con un precetto riguardante detto 'stato'**. ...". La norma impugnata pertanto non violava l'articolo 106 della Costituzione laddove prevedeva che il vice pretore onorario poteva essere chiamato "**per singole udienze o singoli processi**" dopo il pretore e l'aggiunto giudiziario, secondo l'ordine fissato dal predetto articolo 105 dell'Ordinamento giudiziario.

Successivamente, con la [sentenza n. 103 del 1998](#), la Corte si pronunciò sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria di cui all'articolo 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353⁸², che prevedeva la possibilità, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile 1995, di

⁸¹ Il citato articolo 105 non è più vigente in quanto abrogato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 51 del 1998, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Si riporta qui di seguito per completezza il testo del richiamato articolo 105: "Art. 105 (Supplenza nelle sezioni del tribunale) Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede.". Per quanto attiene alla normativa attualmente vigente si veda l'articolo 43-bis dell'Ordinamento giudiziario, sull'applicazione del quale si rinvia alla Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale adottata dal Consiglio superiore della magistratura in data 25 gennaio 2012.

⁸² Recante provvedimenti urgenti per il processo civile.

*disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del Tribunale in materia civile con vice pretori onorari; questione sollevata, tra l'altro, per contrasto con il primo comma dell'articolo 106 - in quanto con tale previsione si sarebbe aggirata la regola del concorso, previsto dalla Costituzione per la nomina dei magistrati - e con il secondo comma del medesimo articolo, perché la disciplina costituzionale della nomina dei magistrati onorari escluderebbe la possibilità che siano chiamati a comporre collegi giudicanti. La Corte costituzionale - dopo aver sottolineato che la disposizione censurata non faceva altro che richiamare il già citato articolo 105 dell'ordinamento giudiziario, derogando ad esso soltanto per quanto riguardava l'ordine delle precedenze nella nomina dei supplenti per i componenti mancanti o impediti - evidenziò la necessità d'interpretare l'articolo 90, comma 5, della legge n. 353 del 1990 alla luce dei canoni elaborati nella citata sentenza n. 99 del 1964, tenendo "ben distinte **la nomina dall'assegnazione precaria e occasionale, quale è nella sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio;** con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati. Di conseguenza, anche la disposizione in esame risponde a "esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia", sì che va applicata attraverso la chiamata dei vice pretori **'per singole udienze o singoli processi'**". Nell'occasione la Corte osservò che, interpretando la disposizione censurata entro questi limiti, neppure risultava "violata la regola del concorso posta dal primo comma dell'art. 106, **poiché la supplenza, rettammente intesa, non trasforma i magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico, impiegati eccezionalmente, in magistrati appartenenti a un organo collegiale"**.*

Le indicazioni desumibili dalle predette pronunce della Corte costituzionale parrebbero quindi nel senso che i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, anche se ciò non è incompatibile con la possibilità che essi vengano chiamati occasionalmente - come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi - a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia. Il Capo I del titolo III del decreto legge in conversione prevede una nuova figura di magistrati onorari che invece verrebbe ammessa ad esercitare le funzioni giudiziarie esclusivamente presso un ufficio giudiziario collegiale. Non ci si troverebbe di fronte a magistrati onorari che esercitano ordinariamente funzioni monocratiche e, in modo occasionale, funzioni collegiali per far fronte a esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, ma in presenza di magistrati onorari che eserciterebbero esclusivamente funzioni collegiali.

Rispetto ai rilievi sopra esposti parrebbe inoltre significativo, sul piano dei precedenti legislativi, quello di cui alla legge n. 276 del 1997, in tema di nomina

*di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari per la definizione del contenzioso civile pendente*⁸³. Al riguardo deve rammentarsi, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 276 del 1997 stabiliva che le disposizioni della medesima avessero ad oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, **esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali era prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario**⁸⁴. Il legislatore del 1997 scelse quindi una soluzione che escludeva in radice l'attribuzione di funzioni collegiali ai giudici onorari in questione e che, in tal modo, evitava qualsiasi problema di compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione.

Conclusivamente, alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata e dal precedente legislativo del 1997, l'impostazione di fondo delle disposizioni in commento del decreto legge in conversione potrebbe ritenersi tale da porre problemi di compatibilità con il vigente quadro costituzionale.

*In questo contesto si ritiene altresì utile richiamare in questa sede le riflessioni svolte sui profili in questione nel [parere reso, in data 11 luglio 2013](#), dal Consiglio superiore della magistratura. Nel citato parere il Consiglio superiore ha infatti affermato che "la scelta di destinare giudici onorari a funzioni collegiali non pare porsi, di per sé, in contrasto con il dettato dell'art. 106, comma 2, Cost.22, avuto riguardo alla eccezionalità delle esigenze da fronteggiare ed alla temporaneità dell'incarico, avente il limitato scopo di consentire il ripristino dell'ordinario andamento della giurisdizione civile: in questo senso soccorrono, del resto, precedenti pronunzie della Corte Costituzionale (nn. 99/64 e 103/98." *La valutazione del Consiglio è quindi di**

⁸³ Si rammenta che la citata legge 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari", prevede, per la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995, la nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille, stabilendo che potessero essere chiamati a ricoprire tale ufficio: gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo; gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza; i notai anche in pensione. La stessa legge prevedeva quindi le modalità per la nomina dei giudici onorari aggregati, la durata dell'incarico, le incompatibilità e le ineleggibilità, nonché i casi di decadenza, dimissioni e revoca. Si ricorda in particolare che gli incarichi in questione avevano carattere temporaneo, quattro anni con la possibilità di proroga di un anno ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 276, in coerenza con la natura di intervento straordinario del provvedimento legislativo in questione. Gli incarichi di giudice onorario aggregato sono stati peraltro ulteriormente prorogati, prima fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 18 del decreto legge n. 266 del 2004 e poi fino al 31 dicembre 2006 dall'articolo 18 del decreto legge n. 273 del 2005.

⁸⁴ Può forse non essere inutile rammentare che l'esclusione dei procedimenti per i quali era prevista la riserva di collegialità, dal novero dei procedimenti che potevano essere affidati ai giudici onorari aggregati, non era prevista nel testo originario del disegno di legge governativo (Atto Senato 954 della XIII legislatura). Essa era invece contenuta nell'Atto Senato 808 (di iniziativa dei senatori Russo, Senese, Pellegrino, Bertoni, Calvi, Fassone e Bonfietti) e venne inserita nel testo unificato definito dalla Commissione giustizia del Senato prima in sede referente e, quindi, in sede redigente. Il testo venne poi approvato dall'Aula del Senato e, successivamente, dalla Camera dei deputati senza modifiche.

sostanziale praticabilità della soluzione contenuta nel decreto legge in conversione per gli aspetti qui considerati⁸⁵. Per completezza sembra peraltro doveroso rammentare che lo stesso Consiglio superiore sembrò, al riguardo, diversamente ritenere nel [parere reso, in data 21 maggio 1997](#), sul testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati che sarebbe poi diventato l'articolo 1 della già citata legge n. 276 del 1997, anch'esso un provvedimento legislativo straordinario volto a fronteggiare esigenze occasionali dell'amministrazione della giustizia. In quella occasione testualmente il Consiglio superiore della magistratura osservò che "le modifiche apportate dal Senato della Repubblica⁸⁶ eliminano l'ipotesi di incarichi collegiali per i giudici onorari aggregati. In tal modo viene certamente superato, sul piano formale, l'ostacolo costituito dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, secondo cui è ammissibile il ricorso a magistrati onorari soltanto per le funzioni attribuite a giudici singoli."

Passando all'esame nel dettaglio delle previsioni in cui è articolato il Capo in commento, l'**articolo 62** - non modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina del Capo I in esame: la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, di lavoro e previdenza presso le corti d'appello sulla base delle priorità individuate dai programmi di lavoro per la gestione dei procedimenti civili pendenti redatti dai presidenti delle stesse Corti.

L'articolo 62 stabilisce altresì - come già ricordato - l'inapplicabilità della nuova disciplina (in relazione all'assegnazione ai giudici ausiliari) ai procedimenti che la Corte d'appello tratta in unico grado (equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, controversie elettorali, lodi arbitrali, ecc.).

L'articolo 63 - modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati - stabilisce, per le indicate finalità di deflazione del contenzioso civile pendente presso le Corti d'appello, la nomina, con decreto del ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari (**comma 1**).

⁸⁵ Il citato parere del Consiglio superiore della magistratura, reso in data 11 luglio 2013, contiene anche la seguente affermazione: "Sotto distinto angolo visuale, non desta perplessità di sorta attribuzione a magistrati onorari di funzioni di appello, per come ripetutamente chiarito, ancora in epoca recente, dalla giurisprudenza di legittimità". La giurisprudenza di legittimità alla quale si fa riferimento è costituita da Cass. civ. Sez. Unite, 19-05-2008, n. 12644 e Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7849. Riguardo tale affermazione può forse essere utile rammentare altresì che le due citate sentenze si riferiscono a casi di esercizio di funzioni monocratiche di appello, e, in particolare, a casi in cui veniva in rilievo la competenza del tribunale in composizione monocratica a giudicare sugli appelli proposti avverso sentenze del giudice di pace.

⁸⁶ Come già ricordato, si fa riferimento alle modifiche apportate dal Senato all'originaria impostazione del disegno di legge governativo.

Secondo la relazione illustrativa, tale numero appare idoneo ad assicurare la definizione, ogni anno, di 36.000 procedimenti (ovvero 90 per ogni giudice ausiliario).

Il **comma 2** dell'articolo 63 disciplina il procedimento per la nomina dei giudici ausiliari prevedendo:

- la *proposta del Consiglio giudiziario* competente per territorio (in composizione allargata ai componenti laici)⁸⁷, acquisito il parere - nel caso di domanda da parte di avvocati o notai - del competente ordine forense o notarile;
- la deliberazione su tale proposta del CSM;
- il decreto di nomina da parte del ministro della giustizia.

Il successivo **comma 3** del decreto-legge individua le categorie professionali che possono fare domanda per ottenere la nomina a giudice ausiliario ovvero i magistrati (ordinari, contabili e amministrativi) e gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari in materie giuridiche di prima o seconda fascia, anche a tempo determinato o a riposo, i ricercatori universitari in materie giuridiche, gli avvocati (cui l'art. 65 attribuisce preferenza a fini della nomina, *v. ultra*) ed i notai (per entrambe le ultime due categorie, anche se a riposo)⁸⁸.

Su tale elencazione è **intervenuta la Camera dei deputati**,

- estendendo la possibile nomina a giudice ausiliario alla categoria dei magistrati onorari (es. giudici di pace, giudici onorari aggregati) che, pur non esercitando al momento della domanda, abbiano esercitato la funzione onoraria per almeno 5 anni, con valutazione positiva;
- precisando che tutti i soggetti considerati - ad eccezione di giudici onorari e ricercatori - al momento della presentazione della domanda, se già collocati a riposo, debbano esserlo da non più di tre anni (per gli avvocati si fa riferimento alla cancellazione dall'albo da non più di tre anni).

L'articolo 64 – modificato per aspetti esclusivamente formali nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione di magistrati onorari. Le disposizioni alle quali si fa riferimento sono, in particolare, l'[articolo 5 della legge n. 374 del 1991](#) in tema di nomina dei giudici di pace, l'[articolo 2 della citata legge n. 276 del 1997](#) per la nomina dei giudici onorari aggregati e l'articolo 42-*ter* dell'Ordinamento giudiziario in tema di nomina dei giudici onorari di tribunale.

I requisiti previsti dall'articolo 64 sono la cittadinanza italiana, l'esercizio dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne per delitti non colposi, non

⁸⁷ L'art. 16 del D.Lgs. 25/2006 prevede che alle deliberazioni su determinate materie il consiglio giudiziario partecipi in composizione integrata con componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari.

⁸⁸ Si tratta di una formulazione che riprende, seppur con alcune modifiche, quella dell'articolo 1 della legge n. 276 del 1997 in tema di nomina di giudici onorari aggregati per la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995.

essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, avere idoneità fisica e psichica, non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento della professione di provenienza.

In proposito si osserva che, tra l'altro, la previsione di cui all'articolo in commento non include fra i requisiti per la nomina il non aver riportato condanna a pena detentiva per contravvenzioni, che è richiesto invece da tutte e tre le disposizioni sopra richiamate.

Con particolare riferimento al requisito anagrafico la norma prevede, al momento di presentazione della domanda:

- per i magistrati (anche onorari) e gli avvocati dello Stato a riposo, nonché i professori universitari, un limite massimo di 75 anni di età;
- per gli avvocati e i notai, invece, tale limite è di 60 anni.

Per notai e avvocati un ulteriore requisito consiste nell'iscrizione all'albo da almeno 5 anni, termine evidentemente individuato come sintomatico di adeguata esperienza professionale.

L'articolo 64 prevede, ai fini delle nomina a giudice ausiliario nel circondario di Bolzano, la conoscenza delle due lingue (italiano e tedesco) nonché una disposizione a tutela delle minoranze linguistiche, ovvero il rispetto del rapporto dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino), secondo la loro consistenza quale risultante nell'ultimo censimento ([art. 8, DPR 752/1976](#)).

Sono infine, individuate gli incarichi (elettivi e non) la cui titolarità esclude la possibilità di essere nominato giudice ausiliario.

In particolare, non possono essere nominati giudici ausiliari i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti, i sindaci e gli altri componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, gli ecclesiastici e i ministri di culto, i titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

L'articolo 42-*quater*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario reca una disposizione analoga per i giudici onorari di tribunale. Tale disposizione si distingue tuttavia dall'articolo 64 in quanto richiama espressamente anche ulteriori funzioni o incarichi che impediscono la nomina a giudice onorario di tribunale: i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli enti territoriali; i titolari della carica di difensore civico; coloro che abbiano ricoperto nei tre anni precedenti incarichi nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. [L'articolo 8 della già citata legge n. 374 del 1991](#) presenta invece una formulazione in parte analoga a quella dell'articolo in commento, differenziandosene soprattutto per il fatto di prevedere anch'esso l'incompatibilità di coloro che abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi

direttivi o esecutivi nei partiti politici, nonché l'incompatibilità di coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività

L'**articolo 65** – modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione.

Il **comma 1**, nel testo vigente del decreto-legge, stabilisce che la pianta organica ad esaurimento⁸⁹ dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello è determinata con decreto del Ministro della giustizia (un avviso in tal senso dovrà apparire anche sul sito Internet del ministero), entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ogni corte d'appello dovrà essere indicato il numero dei magistrati ausiliari assegnati, fermo restando che i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo:

- possono ricoprire tali incarichi nel limite del 10% dei posti totali per ogni ufficio;
- non possono essere nominati per un numero complessivo di posti superiore a 40 (ovvero il 10% del totale dei giudici ausiliari).

A seguito dell'approvazione di un emendamento, il **comma 1** è stato riscritto dalle Commissioni riunite che hanno conservato la previsione del necessario decreto del Ministro della giustizia, richiedendo che questo sia adottato non solo previo parere del CSM, ma anche previo parere dei Consigli degli ordini distrettuali. Inoltre, le Commissioni hanno soppresso le restrizioni percentuali alla nomina di magistrati e avvocati dello Stato, stabilendo che la determinazione della pianta organica dovrà avvenire tenendo conto "delle pendenze e delle scoperture di organico di ciascuna Corte" e che comunque nessuna Corte d'appello potrà vedersi assegnati più di 40 giudici ausiliari.

Il **comma 2** prevede che con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario, nonché i criteri di priorità nella nomina. Si stabilisce inoltre che sia riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. Inoltre, il testo del decreto-legge stabilisce che, a parità di titoli, dovranno essere nominati prioritariamente coloro che abbiano maturato una maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Tale previsione è **stata soppressa nel**

⁸⁹ Cioè senza possibilità di subentro in caso di cessazione dall'incarico dei magistrati originariamente nominati. Peraltro nel parere reso dal Consiglio superiore della magistratura in data 11 luglio 2013, cui si è già fatto riferimento, è stato osservato in merito che " *potrebbe, ancora, essere considerato l'eventuale utilizzo degli aspiranti inseriti nella graduatoria redatta dal Consiglio giudiziario in sostituzione di coloro i quali, dopo essere stati nominati, dovessero cessare l'incarico prima dello spirare del quinquennio ovvero del termine prorogato, sì da garantire, per tutto l'arco temporale di operatività dell'istituto, che l'organico resti al completo, con conseguente incremento del livello di efficienza del servizio.*".

corso dell'esame presso la Camera dei deputati; a seguito dell'approvazione di un emendamento in sede referente, infatti, il provvedimento in conversione assegna ora priorità di nomina agli avvocati che – pur avendo almeno cinque anni di iscrizione all'albo (come richiesto anche dall'articolo 64, comma 3) – sono anagraficamente più giovani.

Il procedimento prevede che sia lo stesso Consiglio giudiziario a formulare proposte motivate di nomina, indicando – ove possibile – una rosa di nomi pari al doppio dei posti della pianta organica di ciascun ufficio giudiziario, e redigendo una graduatoria finale (**comma 3**).

I giudici ausiliari nominati sono poi assegnati alle singole sezioni dal presidente della Corte d'appello (**comma 4**).

L'**articolo 66** – non modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - stabilisce che la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario avvenga entro il termine stabilito dal decreto di nomina e che l'assegnazione avvenga con apposito provvedimento del Presidente della Corte d'appello.

L'**articolo 67** – cui è stata apportata una modifica esclusivamente formale nel corso dell'esame alla Camera - stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario. In base ai **commi 1 e 2**, infatti, la funzione può essere svolta per cinque anni, prorogabili per un pari periodo con decreto del ministro della giustizia. La proroga è disposta con le modalità previste per la nomina ai sensi dell'articolo 63, comma 2.

Il **comma 3** prevede la cessazione dall'incarico di giudice ausiliario - oltre che per le ipotesi di cui all'art. 71, di dimissioni, revoca, decadenza e mancata conferma – al compimento dei 78 anni di età.

Ciò significa che, anche ove il mandato quinquennale (primo o secondo) non sia concluso, il raggiungimento del limite anagrafico indicato costituisce motivo di decadenza di diritto dall'incarico.

L'**articolo 68** – cui la Camera ha apportato esclusivamente una modifica formale - prevede che dei collegi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario (**comma 1**).

La disposizione indica puntuali parametri di operosità che il giudice ausiliario è tenuto a raggiungere nello svolgimento dell'ufficio, stabilendo che ciascun giudice onorario debba definire, come relatore, almeno 90 procedimenti all'anno (**comma 2**). La conseguenza del mancato rispetto di questi standard è la mancata conferma annuale o la revoca dall'incarico, ai sensi dell'articolo 71 (v. *infra*).

Il **comma 3** fissa in capo al ministro della giustizia obblighi di *monitoraggio semestrale* sull'attività e la produttività dei magistrati ausiliari.

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede – in generale - l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari (**comma 1**)⁹⁰.

Quando però a svolgere la funzione di giudici ausiliari siano *avvocati*, non essendo applicabile l'interdizione *in toto* dall'attività professionale prevista per i magistrati dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, i commi da 2 a 4 dell'articolo 69 dettano specifiche ipotesi di incompatibilità⁹¹.

L'incompatibilità investe tanto l'attività del giudice ausiliario nominato tra gli avvocati quanto l'attività dell'avvocato.

In particolare, il giudice ausiliario nominato tra gli avvocati non può svolgere le funzioni presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti (**comma 2**).

Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare dinanzi agli uffici giudiziari del distretto in cui svolgono le funzioni né possono rappresentare, assistere o difendere nei successivi gradi di giudizio (**comma 3**).

Inoltre, anche se fuori dal distretto di svolgimento delle funzioni, agli avvocati-giudici ausiliari è, tuttavia, precluso rappresentare o difendere le parti di procedimenti in cui hanno svolto le funzioni di giudice (**comma 4**). Su questo aspetto si è intervenuti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con l'approvazione di un emendamento volto a specificare che il divieto di rappresentare e difendere parti di procedimenti rispetto ai quali l'avvocato abbia svolto le funzioni di giudice ausiliario si estende anche agli eventuali soci o associati nella società tra avvocati o associazione professionale.

La disposizione di cui all'articolo in commento tiene conto, nella sua formulazione, di analoghe disposizioni vigenti e, in particolare dell'articolo 8, commi 1-bis e 1-ter della legge n. 374 del 1991, dell'articolo 5 della legge n. 276 del 1997 e, infine, dell'articolo 42-quater dell'Ordinamento giudiziario.

L'articolo 70 - ferme restando le ordinarie ipotesi di astensione del giudice di cui all'articolo 51, primo comma, c.p.c. - individua ulteriori, specifici casi in cui il magistrato ausiliario, in relazione alla pregressa attività professionale svolta, è obbligato ad astenersi, pena la possibilità di ricusazione *ex art. 52 c.p.c.*⁹²

⁹⁰ Per la ricostruzione normativa delle incompatibilità e delle ineleggibilità dei magistrati ordinari si veda il commento all'art. 69 del decreto-legge contenuto nel Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati n. 36 (volume II), del 28 giugno 2013.

⁹¹ Dette ipotesi si ricollegano essenzialmente alla particolare delicatezza della funzione difensiva ed al possibile *conflitto d'interesse* che gli avvocati possono avere nelle cause trattate davanti al distretto di corte d'appello nelle quali svolgono funzioni di giudice ausiliario.

⁹² L'art. 51, primo comma, c.p.c., detta ipotesi di astensione obbligatoria del giudice:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

La disposizione non è stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Più specificamente, sussiste l'ulteriore obbligo di astensione del giudice ausiliario

- se questi “è stato associato o comunque collegato” – anche tramite il coniuge, i parenti o altre persone - con lo studio professionale di cui ha fatto parte (o fa parte) il difensore di una delle parti in causa;
- quando il giudice ausiliario, già avvocato, abbia assistito in passato una delle parti in causa ovvero quando il giudice, già notaio, abbia svolto attività professionale per una delle parti in causa o per uno dei difensori.

Potrebbe essere ritenuto utile valutare l'estensione dell'ipotesi di “collegamento” del giudice con lo studio professionale anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone. Potrebbe risultare altresì utile precisare il significato del termine “collegamento” nonché individuare le categorie residue (le “altre persone”) che tale collegamento con lo studio professionale permettono.

L'articolo 71, al quale nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate esclusivamente modifiche di carattere formale, individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario nella:

- *decadenza;*
- *dimissione;*
- *mancata conferma;*
- *revoca.*

La *decadenza* consegue al venire meno di qualcuno dei requisiti di nomina. La *mancata conferma* del giudice ausiliario consegue al mancato raggiungimento degli standard di efficienza prescritti, ovvero la definizione dei 90 procedimenti all'anno, di cui all'articolo 68. La verifica è demandata annualmente al consiglio giudiziario in composizione integrata, che propone al CSM la conferma o meno (in tal caso, previo contraddittorio) del magistrato onorario (**comma 2**).

-
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

L'**articolo 71** detta, ai **commi 3, 4 e 5**, la disciplina delle ipotesi di revoca del giudice ausiliario:

- la proposta motivata spetta al presidente della corte d'appello, che la trasmette al consiglio giudiziario (sulla base della considerazione che il giudice non sia in grado di svolgere con diligenza ed efficienza il proprio incarico);
- il consiglio giudiziario, sentito l'interessato, se opta per la revoca formula a sua volta un parere motivato al CSM;
- se il CSM delibera la revoca; il Ministro della giustizia delibera con decreto la cessazione dall'ufficio del giudice ausiliario.

Si osserva che, come emerge dal raffronto con l'articolo 9 della legge n. 374 del 1991 in tema di istituzione del giudice di pace, la disposizione di cui all'articolo 71 non contiene espressamente alcuna disciplina procedurale per quanto concerne il procedimento per la dichiarazione di decadenza che costituisce ipotesi normativamente distinta dalla revoca.

L'**articolo 72** – non modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari (**comma 1**).

Inoltre, il comma 2 fissa in 200 euro l'indennità onnicomprensiva da attribuire ai giudici, con cadenza trimestrale, per ogni provvedimento che definisce il processo, anche parzialmente ovvero solo su alcune delle domande proposte con l'atto di citazione o rispetto solo ad alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, **comma 2**.

Il **comma 3** stabilisce, in ogni caso:

- un limite massimo dell'indennità annua da attribuire al giudice ausiliario (20.000 euro), precisando che su di essa non sono dovuti contributi previdenziali;
- la cumulabilità dell'indicata indennità con i trattamenti pensionistici o di quiescenza cui abbia, eventualmente, diritto il giudice ausiliario.

Si ricorda che la [legge n. 276 del 1997](#) prevedeva, invece, il diritto dei giudici onorari aggregati ai contributi previdenziali. Al contrario, sulla base della normativa vigente i Got (come i giudici di pace) non hanno diritto ad alcuna copertura previdenziale.

La legge n. 276 del 1997 attribuiva ai giudici onorari aggregati – dopo l'ingresso dell'euro – una indennità di euro 10.329,14 annui da corrispondere a rate mensili, oltre ad euro 129,11 per ogni sentenza che definisse il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

Il TU spese di giustizia ([DPR 115/2002](#)) prevede (art. 64) che ai giudici onorari di tribunale spetti un'indennità di 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno ed un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le cinque ore.

Articolo 73

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

Testo del decreto-legge

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero** un punteggio di laurea non inferiore a **105/110** e che non abbiano compiuto i **trenta** anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali **ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni** della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e **le province autonome di Trento e di Bolzano**, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le

Testo del decreto-legge

per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione **a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie**, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa **di Trento e la sezione autonoma di Bolzano**.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. **A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.**

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano**, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

Testo del decreto-legge

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. **Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.** Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui **al capo II del titolo II** della legge 27 aprile 1982 n. 186, e **successive modificazioni**, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, **quinto** comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale **secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.** I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-**pratica** presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale **di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano** sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

6. *Identico.*

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. *Identico.*

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. *Identico.*

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità

9. *Identico.*

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

13. *Identico.*

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica

14. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina **a** giudice onorario di tribunale e **a** vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è **inserito** il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. *Identico.*

18. *Identico.*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>19. L'esito positivo dello <i>stage</i> presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.</p>	<p>19. <i>Identico.</i></p>
<p>20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>20. <i>Identico.</i></p>

Il Capo II (composto dal solo **articolo 73**) detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai più meritevoli fra i laureati, all'esito di un corso almeno quadriennale, delle facoltà di giurisprudenza⁹³.

La disposizione - che disciplina i requisiti di accesso ai periodi formativi, la procedura di ammissione, gli obblighi del magistrato formatore, il contenuto

⁹³ Un progetto "Ufficio del giudice" è da tempo all'attenzione del legislatore al fine di incrementare l'efficienza del servizio giustizia. Da ultimo, il D.L. 98/2011 ha previsto (art. 37) che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del TU impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957) ovvero l'obbligo del segreto d'ufficio. Lo svolgimento delle attività di formazione sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa alle facoltà, agli ordini forensi e alle scuole di specializzazione. Ai soggetti ammessi alla formazione professionale non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni di terzi finanziatori.

dello stage ed i relativi limiti, i profili retributivi e previdenziali, l'esito del periodo di formazione ed i relativi effetti - **è stata ampiamente modificata nel corso dell'esame alla Camera**; di seguito si dà conto del contenuto del decreto-legge e delle modifiche ivi proposte.

Ai sensi del **comma 1**, gli uffici giudiziari interessati dagli *stage* sono:

- per la magistratura ordinaria, i tribunali e le corti d'appello (lo *stage* sul processo penale potrà svolgersi solo presso il giudice del dibattimento; escluse quindi le procure e gli uffici del GIP e del GUP);
- per la magistratura amministrativa, sia il Tar che il Consiglio di Stato.

Disposizioni particolari riguardano gli uffici della giustizia amministrativa presso la Regione Sicilia e la Regione Autonoma del trentino-Alto Adige.

Nel corso dell'esame in prima lettura la Camera ha aggiunto all'elencazione degli uffici giudiziari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza nonché i tribunali per i minorenni ed si è precisato che le province autonome di Trento e Bolzano dovranno disciplinare, nell'ambito della propria autonomia statutaria, gli *stage* presso il Tar di Trento e la sezione distaccata di Bolzano.

Requisiti e domanda di ammissione (commi 1-3, 12-bis e 20)

L'accesso a domanda ai periodi di formazione – possibili una sola volta - è subordinato dal decreto-legge al possesso dei seguenti requisiti (**comma 1**):

- laurea *in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale*, ottenuta con punteggio minimo di 102 su 110;
- media di almeno 27/30 negli esami nelle materie più significative del corso di laurea, individuate dal comma 1 dell'art. 73;
- età massima di 28 anni;
- requisiti di onorabilità consistenti nel non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

La Camera ha emendato il comma 1 stabilendo un punteggio di laurea minimo di 105 su 110, da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative. È stata inoltre elevata a 30 anni l'età massima degli stagisti, al momento della presentazione della domanda.

Se il numero degli aspiranti è maggiore del numero dei posti disponibili presso l'ufficio giudiziario per cui si è fatta domanda, ai sensi del **comma 2** costituisce titolo preferenziale, nell'ordine, la miglior media negli esami nelle specifiche materie indicate; il punteggio di laurea; la minore età anagrafica. **Durante l'esame alla Camera è stato approvato un emendamento** al comma 2 che stabilisce come, a parità dei precedenti requisiti, vada attribuita preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si osserva che non appare chiarito se sia richiesta l'iscrizione, la frequenza ovvero la positiva conclusione dei corsi post lauream.

La domanda di ammissione – che l'art. 73, comma 20, precisa non possa essere presentata se non dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame - va presentata, ai sensi del **comma 3**, dai laureati ai capi degli uffici giudiziari, allegando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti e dichiarando eventuali preferenze riferite ad uno o più magistrati presso cui svolgere il tirocinio ovvero a determinate materie. Quest'ultima possibilità è stata modificata **durante l'esame alla Camera**: a seguito di tale modifica la disposizione stabilisce che colui che fa domanda può indicare una «preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio».

Inoltre, a seguito di un **emendamento approvato in prima lettura**, che ha introdotto il **comma 12-bis**, coloro che in base all'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 stanno già svolgendo un'attività formativa presso gli uffici giudiziari potranno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, chiedere ed ottenere di essere ammessi allo stage disciplinato dall'art. 73, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

Il magistrato formatore e i contenuti dello stage (commi 4-10)

L'art. 73 prevede l'affidamento del laureato ad un magistrato formatore, offertosi volontariamente ovvero designato a tal fine dal capo dell'ufficio.

Ogni formatore non può seguire più di 2 stagisti, salvo che negli ultimi sei mesi, in cui può chiedere un ulteriore ammesso allo stage che garantisca continuità nell'attività di assistenza all'attività del magistrato. L'attività del magistrato formatore, consistente sostanzialmente nel guidare e controllare l'attività degli stagisti, è valutata sia ai fini delle valutazioni quadriennali di professionalità che per l'accesso ad incarichi direttivi e semidirettivi di merito sotto il profilo della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno⁹⁴. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge.

La previsione contenuta nel comma 4 relativa agli organi di giustizia amministrativa potrebbe essere ritenuta tale da suscitare qualche perplessità, non comprendendosi, quantomeno ad una prima lettura, perché l'attività di

⁹⁴ Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 160/2006, sono funzioni direttive di merito di primo grado quelle di presidente del tribunale; di merito di secondo grado quelle di presidente della corte d'appello. Funzioni semidirettive di merito di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione GIP; funzioni semidirettive di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello.

magistrato formatore presso gli organi di giustizia amministrativa non debba valere ai fini dei passaggi di qualifica indicati, mentre debba essere considerata per le valutazioni di professionalità quella svolta presso gli organi di giustizia ordinaria.

In relazione all'attività dei tirocinanti, il ministero della giustizia dovrà mettere a loro disposizione tutte le dotazioni strumentali per lo svolgimento dell'attività di assistenza al magistrato, comprese le necessarie dotazioni informatiche; a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, per l'acquisto di dotazioni strumentali è autorizzata una spesa di 400 euro per ciascuno stagista.

Dal punto di vista dell'attività oggetto dello stage, l'art. 73 afferma (**comma 4**) che i tirocinanti "assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie" potendo accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze come alle camere di consiglio (salvo opinione contraria del giudice).

L'attività dei tirocinanti comprende la partecipazione sia ai corsi di formazione cui partecipa il magistrato formatore che ai corsi di formazione decentrata, almeno semestrali, a loro appositamente dedicati (**comma 5**). Un emendamento approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati precisa, sul punto, che i programmi della formazione decentrata dovranno essere indicati dalla Scuola superiore della magistratura. Attraverso l'**approvazione di un ulteriore emendamento** è stato introdotto nell'articolo 73 il **comma 5-bis**, in base al quale laddove lo stagista sia iscritto alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, la formazione dovrà essere condotta in collaborazione con l'ordine professionale e la Scuola di specializzazione, secondo modalità individuate dal Capo dell'ufficio giudiziario.

L'articolo 73 impone, comunque, precisi limiti sia in riferimento a generici doveri di riserbo e riservatezza derivante dalla documentazione cui possono accedere, che al possibile conflitto d'interessi in cui può incorrere lo stagista (es: accesso a fascicoli di procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale lo stagista svolge il tirocinio forense); in particolari ai tirocinanti è imposto – in relazione alle notizie apprese nel corso dell'attività presso gli uffici - l'obbligo del segreto e di astensione dalla deposizione testimoniale (**comma 5**).

È, inoltre, chiarito che l'amMESSO allo *stage* che svolga anche la pratica professionale forense non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e che rimane salvo il potere del giudice di non far partecipare il tirocinante alla singola udienza o camera di consiglio (**comma 6**). Il **comma 7** precisa, poi, che l'ammissione al periodo di formazione impedisce al tirocinante di svolgere sia attività professionale presso l'ufficio del giudice formatore ove si svolge lo stage, che in favore delle parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato formatore. Nessun limite per il patrocinio davanti a quest'ultimo è, invece, imposto all'avvocato presso il quale lo stagista svolga il tirocinio forense.

Viene chiarito che, per il periodo di attività presso il tribunale o la corte d'appello, l'amMESSO allo stage non ha diritto ad alcuna forma di compenso, e di

trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo rapporto subordinato (di pubblico impiego) o autonomo (**comma 8**).

Rientra nella discrezionalità del capo dell'ufficio giudiziario interrompere lo svolgimento dello *stage* per una serie di motivi sopravvenuti, quali: ragioni organizzative, venire meno del rapporto di fiducia con lo stagista, imparzialità dell'ufficio, credibilità della funzione giudiziaria, prestigio dell'ordine giudiziario (**comma 9**). Il periodo formativo può svolgersi, purché compatibile, anche contemporaneamente ad altre attività, quali come già visto il tirocinio forense, la frequenza di scuole di specializzazione, il dottorato di ricerca (**comma 10**).

Gli effetti dell'esito positivo dello stage (commi 11-16 e 19)

Al termine del periodo formativo, il magistrato formatore deve redigere una relazione sul corretto svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e trasmetterla al capo dell'ufficio giudiziario (**comma 11**).

In base al **comma 12**, all'esito positivo del tirocinio presso l'ufficio giudiziario consegue l'acquisizione di titolo idoneo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria. Con l'occasione, il decreto-legge attribuisce analogo effetto allo svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, di durata pari a 18 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato.

I 18 mesi di stage con esito positivo sono valutati pari ad 1 anno di tirocinio forense e notarile e, per lo stesso periodo, ai fini della frequenza presso le scuole di specializzazione legale (**comma 13**).

L'esito positivo del tirocinio costituisce, inoltre, in base ai **commi 14, 15 e 16**, titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario e vice procuratore onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle funzioni di giudice di pace, per i concorsi indetti dalle amministrazioni della giustizia, dall'Avvocatura dello Stato e, in diversa misura, da altre amministrazioni dello Stato.

L'art. 73 del D.L. precisa come l'attestazione dell'esito positivo dello *stage* presso Tar e Consiglio di Stato (ovvero presso gli altri organi di giustizia amministrativa presso la regione Sicilia e la regione autonoma del Trentino Alto-Adige) sia equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari (**comma 19**).

Per favorire l'attuazione degli stage formativi è previsto il possibile apporto finanziario di terzi mediante convenzioni (**comma 17**).

In relazione alle convenzioni previste dall'art. 37 del D.L. 98/2011 (con le facoltà universitarie, gli ordini forensi nonché le scuole di specializzazione per le professioni legali), il comma 18 dell'art. 73 in esame precisa che i capi degli uffici giudiziari dovranno, in sede di stipula, «tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

Articolo 74

(Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione».

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente: «Art. 115-bis. *Magistrati assistenti di studio della Corte di*

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.».

modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

Testo del decreto-legge

3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione»;

b) l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Il Capo III del titolo III del decreto-legge, composto dal solo articolo 74, mira a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile.

Il Capo e l'articolo sono stati ampiamente modificati nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione presso la Camera. Di seguito si dà conto del contenuto del decreto-legge e poi delle modifiche approvate.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A **annesso al** presente decreto.

6. I procedimenti **di** prima copertura dei posti **aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo** devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da **adottare**, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni **dalla data di** entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Il decreto-legge n. 69 del 2013 introduce con l'articolo 74 la figura del magistrato assistente di studio della Corte suprema di Cassazione.

In particolare:

- integrando la formulazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*), il comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge aggiunge alle attuali funzioni giudicanti di primo grado quelle di magistrato assistente di studio presso la Corte di cassazione;
- inserendo nell'ordinamento giudiziario (RD n. 12 del 1941) l'art. 115-*bis*, il comma 2 dell'art. 74 istituzionalizza la figura del magistrato assistente di studio presso la Corte di cassazione. In particolare, il decreto-legge integra la pianta organica dei magistrati di cassazione di 30 unità, da inserire nelle sezioni civili, con lo scopo dichiarato di “garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti”. L'inserimento ha carattere temporaneo: la pianta organica degli assistenti di studio della Corte di cassazione è infatti ad esaurimento fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati stessi. Alle predette sezioni civili possono essere designati magistrati cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali al termine del tirocinio e – come per i magistrati assegnati al massimario - con almeno 5 anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Spetta al Presidente della Cassazione definire le attribuzioni dell'assistente di studio che, in ogni caso, non potrà far parte del collegio giudicante della sezione. Il periodo minimo di permanenza dell'ufficio, salvo gravi, specifici motivi, è almeno di 5 anni, periodo evidentemente ritenuto idoneo ad assicurare efficienza ed un minimo di continuità nello svolgimento delle funzioni.
- novellando il decreto legislativo n. 24 del 2006, il comma 3 ridefinisce la pianta organica dei magistrati della Cassazione e stabilisce – come già previsto per il servizio presso il massimario - che lo svolgimento delle funzioni di assistente di studio della cassazione per almeno 8 anni, a parità di posizione in graduatoria, costituisce titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità (ovvero quelle di consigliere presso la Corte di cassazione).

Il decreto-legge fissa dunque in 180 giorni il tempo necessario a coprire l'organico degli assistenti di studio (comma 4) e a rideterminare le nuove piante organiche degli uffici giudiziari (comma 5) attraverso un decreto del ministro della giustizia, previo parere del CSM.

La Camera ha approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 74, che ha sostanzialmente modificato l'intervento sull'organico della Corte di Cassazione.

E' stata abbandonata l'idea di introdurre una nuova funzione giudicante di primo grado da affidare ai c.d. assistenti di studio della Corte di Cassazione, ritenendosi preferibile un intervento stabile di ampliamento dell'organico della Corte, con particolare riferimento all'ufficio del massimario e del ruolo.

A tal fine, in primo luogo sono modificate le rubriche tanto del Capo III quanto dell'art. 74: il capo III fa ora riferimento a modifiche all'organico della

Cassazione mentre l'art. 74 è riferito ai magistrati destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione «con compiti di assistenti di studio».

Inoltre, è soppressa la novella all'art. 10 del decreto legislativo 160/2006 e viene meno l'art. 115-*bis* dell'ordinamento giudiziario.

Il **comma 1** del testo all'esame modifica l'art. 115 del R.D. n. 12 del 1941, relativo ai magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione per:

- aumentare il numero di tali magistrati dagli attuali 37 a 67;
- prevedere che tali magistrati possano svolgere «anche» compiti di assistenti di studio;
- precisare che spetta al Primo presidente della Cassazione, annualmente, destinare fino a 30 di questi magistrati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.

Il **comma 2** precisa che per i primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina, il Presidente della Cassazione dovrà annualmente destinare alle sezioni civili, con compiti di assistenti di studio, un numero di magistrati del massimario e del ruolo compreso tra 33 e 40, «al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti».

In base al **comma 3** spetterà al CSM, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, stabilire i criteri per la destinazione dei magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte, con compiti di assistenti di studio. Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, al pari del Ministro della giustizia, dovrà essere annualmente informato dal Presidente della Cassazione sull'attività svolta da tali magistrati (**comma 4**).

Il **comma 5** aumenta di 30 unità l'organico della Corte di Cassazione mentre i **commi 6 e 7** mantengono il termine di 180 giorni per la prima copertura dei posti aggiunti e per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari con decreto del Ministro, sentito il CSM. La rideterminazione si rende necessaria in quanto, non essendo stato aumentato in generale l'organico della magistratura, ma solo la pianta organica della Corte di cassazione, occorre correlativamente effettuare una riduzione di 30 unità sulle piante organiche degli altri uffici giudiziari.

Articolo 75

*(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi
alla Corte di Cassazione)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;

b) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;

c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione **nei quali il**

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 75, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della procura generale nei procedimenti in cassazione.

Attualmente, infatti, davanti al giudice di legittimità il PM ha l'obbligo generalizzato di intervento in tutte le cause, circostanza che determina una dispersione di risorse dell'ufficio di procura cui la previsione in esame intenderebbe porre rimedio.

Sono, quindi, novellati gli artt. 70, 380-*bis* e 390 del codice di procedura civile.

L'intervento dell'articolo 75 è integrato da quello dell'art. 81 del decreto-legge, che modifica l'ordinamento giudiziario in riferimento alle attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione (*v. ultra*).

Dalla modifica all'art. 70, che chiarisce che il pubblico ministero interviene in cassazione nei casi previsti dalla legge, derivano per coordinamento le ulteriori modifiche:

- quella dell'art. 380-*bis*, secondo comma, che esclude - nel caso ivi previsto - l'obbligo del presidente della sezione di comunicare al PM, almeno 20 gg. prima della data stabilita per l'adunanza della Corte, il decreto che fissa l'adunanza stessa e la relazione inerente le ragioni della decisione (rimane l'obbligo di notifica ai difensori delle parti);
- quella dell'art. 390, primo comma, che prevede la possibile rinuncia della parte al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o fino alla notifica delle conclusioni scritte del PM nei procedimenti per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza di cui all'articolo 380-*ter*.

Viene, infine, introdotta una norma transitoria che prevede la vigenza della nuova disciplina in relazione ai giudizi di cassazione instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame. Questa norma è **stata modificata nel corso dell'esame presso la**

Camera, in base al quale la riforma sarà operativa per i giudizi in Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza (o dell'adunanza in camera di consiglio) sia adottato a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 76
(Divisione della comunione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1 Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

«791-bis *(Divisione a domanda congiunta)* Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione.

1 **Nel titolo V del libro quarto del** codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

«**Art. 791-bis.** *(Divisione a domanda congiunta)* Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio **ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi** sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti **del presente codice**. Il giudice, con decreto, nomina il **professionista incaricato** eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il **professionista incaricato** rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Il **professionista incaricato** designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro **terzo**, Titolo II, Capo IV, **Sezione III, § 3-bis**. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il **professionista incaricato** predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo **IIIbis**; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro **quarto**, Titolo I, Capo **IIIbis**; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al **professionista incaricato**.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.».

Decorso il termine di cui al **quarto** comma senza che sia stata proposta opposizione, il **professionista incaricato** deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al **professionista incaricato** per gli adempimenti successivi.».

L'articolo 76 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera – novella la disciplina della divisione “giudiziale” nelle comunioni – ereditarie e non - e permette ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina di un professionista (in origine esclusivamente di un notaio, nel testo in esame anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione.

La nuova normativa intende favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti anche da notai o avvocati⁹⁵.

La nuova disciplina introdotta dall'art. 76, con l'introduzione di un nuovo art. 791-*bis* c.p.c., stabilisce che in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, sulle quote o su altre questioni pregiudiziali alla divisione stessa, le parti della comunione possono chiedere, con ricorso congiunto al tribunale competente, la nomina di un notaio del circondario, cui affidare le operazioni di divisione (in presenza di beni immobili, è necessaria la trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c.). Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che aggiunge alla nomina dei notai la possibile nomina di avvocati, prevedendo che sia gli uni, sia gli altri abbiano potere di autentica delle firme.

⁹⁵ La possibilità di chiedere la divisione di un complesso di beni in comunione è un diritto di ciascun titolare di una quota di un bene in comunione. In assenza di accordo tra i comproprietari, la disciplina del codice di procedura civile (artt. 784 e ss.) prevede il ricorso al giudice, che ha il compito di redigere un progetto di divisione che, in assenza di contestazioni, è reso esecutivo con ordinanza non impugnabile. L'art. 786 c.p.c. prevede che il giudice può delegare le operazioni di divisione ad un notaio, sotto la direzione dello stesso giudice. E' quindi il notaio a formare il progetto di divisione e di assegnazione delle quote e dei lotti dei beni; tuttavia, in caso di mancato accordo delle parti sul progetto, questi deve trasmettere al giudice istruttore apposito processo verbale e sarà poi quest'ultimo a decidere con ordinanza, sentiti i partecipanti alla comunione.

Rimane possibile la riassunzione della divisione in capo al giudice se risulta mancante la sottoscrizione del ricorso congiunto anche di una sola delle parti; l'inammissibilità del ricorso è dichiarata con decreto del giudice, reclamabile davanti alla corte d'appello.

In camera di consiglio, il giudice nomina, quindi, con decreto un notaio o un avvocato e, su richiesta del professionista nominato, un perito estimatore per la valutazione dei beni della comunione.

Nel termine indicato nel decreto di nomina, il professionista deve predisporre il progetto di divisione, sentendo le parti, gli eventuali creditori e aventi causa, oppure disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili, avvisando in entrambi i casi tutti questi ultimi. Alla vendita dei beni si applicano le disposizioni sull'espropriazione immobiliare (art. 591-bis e art. 591-ter c.p.c.). Sul progetto di divisione, come sulla eventuale vendita di beni, è possibile un ricorso entro 30 gg. (termine perentorio) sia delle parti dei terzi interessati, deciso dal giudice secondo la disciplina del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. All'accoglimento dell'opposizione il giudice dà le necessarie disposizioni per la prosecuzione della divisione e rimette gli atti al professionista.

Se non vi è opposizione al progetto la procedura termina con il decreto del giudice che rende esecutivo il progetto depositato in cancelleria e rimette le parti innanzi al professionista per il compimento del vero e proprio atto di divisione e dei relativi adempimenti.

Articolo 77
(Conciliazione giudiziale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

a) *identico:*

«185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)– Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. **Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.**»;

«**Art.185-bis.** (Proposta di conciliazione del giudice)– Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, **formula** alle parti **ovvero possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,** una proposta transattiva o conciliativa. **La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice**»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

b) *identica.*

L'articolo 77, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sul codice di procedura civile per introdurre l'obbligo per il giudice, in presenza di

alcuni presupposti, di formulare alle parti nel corso del processo civile una proposta di transazione o conciliazione⁹⁶.

Il testo del decreto-legge stabilisce per il giudice l'obbligo di formulare alle parti la proposta transattiva, potendo valutare ai fini del giudizio l'eventuale rifiuto che gli venga opposto (il decreto-legge estende così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010⁹⁷). Questo aspetto dell'intervento è stato modificato dalle Commissioni riunite, che hanno emendato l'art. 77:

- prevedendo per il giudice il dovere di formulare la proposta in presenza di alcuni presupposti che egli dovrà valutare;
- eliminando la valutabilità del rifiuto ai fini del giudizio;
- specificando che la formulazione della proposta non costituisce motivo di ricusazione del giudice che l'ha formulata.

Analiticamente, il testo in esame opera due interventi sul codice di procedura civile:

- la lettera *a*) del comma 1 introduce, dopo l'articolo 185 c.p.c., l'articolo 185-*bis*, in base al quale il giudice formula una propria proposta transattiva o conciliativa se «avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto» ciò gli appaia possibile. La proposta deve provenire dal giudice istruttore e dunque prima della rimessione della causa al collegio. L'ultimo periodo dell'art. 185-*bis* specifica che la formulazione della proposta di conciliazione da parte del giudice non può costituire nel prosieguo del giudizio motivo di ricusazione od astensione del giudice stesso;
- la lettera *b*) novella l'art. 420 c.p.c. inserendovi la possibilità del giudice del lavoro di formulare alle parti, nel tentativo di conciliazione, una proposta conciliativa (oltre che, come attualmente già previsto, transattiva). Il legislatore introduce pertanto in entrambe le disposizioni, e dunque tanto per il

⁹⁶ Si ricorda che attualmente il codice di procedura civile prevede che il giudice possa (facoltà) tentare la conciliazione delle parti. In base all'art. 185 del codice di procedura civile, rubricato "tentativo di conciliazione", dopo la prima udienza di trattazione (art. 183) il giudice istruttore può fissare, in caso di richiesta congiunta delle parti, una nuova udienza di comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. La stessa disposizione aggiunge che «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione». La rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con nuove probabilità di successo; ciò fino a quando la causa sia stata rimessa al collegio.

Superata la fase istruttoria in primo grado, peraltro, il tentativo di conciliazione potrà essere esperito anche in fase d'appello: l'art. 350, terzo comma, c.p.c. prevede infatti espressamente, per la fase di appello, che nella prima udienza di trattazione il collegio proceda al tentativo di conciliazione. Al contrario, il giudizio di Cassazione esclude per la sua essenza, la possibilità di un componimento giudiziale: l'eventuale transazione raggiunta autonomamente dalle parti, durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere.

⁹⁷ L'art. 420 c.p.c. – a seguito di una novella del 2010 – prevede infatti che il giudice del lavoro, nell'udienza di discussione, «interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva». Il rifiuto delle parti, senza giustificato motivo, costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

rito ordinario quanto per il rito del lavoro, sia la proposta di transazione che la proposta di conciliazione.

Articolo 78
(Misure per la tutela del credito)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

1. *Identico:*

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

b) *identica.*

2. *Identico.*

L'articolo 78, non modificato dalla Camera (ad eccezione di una modifica al testo di carattere meramente formale), interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per:

- accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Gli interventi, finalizzati a consentire al creditore di avere più celermente soddisfazione della propria pretesa, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si rammenta che l'art. 645 c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge, disponeva che l'opposizione al decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente (primo comma). In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (secondo comma)⁹⁸ e dunque i termini di comparizione, e conseguentemente quelli di costituzione, sono ordinari.

In merito, si ricorda che nel procedimento ordinario l'art. 163-*bis* c.p.c. definisce i *termini di comparizione* prevedendo che:

- tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia, altrimenti di 150 giorni) (primo comma);
- nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma (secondo comma);
- se il termine assegnato dall'attore (in questo caso il debitore che ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo) ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto (in questo caso il creditore che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo), costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente (terzo comma).

Su questo quadro normativo è intervenuto il decreto-legge, che ha inserito un ultimo periodo nel secondo comma dell'art. 645 (comma 1, lettera *a*), dell'art. 78). La disposizione specifica che l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti, rispetto alla data fissata dall'attore (ovvero dal debitore ingiunto), deve essere disposta stabilendo l'udienza non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Essendo il termine minimo a comparire di 90

⁹⁸ Sul secondo comma dell'art. 645 c.p.c. è recentemente intervenuta la legge n. 218 del 2011. La disposizione contenuta nel secondo comma prevedeva, infatti, prima di tale riforma, che i termini di comparizione fossero ridotti a metà. La questione, che aveva dato spunto a vivacissimi dibattiti sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale (si ricorda, da ultima, la pronuncia delle Sezioni Unite C., S.U., 19246/2010), è stata risolta dal legislatore. Le parole: "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" presenti nel testo originario sono infatti state soppresse dall'art. 1, co. 1, della legge 29 dicembre 2011, n. 218.

giorni, se ne ricava che tra la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di 120 giorni.

Il secondo intervento del decreto-legge riguarda l'art. 648 del codice di rito, che consente al giudice istruttore, se l'opposizione «non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione», di concedere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. L'art. 78, comma 1, lett. b), specifica che tale ordinanza deve intervenire già in prima udienza.

Infine, il comma 2 dell'art. 78 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ovverosia, in base al richiamo all'art. 643, ultimo comma, c.p.c., solo ai procedimenti nei quali la notifica del decreto ingiuntivo è successiva all'entrata in vigore della riforma.

Articolo 79

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente **comma**: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche **con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero** mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

L'articolo 79, modificato nel corso dell'esame alla Camera, novella l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile; quest'ultimo intervento, infatti, segue l'ancora recente novella operata dalla [legge n. 69 del 2009](#)⁹⁹. Attraverso la progressiva semplificazione della motivazione il legislatore intende abbreviare l'attività dei giudici per le singole sentenze, aumentando l'efficienza del sistema.

⁹⁹ Secondo l'originaria formulazione dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione, risalente al 1941, la motivazione della sentenza doveva consistere «nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione» (comma 1). Si prevedeva inoltre che dovessero essere «esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati» (comma 2). L'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009 ha riscritto il comma 1 dell'articolo 118, disponendo che la motivazione della sentenza «consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Il decreto-legge n. 69 del 2013 sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 118 con un comma unico, prevedendo che la motivazione della sentenza «consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». Rispetto alla formulazione in vigore prima del decreto-legge, nello scrivere la motivazione il giudice, in base all'art. 79:

- non deve più esporre concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio, le norme di legge;
 - nella parte “*in fatto*”, può esporre in modo conciso i fatti decisivi (in precedenza l'esposizione doveva essere succinta e riguardare i fatti rilevanti); nella parte “*in diritto*”, può fare «esclusivo riferimento» ai precedenti conformi che possono dunque, da soli, sostenere la decisione del giudice, ovvero può rinviare anche a «contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa».
- La Camera ha emendato** questo aspetto della disposizione, eliminando la possibilità per il giudice di fare riferimento ai precedenti conformi. I precedenti, dunque, non sono più espressamente richiamati dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione, né a sostegno di una decisione fondata anche su altri elementi (come previsto dalla riforma effettuata con la legge n. 69 del 2009), né a esclusivo fondamento della decisione (come previsto dal decreto-legge).

Articolo 80 (Soppresso)
(Foro delle società con sede all'estero)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

Soppresso.

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Palermo, Potenza, Reggio Calabria,
Salerno.**

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **la Camera ha soppresso l'articolo 80 del decreto-legge**, che delinea una nuova competenza inderogabile per territorio, prevedendo che le cause che hanno come parte (attrice, convenuta o chiamata in garanzia) una società con sede all'estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, devono essere radicate a Milano, Roma e Napoli.

L'articolo 80 del decreto-legge di cui si propone la soppressione non è attualmente in vigore in quanto in base al **comma 5**, la riforma avrebbe dovuto applicarsi alle controversie instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Di seguito si dà conto del contenuto dell'articolo in commento.

Analiticamente, in base al **comma 1**:

- la norma sulla competenza territoriale si applica a tutti i giudizi civili (con le eccezioni previste dai successivi commi 3 e 4). Diversamente da quanto fatto di recente con il c.d. tribunale delle imprese, in questo caso il decreto-legge non distingue in base al tipo di controversia, ma opera lo spostamento di competenza esclusivamente in ragione della natura (di società estera) di una qualsiasi delle parti.
- sul piano soggettivo, la competenza inderogabile scatta in presenza di «una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile». L'ambito applicativo della norma si ricava, a contrario, dalla lettura dell'art. 2508 del codice civile, che definisce le società estere con sedi secondarie in Italia.

La competenza per territorio delineata dal comma 1 è inderogabile. Ciò comporta che l'incompetenza del giudice adito, ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura civile, è rilevabile d'ufficio non oltre l'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 183 del medesimo codice.

Il **comma 2** precisa che lo spostamento di competenza opera anche quando la società estera è chiamata in garanzia. E' la stessa società a poter chiedere al giudice lo spostamento delle cause (tanto della causa principale quanto dell'azione di garanzia) verso gli uffici di Milano, Roma o Napoli. Il giudice dovrà disporre con ordinanza.

I **commi 3 e 4** elencano una serie di controversie per le quali non opera lo spostamento di competenza. Si tratta delle seguenti cause:

- giudizi relativi a procedimenti esecutivi e fallimentari;
- giudizi nei quali l'intervento della società estera sia volontario;
- giudizi di opposizione di terzo;
- cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato (*ex art. 25 c.p.c.*);
- controversie individuali di lavoro;
- controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

- controversie previste dal c.d. Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005).¹⁰⁰

¹⁰⁰ In relazione all'articolo in commento di cui la Camera dei deputati ha proposto la soppressione può essere utile rammentare che, nel parere reso in data 11 luglio 2013, il Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato consistenti perplessità, osservando, tra l'altro, che: " *...il dettato legislativo appare commisurato per eccesso alla ratio della norma, ritrovata nell'esigenza di agevolare gli investimenti stranieri in Italia e, quindi, dalla contestuale esigenza di assicurare una ragionevole prevedibilità dell'esito del contenzioso coinvolgente società aventi sede all'estero. Infatti, la norma... riguarda qualsiasi controversia e non solo quelle strettamente connesse ai possibili rapporti commerciali che la società straniera possa tessere con la realtà italiana. Ne segue che tale spostamento di competenza, se, come si legge nella relazione ministeriale, di certo favorisce la società straniera poiché concentra il contenzioso esclusivamente presso i detti tre grandi uffici giudiziari, in quanto comodamente raggiungibili dall'estero, si traduce in un obiettivo e di non poco momento ostacolo all'accesso al giudice, valore di rilievo sovranazionale ex art. 6 Cedu, per le rispettive controparti, che possono vedersi astrette a raggiungere un foro lontano dal proprio centro di interesse o luogo di residenza e, troppo spesso, neanche facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto. E il sacrificio imposto ai contraddittori delle società straniere, obiettivamente derogatorio del principio della parità delle armi, non trova giustificazione, proprio in considerazione dell'illimitata ampiezza del disposto di cui all'art. 80 d.l. 69/2013, in una scala di valori costituzionali: non si vede, ad esempio, perché la controversia avente ad oggetto il risarcimento per la lesione al diritto alla salute, eziologicamente connessa ad un mero incidente stradale cagionato da un veicolo appartenente ad una società straniera, debba essere sol per questo discussa, indipendente dal locus commissi delicti, presso uno dei detti tre grandi uffici giudiziari. ...La normativa considerata viene, di conseguenza, a confliggere con il principio in cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango (Corte Costituzionale 20 giugno 2013, n. 143). A mente di tanto, si suggerisce, in aderenza alla cennata ratio di creare un ambiente di impresa accogliente per gli investitori nazionali ed internazionali, di limitare l'ambito di applicabilità del foro delle società con sede all'estero alle sola cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27. Solo per tali ipotesi, infatti, tale singolare lex mercatoria processuale può trovare adeguata giustificazione alla stregua di un bilanciamento dei valori costituzionalmente rilevanti, tenuto anche conto della sostanziale omologabilità dei soggetti in lite. Sono in ogni caso da richiamare le preoccupazioni già segnalate dal Consiglio con il parere sul Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", reso con delibera consiliare del 22 febbraio 2012, in ordine al possibile rischio che si possa mettere in qualche modo in discussione il principio della equiordinazione dei magistrati che si distinguono solo per le funzioni esercitate, strumentale alla effettività della garanzia delle pari opportunità di tutti i cittadini di accesso alla giustizia."*

Articolo 81
(Pubblico ministero presso la Cassazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 76 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*).

I. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

L'**articolo 81** sostituisce l'art. 76 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, per escludere l'obbligo di intervento del PM in relazione ad alcune

udienze civili. Questo intervento va letto insieme alle le novelle apportate alla competenza del PM dall'art. 75 del decreto-legge (v. *sopra*).

La precedente formulazione dell'art. 76 stabiliva che il PM dovesse intervenire e concludere in tutte le udienze civili e penali in Cassazione, potendo redigere requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

La novella, mantenendo ferma la previsione relativa alle requisitorie scritte, conferma che il PM deve intervenire e concludere in tutte le udienze penali. Quanto alle udienze civili, il PM deve tuttora intervenire e concludere:

- in tutte le udienze delle Sezioni unite;
- nelle pubbliche udienze delle sezioni semplici, diverse dalla c.d. sezione filtro.

In particolare, dunque, il richiamo alle “pubbliche udienze” implica l'esclusione dell'intervento del PM dai procedimenti in camera di consiglio presso le sezioni semplici¹⁰¹.

Il decreto-legge esclude inoltre che il PM debba intervenire alle udienze della c.d. sezione filtro, ovvero della sezione prevista dal primo comma dell'art. 376 c.p.c. per verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio¹⁰².

¹⁰¹ Si ricorda che, in base all'art. 375 del codice di procedura civile, la Cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
- 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la notificazione dell'impugnazione;
- 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
- 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

¹⁰² Si ricorda che, a seguito della riforma operata dalla legge n. 69 del 2009, l'art. 376 c.p.c. dispone che il Presidente della Corte, a meno che non ricorrano ipotesi di obbligatoria rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve assegnare i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma (essenzialmente dunque la sezione filtro dovrà stabilire se il ricorso sia inammissibile o anche manifestamente infondato). Se la verifica ha esito negativo non resta che l'assegnazione alle sezioni semplici di spettanza del primo presidente. Se invece la verifica è positiva si procederà alla decisione in camera di consiglio – e dunque senza la partecipazione del PM - secondo il procedimento disciplinato dall'art. 380-bis (a sua volta novellato dall'art. 75 del decreto-legge, v. *sopra*).

Articolo 82
(Concordato preventivo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma,

1. *Identico:*

a) identica;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto **che fissa il termine** di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma,

Testo del decreto-legge

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto **che fissa il termine** di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori».

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

L'**articolo 82** è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

La disposizione è stata **emendata durante l'esame alla Camera**, attraverso l'introduzione un ulteriore comma (*3-bis*).

Più in dettaglio, il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare (LF), alternativo al fallimento, di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali e patrimoniali di cui agli articoli da 42 a 49 della LF. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può quindi proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto;
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul

ricavato in caso di liquidazione. Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (art. 160 LF).

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano (art. 161 LF).

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato

Con l'art. 33 del decreto-legge 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#)) è stata modificata la legge fallimentare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi.

In particolare, per quanto qui rileva, è stata rivista la disciplina del concordato preventivo.

A tal fine è stato previsto che per l'ammissione al concordato preventivo il debitore possa presentare il piano anche successivamente alla presentazione della domanda, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.

Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato.

In questo contesto normativo si inserisce l'art. 82 del D.L. 69/2013.

L'obiettivo delle disposizioni è indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione.

“Le prime evidenze empiriche emerse nel corso di rilevazioni statistiche condotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia hanno consentito di rilevare un non trascurabile ricorso all'istituto del cosiddetto «concordato in bianco» non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione”.

L'art. **82, comma 1, lett. a)**, del D.L. 69/2013 modifica l'art. 161, sesto comma, LF prevedendo che l'imprenditore che presenti la domanda per il concordato “in bianco” debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

L'art. **82, comma 1, lett. b)**, del D.L. 69/2013, aggiunge due periodi all'art. 161, sesto comma, LF, in base a cui:

- il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare il commissario giudiziale (in precedenza invece la nomina del commissario da parte del tribunale poteva avere luogo solamente con il decreto con cui è dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, successivamente alla presentazione del piano); si applica l'art. 170, secondo comma, LF, in base a cui i libri su cui è stato annotato il decreto di ammissione al concordato sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale;
- il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o del p.m., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 18 LF (reclamo del debitore e di qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni).

L'art. **82, comma 2**, del D.L. 69/2013 integra l'art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il tribunale ha altresì l'obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.

In fine, il **comma 3 dell'art. 82** sostituisce l'art. 161, ottavo comma, della LF, specificando ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.

In base alle modifiche introdotte:

- è precisato che gli obblighi informativi sono relativi anche all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- è stabilito che tali obblighi debbono essere assolti con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato;
- il debitore, con periodicità mensile, deve depositare “una” situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
- quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo (sarebbe il termine per la presentazione del piano e della documentazione). Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riconosce, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, il privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), c.c., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione cooperativa di cui agli articoli 2-7 del [D.Lgs. 220/2002](#), recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

L'articolo 2751-bis c.c., concernente i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, stabilisce al primo comma, numero 5), che hanno privilegio generale sui mobili i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 220/2002 disciplinano la revisione cooperativa, che è uno degli strumenti attraverso i quali viene effettuata la vigilanza sugli enti cooperativi.

Gli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 2, sono sottoposti a revisione (effettuata dal Ministero vigilante a mezzo di revisori da esso incaricati) secondo cadenze e modalità stabilite con specifico decreto del Ministro delle attività produttive (attualmente Ministro dello sviluppo economico). La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per le cooperative sociali di cui alla [L. 381/1991](#) e quelle edilizie di cui alla [L. 59/1992](#), per le quali è prevista una revisione annuale.

La revisione cooperativa ha lo scopo fondamentale (articolo 4) di fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle cooperative enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna e di accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente nonché la legittimazione dell'ente cooperativa a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

In particolare, la verifica della natura mutualistica viene accertata, anche attraverso controlli della gestione amministrativo-contabile, attraverso la verifica:

- dell'effettività della base sociale,
- della partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente,
- della qualità della partecipazione dei soci,
- dell'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Il revisore deve anche accertare la consistenza dello stato patrimoniale mediante l'acquisizione del bilancio di esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e della certificazione di bilancio, ove prevista.

Al termine della revisione cooperativa, qualora non siano state rilevate irregolarità, vengono rilasciati (articolo 5) un certificato di revisione, per le verifiche effettuate dagli uffici competenti per territorio nei confronti di enti cooperativi non aderenti alle Associazioni nazionali; oppure una attestazione di revisione, per le verifiche effettuate dalle Associazioni nazionali nei confronti degli enti cooperativi ad esse aderenti.

In caso di irregolarità sanabili, il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare tali irregolarità entro un termine indicato. Alla scadenza del termine, il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione, mediante un apposito accertamento. Qualora l'accertamento dia esito negativo, il revisore trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli uffici competenti per territorio.

Si ricorda ad ogni modo che l'articolo 6 del citato decreto legislativo ha previsto, in determinate situazioni, la possibilità, per gli enti cooperativi, di autocertificare, mediante una dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti mutualistici necessari per il godimento delle agevolazioni.

Con il D.M. 6 dicembre 2004 sono stati previsti specifici modelli da utilizzare per la redazione del verbale di revisione alle società cooperative, per la relazione di mancata revisione nonché per le certificazioni ed attestazioni di revisione da rilasciare al legale rappresentante dell'Ente cooperativo, il successivo [D.M. 23 giugno 2010](#) è stato recato l'aggiornamento e l'integrazione della modulistica relativa ai verbali di revisione, di ispezione straordinaria e di vigilanza sulle Banche di credito cooperativo.

Articolo 83

(Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato: commissari d'esame)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio».

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola **prioritariamente** magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

L'**articolo 83, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sulla recente riforma della professione forense per modificarne l'[art. 47](#), relativo alla composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale.

Si ricorda che l'articolo 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 disciplina la commissione d'esame prevedendo una commissione centrale, nominata, con decreto dal ministro della giustizia, composta da 5 membri effettivi e 5 supplenti, dei quali un membro effettivo e un supplente sono magistrati in pensione. Lo stesso DM nomina una sottocommissione, in identica composizione, per ogni distretto di corte d'appello.

Il decreto-legge interviene sulla disposizione che prevede la presenza in commissione di “magistrati in pensione”, stabilendo che i membri della commissione devono essere «di regola» magistrati in pensione, aprendo però anche alla possibilità che si tratti di magistrati in servizio¹⁰³.

Con la modifica approvata si stabilisce che a far parte delle commissioni (centrale e distrettuali) dovranno essere chiamati prioritariamente magistrati in pensione e, «solo in seconda istanza», ovvero se non accetta l'incarico nessun magistrato a riposo, magistrati in servizio.

¹⁰³ La relazione illustrativa afferma che «è necessario prevedere la possibilità che il Ministero ricorra anche a magistrati in servizio, seppure in via del tutto residuale rispetto all'ipotesi principale ed originaria e cioè che le commissioni siano composte da magistrati in pensione. Infatti, in questa prima fase di applicazione della norma non è possibile compiutamente prevedere quali difficoltà operative potranno insorgere».

Articoli 84 e 84-bis
(Misure in materia di mediazione civile e commerciale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'istanza»;

a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola «documento,» sono inserite le seguenti parole: «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;

a)all'articolo 4, il **comma 3** è **sostituito dal seguente:**

«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione »;

b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

b) *identico:*

«1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da

«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

Testo del decreto-legge

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

responsabilità medica e **sanitaria** e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, **assistito dall'avvocato**, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. **La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.** L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole «salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; allo stesso comma, stesso periodo, le parole «invitare le stesse a procedere alla» sono sostituite dalle seguenti parole: «disporre l'esperimento del procedimento di»; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»; allo stesso comma, secondo periodo, le parole «L'invito deve essere rivolto alle parti» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il provvedimento di cui al periodo precedente **indica l'organismo di mediazione ed** è adottato»; allo stesso comma, terzo periodo, le parole «Se le parti aderiscono all'invito,» sono soppresse;

consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 5, **il comma 2 è sostituito dal seguente:**

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione »;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole «2 non si applicano» sono aggiunte le parole «I commi 1 e»; allo stesso comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera: «*b-bis*) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;»;

e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;

incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;

d) all'articolo 5, il comma 4 è **sostituito dal seguente:**

«4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

***a)* nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;**

***b)* nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;**

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

***d)* nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;**

***e)* nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;**

***f)* nei procedimenti in camera di consiglio;**

***g)* nell'azione civile esercitata nel processo penale»;**

e) all'articolo 5, il comma 5 è **sostituito dal seguente:**

«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»; al comma 2, dopo le parole «deposito della stessa» sono aggiunte le parole «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;

***f-bis)* all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 2 dell'articolo 5, **non è soggetto a sospensione feriale**»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «*l.* Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è **sostituito** dal seguente comma: «*l.* Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi **1-bis** e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole «**il primo incontro tra le parti** non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti **parole**: «un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta»;

h) all'articolo 8, comma 1, **primo periodo**, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e **dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti**: «**Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento** »;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «**4-bis.** Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti

Testo del decreto-legge

dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;

m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «Il verbale di accordo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e»;

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, **il** comma 1 è **sostituito dal seguente:**

«1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»;

m) all'articolo 12, comma 1, **il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;

n) all'articolo 13, **il comma 1** è sostituito dal seguente **comma**: «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.»; **dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi**: «2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«**Art. 13. – (Spese processuali). – 1. Identico.**

2. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.»;

p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,»; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai

3. *Identico*»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. **Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** »;

p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli

Testo del decreto-legge

sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-bis. Quando, all'esito del primo

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma **1-bis**, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

«**5-bis.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma **1-bis**, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione».

2. *Identico.*

Articolo 84-bis.

(Modifica all'articolo 2643 del codice civile).

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Gli articoli in epigrafe costituiscono il Capo VIII del decreto-legge in esame: **l'articolo 84, modificato durante l'esame alla Camera**, novella diversi articoli

del [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#)¹⁰⁴; il successivo **articolo 84-bis, inserito durante l'esame in prima lettura**, aggiunge una disposizione all'articolo 2643 del codice civile, relativo agli atti soggetti a trascrizione.

Le modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione sono contenute nell'articolo 84, **comma 1**, le cui disposizioni sono suddivise nelle lettere da *0a*) a *p*), **tutte modificate - o inserite ex novo - durante l'esame alla Camera**. L'articolo è volto essenzialmente a reintrodurre le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel citato decreto legislativo, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

La sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2010

Si ricorda che, dando attuazione alla delega in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, contenuta nell'art. 60 della legge 69/2009, il Governo aveva previsto – nel silenzio delle disposizioni di delega e quale strumento deflattivo dell'ingente carico processuale civile – che il procedimento di mediazione stragiudiziale, finalizzato al raggiungimento della conciliazione delle liti, rappresentasse una condizione di procedibilità dell'azione civile in relazione ad un cospicuo numero di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

La disposizione cardine era dunque l'articolo 5 del decreto legislativo, in base al quale «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (...)».

In relazione a questa disposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 (ed in via consequenziale, *ex art. 27 l. 87/53*, di altre puntuali disposizioni contenute nel decreto) per eccesso di delega, dichiarando assorbiti gli altri profili avanzati dai rimettenti.

Il Governo ha inteso superare il vizio di illegittimità costituzionale riconosciuto dalla Corte, introducendo la mediazione obbligatoria con lo strumento del decreto-legge da sottoporre alla conversione parlamentare¹⁰⁵. Il presupposto è dunque che la mediazione

¹⁰⁴ Recante *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

¹⁰⁵ Nella *Relazione illustrativa* del disegno di legge di conversione si sottolinea infatti che «La declaratoria d'illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 marzo 2009 n. 69. Si legge in particolare nella motivazione che la cosiddetta mediazione obbligatoria «delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però, [...], il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega». Ne deriva che la declinazione in termini di condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione non trova ostacoli, in questo contesto, quando, come nel caso, sia ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato».

obbligatoria non presenti altri vizi di costituzionalità, ovvero non pregiudichi il diritto d'azione, né la ragionevole durata del processo, né il principio di uguaglianza; la convinzione è sostenuta dal fatto che la Corte ha accolto il primo profilo di censura – l'eccesso di delega – senza pronunciarsi sugli altri, dichiarati assorbiti¹⁰⁶.

Analiticamente, **la Camera approvato un emendamento** che inserisce nell'art. 84, comma 1, lettera a), la **lettera 0a)**, con la quale è novellato l'[articolo 1](#) del decreto legislativo per quanto riguarda la definizione di mediazione.

Se fino ad oggi la mediazione è stata definita come l'attività svolta da un terzo imparziale per assistere le parti sia nella ricerca di un accordo amichevole, sia nella formulazione di una proposta di risoluzione della controversia; con la novella all'esame della Assemblea, mediazione è sempre la ricerca di un accordo amichevole, che può da ultimo – ed eventualmente - approdare alla formulazione di una proposta di composizione della controversia¹⁰⁷.

Con **ulteriore modifica** è stata inserita nell'articolo 84 la **lettera 0b)**, che interviene sul comma 1 dell'[articolo 4](#) del decreto legislativo n. 28/2010, per delineare la competenza territoriale per gli organismi di mediazione. In particolare, la disposizione prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata ad un organismo *nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*; in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà presso l'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda (facendo riferimento alla data del deposito dell'istanza).

La **lettera a)** del comma 1 ripristina l'originario contenuto del decreto legislativo, intervenendo sull'articolo 4 (*accesso alla mediazione*), comma 3, per prevedere a carico dell'avvocato l'obbligo di informare il cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, della necessità di avvalersi del procedimento di mediazione a fronte di controversie per le quali la mediazione è obbligatoria.

¹⁰⁶ In questi termini si è pronunciato il Ministro della Giustizia in Assemblea alla Camera dei deputati, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo (n. 3-00123), il 19 giugno 2013. In quella sede il Ministro ha sostenuto che «la declaratoria di illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate. Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte, quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato».

¹⁰⁷ Nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia della Camera era emerso come la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non debba essere di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione (cfr. audizione della prof. Lucarelli, secondo la quale «non vi è bisogno di spingere a forza nella natura della mediazione dei conflitti ciò che non le appartiene, ma che ne rappresenta una fase puramente eventuale, da disciplinare con le opportune cautele a pena di snaturare il valore della mediazione svolta nel rispetto della volontà delle parti interessate»).

Le **lettere da a-bis) a e)** novellano l'[articolo 5](#) del decreto legislativo, in tema di condizione di procedibilità della mediazione e rapporti tra mediazione e processo.

In particolare, la **lettera b)** reinserisce la disposizione (ora comma 1-*bis* dell'art. 5) dichiarata incostituzionale dalla Corte, prevedendo la mediazione come condizione di procedibilità dell'azione in relazione ad una serie di controversie, tra le quali sono state espunte (rispetto al testo del 2010) le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti¹⁰⁸.

La Camera ha inoltre emendato questa disposizione prevedendo:

- che la mediazione obbligatoria già prevista per le controversie relative al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, è da intendersi estesa alle controversie in tema di responsabilità sanitaria, intesa come la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie;
- che nelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria è altresì necessario procedervi con l'assistenza di un avvocato;
- che la disposizione sul carattere obbligatorio della mediazione ha carattere sperimentale e durata limitata a 4 anni; dopo i primi due il Ministero della Giustizia dovrà attivare un monitoraggio sugli esiti dell'esperienza svolta.

La **lettera c)** interviene invece sul comma 2 dell'art. 5, relativo alla mediazione rispetto a controversie già instaurate o addirittura già in appello. La disposizione stabilisce che laddove il giudice ritenga, per la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, che sia esperibile una mediazione, potrà disporre che le parti vi procedano; in tal caso, il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità dell'azione (tanto in primo grado quanto in appello). Anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge in conversione, il decreto legislativo disponeva che il giudice poteva sempre invitare le parti alla mediazione, senza però che la mancata adesione all'invito avesse ripercussioni sulla procedibilità dell'azione.

Con l'approvazione di un emendamento da parte della Camera, è stato soppresso l'obbligo per il giudice che prescrive la mediazione di indicare l'organismo al quale rivolgersi.

¹⁰⁸ Il Governo spiega questa esclusione nella Relazione illustrativa, nella quale ricorda che «operano sul punto gli impulsi alla composizione stragiudiziale di cui agli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209» e ricorda i dati sulla applicazione della mediazione nel periodo tra il 21 marzo 2011 e il 30 giugno 2012. Ebbene, il Governo rileva che i dati statistici mostrano che le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli – a fronte di una percentuale generale del 46,4 per cento di raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso – registrano una percentuale specifica del 96,2 per cento di aderente non comparso: «ne consegue che, per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo, la funzionalità settoriale della mediazione è particolarmente bassa».

La **lettera c-bis**), introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 il comma 2-*bis*, al fine di chiarire che quando la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione (in quanto prevista come obbligatoria dal decreto, ovvero prescritta dal giudice) «la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo».

La **lettera d)** interviene sul comma 4 dell'art. 5, per aggiungere alle attuali ipotesi nelle quali la disciplina della mediazione non si applica, le controversie per le quali sia stata attivata la «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», di cui all'art. 696-*bis* del codice di procedura civile¹⁰⁹. L'intento del legislatore pare essere quello di non duplicare i tentativi di mediazione.

La **lettera e)** ripristina la formulazione del comma 5 dell'articolo 5 anteriore alla sentenza della Corte costituzionale, reintroducendovi il richiamo alla mediazione obbligatoria.

Le **lettere f) e f-bis)** intervengono sull'[articolo 6](#) del decreto legislativo, in tema di durata del procedimento di mediazione:

- riducendo da 4 a 3 mesi la durata massima del procedimento;
- ripristinando la formulazione originaria, che tiene conto delle ipotesi di mediazione obbligatoria introdotte dall'articolo 5.

Si segnala che il rinvio al quarto e quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 dovrebbe ritenersi da riferire AL quinto e sesto periodo per effetto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 5.

La **lettera g)** interviene sull'[articolo 7](#) del decreto legislativo n. 28/2010, ripristinando la formulazione originaria in base alla quale il tempo dedicato alla mediazione (art. 6), nonché il periodo di rinvio del giudizio imposto dal giudice nei casi di mediazione obbligatoria, non si computano ai fini del rispetto del

¹⁰⁹ L'art. 696-*bis* è stato introdotto nel codice di rito civile nel 2005, con finalità deflattive del contenzioso civile, intendendo favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, attraverso il ricorso a un consulente tecnico chiamato ad accertare o determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il consulente ha *ex lege* la facoltà – ma non l'obbligo – di tentare la conciliazione tra le parti, ogniqualvolta lo si ritenga possibile e dunque non nei casi in cui non ne sussistano oggettivamente le condizioni. Qualora il tentativo di pervenire ad una soluzione conciliativa dia buon esito, il giudice interviene attribuendo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale in cui si è trasfuso l'accordo tra le parti. Ove, però, il tentativo di conciliazione sia coltivato infruttuosamente o nell'ipotesi in cui non sia stato possibile darvi corso, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, sostanziosamente, in quest'ultimo caso, in un mezzo istruttorio preventivamente acquisito, pur se formata al di fuori dei casi in cui si ammette il tradizionale accertamento tecnico preventivo.

termine di ragionevole durata del processo previsto dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

Le **lettere h) ed i)** novellano l'[articolo 8](#), in tema di procedimento di mediazione. In particolare, la **lettera h), come modificata nel corso dell'esame in prima lettura**, prevede:

- che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti;
- che, tanto al primo incontro quanto ai successivi, le parti debbano partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato;
- che in sede di primo incontro il mediatore debba invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. In caso negativo la mediazione si conclude subito e all'organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso (v. *infra*, art. 17, comma 5-*bis*).

La **lettera i)** ripristina l'originaria formulazione del comma 5 dell'articolo 8 (ora comma 4-*bis*) dichiarata incostituzionale della Corte, in base alla quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, prevedendosi inoltre che il giudice condanni la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio..

La **lettera l)** ripristina la formulazione precedente all'intervento della Corte costituzionale dell'[articolo 11](#), comma 1, del decreto legislativo, che impone al mediatore – prima di formulare la proposta di mediazione – di informare le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali del mancato accordo.

La **lettera m)** novella l'[articolo 12](#), comma 1, del decreto legislativo 28/2010, relativo all'omologazione del verbale di accordo¹¹⁰.

Il testo del decreto-legge precisa che il verbale deve essere «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti», così negando al verbale la possibilità di essere omologato se alla mediazione le parti non si sono fatte assistere da un avvocato e affermando – in maniera indiretta – l'obbligo di assistenza dell'avvocato. In merito, **in virtù di modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura**, nel testo del decreto-legge all'esame del Senato risulta esplicitato in più disposizioni del decreto legislativo come il procedimento di mediazione richieda la partecipazione degli avvocati; conseguentemente, anche il

¹¹⁰ Si ricorda che l'omologa, concessa con decreto del Presidente del Tribunale, che verifica la regolarità formale e il rispetto dei principi di ordine pubblico o delle norme imperative del verbale, è essenziale se si vuole che l'accordo costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

contenuto della disposizione sull'omologazione del verbale è stata modificata. La lettera m) nel testo in esame, prevede dunque che «ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato», l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo caso dunque non sarà necessario procedere con l'omologazione da parte del tribunale in quanto spetterà agli avvocati certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La disposizione precisa che «in tutti gli altri casi» l'accordo allegato al verbale potrà essere omologato dal presidente del tribunale.

La lettera n) reintroduce l'[articolo 13](#) del decreto legislativo, in tema di spese processuali, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 272 del 2012.

La disposizione prevede, nel caso di fallimento della mediazione per mancata accettazione della proposta, una speciale ripartizione delle spese nel successivo giudizio civile: in particolare, a carico della parte vincitrice che non abbia accettato una proposta di mediazione integralmente corrispondente al successivo provvedimento giudiziario, sono previste l'imputazione delle spese processuali e la condanna a versare allo Stato, a titolo di sanzione processuale, una somma parametrata sul contributo unificato.

La lettera o) interviene sull'[articolo 16](#) del decreto legislativo stabilendo che gli avvocati sono di diritto mediatori. Rispetto al decreto-legge, che si limita a questa affermazione, **in seguito a modifiche approvate dalla Camera** è stata introdotta la specificazione secondo la quale «gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati» e questo nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 55-bis* del codice deontologico.

Si ricorda che gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione. Il decreto legislativo prevede l'istituzione di un Registro degli organismi di mediazione, tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.

Con la domanda di iscrizione al registro, gli organismi debbono in particolare depositare il regolamento di procedura ed il codice etico. Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto. Nei casi di parti cui spetta, nel processo, il gratuito patrocinio, l'organismo fornirà la prestazione gratuitamente.

La disciplina della formazione del registro, delle modalità di iscrizione, della sua articolazione in sezioni, dei requisiti di professionalità ed efficienza degli enti di mediazione come dei mediatori-persone fisiche, è ora contenuta nel D.M. n. 180 del 2010 (poi novellato dal D.M. 145/2011), che ha determinato anche l'ammontare

minimo e massimo delle indennità in favore degli organismi di mediazione pubblici, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi di mediazione privati.

In base all'art. 18 del decreto legislativo, i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Nel Registro possono essere iscritti anche gli organismi di mediazione istituiti, per materie di loro competenza, presso i consigli degli ordini professionali e presso le Camere di commercio; l'iscrizione avviene a semplice domanda, ma previa autorizzazione del Ministero della giustizia, subordinata alla verifica di alcuni requisiti minimi, che consentono all'organismo il materiale svolgimento dell'attività. La facoltà di istituire organismi di mediazione anche presso i consigli di ordini professionali diversi da quelli forensi risponde essenzialmente all'esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile o simili).

Anche alla luce dell'emendamento potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se l'avvocato possa svolgere la funzione di mediatore esclusivamente attraverso «l'iscrizione ad organismi di mediazione» ovvero anche autonomamente. In ordine alla formulazione del testo si segnala peraltro che l'iscrizione è l'atto che deve compiere l'organismo di mediazione per essere inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero, che abilita alla mediazione. Nel caso di specie, invece, il termine pare essere usato per indicare un professionista che chiede di poter svolgere la funzione di mediatore all'interno di un organismo già costituito.

La **lettera p)**, modificata nel corso dell'esame in sede referente, novella l'[articolo 17](#) del decreto legislativo in tema di risorse, regime tributario e indennità, ripristinando la formulazione anteriore alla sentenza della Corte costituzionale. In particolare, è reintrodotta la disposizione che prevede che, quando è obbligatorio esperire la mediazione, la parte avente diritto all'ammissione al gratuito patrocinio (ovvero titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16) è esentata dal pagamento dell'indennità all'organismo di conciliazione: sarà a tal fine sufficiente il deposito presso quest'ultimo di una autocertificazione, fermo restando il diritto dell'ente a richiedere i documenti giustificativi.

Inoltre il testo del decreto-legge determina il compenso dovuto al mediatore per scaglioni, in base al valore della controversia, per l'ipotesi in cui già all'esito del primo incontro appaia chiaro che la mediazione non avrà successo.

In particolare, il decreto-legge prevede che in tal caso siano dovuti al mediatore al massimo:

- 60 euro, per liti di valore fino a 1.000 euro;
- 100 euro, per liti di valore fino a 10.000 euro;
- 180 euro, per liti di valore fino a 50.000 euro;
- 200 euro, per liti di valore superiore a 50.000 euro.

I valori indicati si applicano a ciascuna parte che partecipa alla mediazione e non indicano dunque quanto il mediatore riceverà in totale.

La Camera è intervenuta sul punto, affermando invece il diverso principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere.

Si osserva che gli organismi di mediazione possono essere costituiti da privati e che dagli organismi di mediazione si pretendono alcuni standard di professionalità. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se il lavoro da questi svolto – seppur limitato all'organizzazione e alla partecipazione ad un solo primo incontro – possa non essere assolutamente retribuito o possa avere a fronte un rimborso delle spese istruttorie o puramente di segreteria (es. per la fissazione e la convocazione delle parti al primo incontro).

Nel corso dell'esame in sede referente, il relatore On. Sisto ha precisato che «il termine compenso esclude la parte relativa al rimborso delle spese sostenute, riferendosi espressamente all'indennità di mediazione».

Infine, il **comma 2** dell'articolo 84 disciplina l'efficacia delle disposizioni sulla mediazione, posticipandola al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 84-bis è stato introdotto durante l'esame alla Camera.

La disposizione, che novella l'art. 2643, primo comma, del codice civile, intende affrontare un problema applicativo della disciplina della mediazione sorto con riferimento alle controversie in materia di diritti reali, con particolare riferimento all'usucapione.

In particolare, è novellata la disposizione sugli atti soggetti a trascrizione: il relativo elenco è integrato con la previsione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In tal modo l'accordo sarà opponibile ai terzi dalla data della trascrizione.

Articolo 85
(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di

1. *Identico.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente **titolo** non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 85 provvede, al **comma 1**, in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I (Giudici ausiliari) e II (tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari) del Titolo III del provvedimento, recante misure per l'efficienza della giustizia, valutati complessivamente in 4,850 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8 milioni di euro annui nel periodo 2014 - 2024.

Il comma 1, nel fare riferimento alle disposizioni onerose, si riferisce soltanto ai Capi I e II del titolo III senza menzionare il Capo III, i cui oneri sono tuttavia computati nell'importo complessivo quantificato dal comma medesimo.

Il comma 1 prevede che a tali oneri si provveda mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina del contributo unificato introdotte con l'articolo 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che vengono a tal fine versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si ricorda che l'articolo 28, comma 2, della legge n. 183/2011 prevede che il maggior gettito derivante dalla nuova disciplina del contributo unificato sia versato allo stato di

previsione dell'entrata del bilancio, con separata contabilizzazione per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.

Quota parte di tale maggiore gettito, nella misura di 4,85 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2014 al 2024, viene pertanto distolta da tale finalità per essere destinata alla copertura finanziaria di cui all'articolo 85 in esame.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 3** introduce una clausola di salvaguardia finanziaria demandando al Ministro della giustizia, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, il monitoraggio degli oneri considerati dall'articolo in esame.

La clausola prevede che nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della giustizia, iscritte nell'ambito del Programma di spesa Giustizia civile e penale della Missione Giustizia, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio¹¹¹. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce altresì alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle suddette misure.

Il **comma 4** dispone, infine, che dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. Le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili". Secondo la norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie. Le spese rimodulabili, sulle quali si intendono apportare le riduzioni indicate dal comma 3 in esame, consistono, secondo la legge di contabilità: 1) nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; 2) nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>34</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<u>35</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>36/I</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<u>37</u>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<u>38</u>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<u>39</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<u>40</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<u>41</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<u>42</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>43</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula
<u>44/I</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. I (Sintesi e artt. 1-27) - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".